

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0318/2000**  
Parte 1

27 ottobre 2000

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del  
Consiglio e della Commissione  
(COM(2000)0030 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

Parte 1: Progetto di risoluzione legislativa

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Michael Cashman

Relatrice per parere: Hanja Maij-Weggen, commissione per gli affari  
costituzionali\*  
(\* Procedura Hughes rafforzata)

Relatrice per parere: Heidi Anneli Hautala, commissione giuridica e per il  
mercato interno\*\*  
(\*\* Procedura Hughes)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA .....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	49
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL'UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA .....	50
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI .....	62
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO** .....	75
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT .....	94
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI * .....	102
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	140

(\* Procedura Hughes rafforzata)

(\*\* Procedura Hughes)

Pubblicata separatamente:

MOTIVAZIONE..... Parte 2 – A50318/2000

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 28 gennaio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000)0030 - 2000/0032 (COD)).

Nella seduta del 13 marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, alla commissione per il controllo dei bilanci, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per gli affari costituzionali nonché alla commissione per le petizioni (C5-0057/2000).

Nella seduta del 7 luglio 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la relazione sarebbe stata elaborata, conformemente alla procedura Hughes rafforzata, dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per gli affari costituzionali e, conformemente alla procedura Hughes, dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione giuridica e per il mercato interno.

Nella seduta dell'8 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta, per parere, anche alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Nella riunione del 21 marzo 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva confermato relatore Michael Cashman.

Nelle riunioni del 21 giugno, 12 luglio, 28 agosto, 18-19 settembre e 24 ottobre 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 28 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente); Robert J.E. Evans e Bernd Posselt (vicepresidenti); Michael Cashman (relatore); Jan Andersson (in sostituzione di Margot Keßler), Marco Cappato, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Gerhard Schmid), Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Giorgos Dimitrakopoulos (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Pernille Frahm, Daniel J. Hannan, Adeline Hazan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Ole Krarup, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Martine Roure (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Ingo Schmitt (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke), Gianni Vattimo, Christian von Boetticher, and Jan-Kees Wiebenga; and Hanja Maij-Weggen (in sostituzione di Thierry Cornillet) e Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

La motivazione sarà pubblicata separatamente (Parte 2 – A5-0318/2000).

I pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per le petizioni sono allegati.

La relazione è stata depositata il 27 ottobre 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA LEGISLATIVA

### Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000)0030 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1) Titolo del regolamento	
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento <i>europeo</i> , del Consiglio e della Commissione	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione <i>e al miglioramento della trasparenza nei loro metodi di lavoro.</i>

#### Motivazione

*Il titolo del progetto di regolamento dovrebbe riferirsi all'obiettivo globale che è quello di migliorare la trasparenza delle istituzioni.*

#### (Emendamento 2) Considerando 0 (nuovo)

*O) La fiducia nei confronti dell'Unione europea e delle sue istituzioni può essere assicurata solo se il dibattito politico e il processo decisionale si svolgono in modo trasparente e democratico a tutti i livelli.*

#### Motivazione

*Senza istituzioni trasparenti, nell'Unione europea non può svilupparsi un dibattito veramente democratico. L'esistenza di un siffatto dibattito è peraltro importante per conquistare la fiducia, in particolare dei giovani, che sono il futuro dell'Europa.*

<sup>1</sup> GU C 177 del 27.06.2000, pag. 70.

(Emendamento 3)  
Considerando 1 bis (nuovo)

***1 bis) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea adottata dalle istituzioni comunitarie il ... sottolinea il medesimo concetto di trasparenza dell'articolo 41 "Diritto ad una buona amministrazione e dell'articolo 42 "Diritto d'accesso ai documenti".***

*Motivazione*

*Il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali che sarà adottata prima della fine dell'anno conferma l'importanza della trasparenza e il collegamento con la buona amministrazione.*

(Emendamento 4)  
Considerando 1 ter (nuovo)

***1 ter) Il miglioramento della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri dell'Unione figura all'articolo 2 quale obiettivo dell'Unione; l'articolo 2 prevede altresì che gli obiettivi dell'Unione sono perseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà.***

*Motivazione*

*Il presente emendamento include le proposte presentate dal Comitato permanente di esperti sull'immigrazione internazionale, i rifugiati e il diritto penale (Utrecht, luglio 1999).*

(Emendamento 5)  
Considerando 2

***2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.***

***2) Nel contesto dell'Unione europea, la Dichiarazione n. 17 allegata al trattato di Maastricht riconosce che "la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione". La trasparenza può quindi contribuire a***

***rafforzare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo e lo stato di diritto su cui l'Unione è fondata, come sancito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. La trasparenza ricopre altresì un ruolo cruciale nel tutelare dagli abusi e dall'uso arbitrario del potere, nonché contro la corruzione e la frode.***

*Motivazione*

*La Dichiarazione n. 17 allegata al trattato di Maastricht è citata al fine di sottolineare l'importanza della trasparenza per la natura democratica delle istituzioni. Si opera altresì un collegamento con l'articolo 6 del TUE. Va altresì sottolineata l'importanza della trasparenza nel combattere la corruzione.*

(Emendamento 6)

Considerando 2 bis (nuovo)

***2bis) Nel rispetto del principio democratico sancito dall'articolo 6 del trattato sull'UE, nei casi eccezionali in cui i documenti non possono essere resi pubblici, occorre prevedere un controllo parlamentare conformemente all'accordo interistituzionale.***

*Motivazione*

*Il principio democratico sta alla base del controllo parlamentare previsto agli articoli 4 bis e 7, paragrafo 3.*

(Emendamento 7)

Considerando 2 ter (nuovo)

***2 ter) L'apertura e la trasparenza sono inoltre i migliori strumenti per risolvere qualunque problema eventualmente causato da differenze culturali e linguistiche tra gli Stati membri***

*Motivazione*

*Le differenze di tipo culturale e linguistico fra gli Stati membri esistono e se ne deve prendere atto; tuttavia la trasparenza può aiutare ad evitare problemi derivanti da tali differenze.*



(Emendamento 8)  
Considerando 3

**3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.**

**3) Il presente regolamento fornisce una nuova base giuridica e rafforza le iniziative già intraprese dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti. Sulla stessa base, il presente regolamento costituisce il quadro giuridico per l'attuale e i futuri accordi interistituzionali relativi ai metodi di elaborazione degli atti legislativi, al contenuto e al formato della Gazzetta ufficiale, alla gestione e all'archiviazione dei documenti allo scopo di garantirne l'accesso e agli orientamenti sulle norme e le modalità per l'accesso ai documenti.**

*Motivazione*

*I Consigli europei di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno sottolineato la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Tale impulso politico sta alla base dell'attuale codice di condotta e dei recenti miglioramenti apportati ai regolamenti interni del Consiglio e della Commissione. Il presente regolamento deve mantenere tale acquis dandogli una base giuridica più solida.*

(Emendamento 9)  
Considerando 3 bis (nuovo)

**3 bis) E' opportuno che le norme di applicazione in materia di accesso del pubblico ai documenti siano redatte quanto più chiaramente possibile.**

*Motivazione*

*Queste regole sono destinate ad un ampio pubblico potenzialmente interessato a chiedere*

*l'accesso ai documenti. E' pertanto particolarmente importante che tutti i potenziali utenti possano comprendere chiaramente e agevolmente tali norme.*

(Emendamento 10)

Considerando 4

4) Il presente regolamento mira a **ottimizzare l'accesso ai documenti nel massimo rispetto del principio di trasparenza. Esso deve dare attuazione al diritto d'accesso ai documenti e definirne principi e limiti, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.**

4) **Riconoscendo l'esigenza di compiere ulteriori progressi nell'Unione verso una maggiore trasparenza, il trattato di Amsterdam ha inserito nel trattato CE l'articolo 255 sul diritto di accesso ai documenti. Conformemente al principio di trasparenza di cui all'articolo 1 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento che applica l'articolo 255 mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso ai documenti, e a rafforzare quindi la trasparenza nelle istituzioni. Esso definisce la portata del diritto d'accesso ai documenti nonché principi e limiti, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.**

*Motivazione*

*Il regolamento si basa sui progressi compiuti; in nessun caso esso deve costituire un passo indietro.*

(Emendamento 11)

Considerando 6 bis (nuovo)

**6 bis) Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione istituiscano organismi ed agenzie e questi siano creati dalle istituzioni e sotto la loro responsabilità, tali organismi dovrebbero applicare, per quanto riguarda l'accesso ai documenti, i principi contenuti nel presente regolamento. A fini di buona amministrazione, le altre istituzioni possono adottare norme interne sull'accesso del pubblico ai documenti, che tengano conto dei principi e dei limiti di cui al presente regolamento.**

*Motivazione*

*Gli organismi e le agenzie creati dalle istituzioni dovrebbero applicare i principi contenuti nel presente regolamento per garantire che le istituzioni non possano sottrarsi alle disposizioni del regolamento trasferendo responsabilità ad organismi ed agenzie da loro creati in quanto ciò comprometterebbe l'efficacia del diritto comunitario. Siccome all'articolo 255 le altre istituzioni non sono citate, questo regolamento non le obbliga a conformarsi ai principî in esso contenuti, ma esse possono farlo a fini di buona amministrazione..*

(Emendamento 12)

Considerando 7

7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte degli Stati membri, è **opportuno** includere nel campo d'applicazione del diritto d'accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte degli Stati membri, è **necessario** includere nel campo d'applicazione del diritto d'accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

*Motivazione*

*È importante che il regolamento indichi con chiarezza che il campo d'applicazione del regolamento deve includere i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.*

(Emendamento 13)

Considerando 7 bis (nuovo)

***7 bis) In conformità dell'articolo 207 del trattato CE, è opportuno concedere un accesso più ampio ai documenti almeno nei casi in cui si può ritenere che le istituzioni agiscano in qualità di legislatore. In linea di principio, quindi, devono essere resi pubblici tutti i documenti adottati nel corso di una procedura legislativa.***

*Motivazione*

*E' opportuno far riferimento all'articolo 207 del trattato CE e concedere un accesso più ampio perlomeno ai documenti che si riferiscono ad una procedura legislativa.*

(Emendamento 14)

Considerando 8

8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, ***in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.***

8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, ***qualora tali regole prevedano un accesso più ampio rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento o in taluni settori specifici in cui tali regole siano giustificate. Esse devono essere elencate in un allegato al presente regolamento.***

*Motivazione*

*Le regole speciali in materia di accesso ai documenti, se giustificate, dovrebbero essere esplicitamente elencate in un allegato.*

(Emendamento 15)

Considerando 9

9) ***È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali*** mediante un sistema di eccezioni. ***Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema.*** È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere ***i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.***

9) ***In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni sono accessibili. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati possono essere tutelati*** mediante un sistema di eccezioni. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere ***le informazioni di carattere informale volte a fornire un parere personale o a consentire il libero scambio di idee all'interno delle istituzioni.*** ***Quando si adottino decisioni sulla divulgazione di un documento, occorre ponderare l'esigenza di tutelare alcuni degli interessi previsti dalle esclusioni rispetto all'interesse di promuovere la trasparenza e il pubblico dibattito.***

*Motivazione*

*Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili salvo alcune eccezioni. Nonostante ci debba essere "margine di riflessione", i documenti ad uso interno non dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento. D'altro canto, è necessario introdurre negli articoli un cosiddetto "test di nocività" vale a dire che, quando sta valutando l'accesso ai documenti, l'organo deve ponderare l'interesse alla tutela rispetto all'interesse del pubblico ad accedere a tali documenti.*

(Emendamento 16)  
Considerando 10

10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno **conservare l'attuale** procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore, **ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.**

10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno **istituire un** procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore; **se alla domanda di conferma non viene data alcuna risposta, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso dinanzi al giudice o denuncia presso il mediatore.**

*Motivazione*

*Non è necessario far riferimento alla prassi vigente, in quanto il regolamento può stabilire una procedura migliore. La mancata risposta ad una domanda di conferma dovrebbe conferire al richiedente il diritto di esperire altri mezzi di ricorso.*

(Emendamento 17)  
Considerando 10 bis (nuovo)

**10 bis) Ciascuna istituzione può esaminare, al momento dell'elaborazione o della ricezione e al più tardi quando è iscritto nel registro, con riferimento a specifiche eccezioni stabilite nel presente regolamento, se l'accesso ad un documento può essere limitato .**

*Motivazione*

*Il presente emendamento corrisponde all'articolo 3 bis (nuovo).*

(Emendamento 18)  
Considerando 11

11) **È' opportuno che** ciascuna istituzione **prenda i** necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; **inoltre**, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione **renda accessibile** un registro di documenti.

11) Ciascuna istituzione è **responsabile dell'adozione dei** necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti. **Inoltre**, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione **predisponga** un registro di documenti. **Se del caso, occorre**

**dotare le istituzioni di risorse adeguate  
che consentano loro di attuare  
opportunamente il regolamento.**

*Motivazione*

*E' necessario prevedere l'obbligo positivo per le istituzioni di adottare misure per informare l'opinione pubblica sulle nuove disposizioni.*

(Emendamento 19)  
Considerando 11 bis (nuovo)

***11 bis) E' opportuno che ciascuna  
istituzione incoraggi e formi il  
personale interessato ad aiutare e a  
fornire assistenza ai cittadini che  
desiderano esercitare i loro diritti a  
norma del presente regolamento, e  
che crei dei punti di contatto. Ogni  
istituzione riorganizza e semplifica  
le procedure interne nonché i  
metodi per la gestione del flusso dei  
documenti.***

*Motivazione*

*Queste regole sono dirette a un ampio pubblico di potenziali interessati a chiedere l'accesso ai documenti. E' pertanto particolarmente importante che il personale delle istituzioni possa aiutare il cittadino ad ottenere tale accesso. Dev'essere indicato ai cittadini qual è il primo punto di contatto nelle istituzioni. Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, le istituzioni devono migliorare i propri metodi interni di lavoro.*

(Emendamento 20)  
Considerando 12

12) Il presente regolamento non ***si prefigge di modificare*** le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. ***Tuttavia è evidente che in virtù del*** principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, ***questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.***

12) ***Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE, il presente regolamento non modifica o armonizza*** le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. ***In linea con il*** principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri ***di cui all'articolo 10 del trattato CE, le istituzioni tengono conto del parere dell'autore prima***

***di adottare la decisione definitiva sulla divulgazione di documenti. Nel contempo, le istituzioni interessate dovrebbero rispettare la facoltà degli Stati membri di concedere l'accesso in base alla legislazione nazionale.***

*Motivazione*

*Stati membri e istituzioni dovrebbero adottare le decisioni definitive sulle domande ad essi pervenute, tenendo conto del parere dell'autore dei documenti.*

(Emendamento 21)  
Considerando 12 bis (nuovo)

***12 bis) L'Unione non deve limitare la tutela di cui godono i cittadini dell'Unione a titolo di accordi internazionali.***

*Motivazione*

*Questo emendamento include le proposte presentate dal Comitato permanente di esperti sull'immigrazione internazionale, i rifugiati e il diritto penale (Utrecht, luglio 1999).*

(Emendamento 22)  
Considerando 13

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. ***Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione.*** Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio<sup>1</sup>, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup> e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. ***Tali disposizioni devono integrare il presente regolamento e non possono essere in conflitto con il suo contenuto. Ciò vale anche per le condizioni alle quali il pubblico accede ai documenti del Consiglio, condizioni da definire nel regolamento interno del Consiglio in virtù dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto l'articolo 255, paragrafo 1, dello stesso trattato va considerato come la disposizione generale e prevalente.***

Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione

pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, **modificata dalla decisione del Consiglio del 14 agosto 2000<sup>1</sup>**, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup> e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>, **che dovrebbero quindi essere abrogate. Anche le norme relative alla riservatezza dei documenti e degli archivi di Schengen dovrebbero essere abrogate.**

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19.)

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45.)

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19.) e dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45.)

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

#### *Motivazione*

*Le regole speciali adottate per applicare il regolamento devono essere conformi al regolamento stesso. Le decisioni vigenti sull'accesso ai documenti devono essere abrogate in quanto, altrimenti, si viene a creare una situazione poco chiara per i cittadini. Deve essere abrogata anche la recente decisione del Consiglio sui documenti in materia di sicurezza e difesa. Anche le norme sull'accesso ai documenti di Schengen, che sono entrati a far parte dell'acquis comunitario devono essere abrogate. Analogamente le norme delle istituzioni sugli archivi della Comunità devono essere abrogate in quanto non più necessarie.*

(Emendamento 23)

Titolo (nuovo)

### **CAPITOLO I** **PRINCIPI GENERALI E CAMPO** **D'APPLICAZIONE**

#### *Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*



(Emendamento 24)  
Articolo 1 bis (nuovo)

### **Obiettivo**

**1. L'obiettivo del presente regolamento, che attua l'articolo 255, è dare applicazione al principio costituzionale sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea secondo il quale nell'Unione le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.**

**2. A norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, il presente regolamento definisce i principi e le condizioni secondo i quali il diritto di accesso ai documenti può essere limitato a tutela di interessi pubblici o privati.**

**3. Obiettivo del presente regolamento è promuovere la trasparenza e la buona prassi sulla gestione delle informazioni nelle istituzioni contemplate dal presente regolamento e fornire alle persone fisiche e giuridiche l'opportunità di controllare e incidere sul funzionamento delle istituzioni.**

### **Motivazione**

*La vostra relatrice propone di introdurre un articolo chiaro sull'obiettivo del regolamento. Col primo paragrafo si vuole mettere in rilievo che quanto segue non è un "regalo" che le istituzioni fanno ai cittadini, ma semplicemente l'adempimento di un obbligo introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea quale espressione dei principi democratici di trasparenza e responsabilità sanciti dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea.*

(Emendamento 25)  
Articolo 1

### **Principio generale e destinatari**

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il **più ampio** diritto d'accesso ai documenti

### **Destinatari**

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto d'accesso ai documenti delle

delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, *salvo il disposto dell'articolo 4.*

istituzioni *ai sensi del* presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, *fatti salvi i principi e le limitazioni stabiliti nel presente regolamento.*

*Le istituzioni assicurano che il pubblico disponga di un accesso quanto più ampio e agevole possibile ai documenti.*

*Alle stesse condizioni, le istituzioni possono concedere l'accesso a documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica non residente o non avente la sua sede sociale in uno Stato membro.*

#### Motivazione

*Va detto chiaramente che i cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti. Ai cittadini di paesi terzi non residenti nell'Unione dovrebbe essere garantito l'accesso ai documenti alle stesse condizioni, anche quando non ne abbiano propriamente il diritto.*

(Emendamento 26)

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti *detenuti* dalle istituzioni, *vale a dire i documenti formati dalle medesime* o da terzi e che si trovino in loro possesso.

*Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento.*

2. Il presente regolamento *non si applica ai documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico.*

*Esso non si applica ove esistano regole speciali sull'accesso ai documenti.*

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti *elaborati* dalle istituzioni *o ricevuti* da terzi e che si trovino in loro possesso *e concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione.*

2. *In caso di conflitto*, il presente regolamento *prevale sui regolamenti in vigore adottati sulla base del trattato sull'Unione europea o del trattato che istituisce le Comunità europee che prevedono un trattamento meno favorevole dei cittadini in materia di accesso e limitazioni all'accesso ai documenti.*

**3. Il presente regolamento non preclude l'applicazione delle regole speciali di cui all'allegato I.**

*Motivazione*

*Gli articoli 28 e 41 del TUE prevedono esplicitamente che il diritto di accesso si applica ai documenti del secondo e terzo pilastro. L'accesso ai documenti da parte di terzi non dovrebbe essere limitato a quelli inviati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Dato che l'articolo 255 del trattato va considerato come un principio costituzionale (come ad esempio nel caso dell'articolo 202 TCE) i limiti e i diritti sanciti da tale articolo non possono essere modificati da regolamenti adottati sulla base di altre disposizioni dei trattati CE e UE (anche se il trattato non prevede esplicitamente una gerarchia di norme).*

(Emendamento 27)  
Articolo 2 bis (nuovo)

***Principi generali***

***1. Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comprende l'accesso ai documenti pubblicati, l'accesso ai documenti disponibili sul registro nonché ai documenti disponibili su presentazione di domanda scritta.***

***2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di concedere l'accesso ai documenti in virtù della legislazione nazionale.***

***3. Il presente regolamento non autorizza a rifiutare documenti al Parlamento europeo.***

***4. Il presente regolamento non priva i cittadini dell'Unione dei diritti concernenti l'accesso ai documenti acquisiti in virtù di strumenti di diritto internazionale.***

*Motivazione*

*L'articolo 255 si richiama ad un diritto generale di accesso ai documenti delle istituzioni e non fa alcun riferimento ad una "domanda" per ottenerli. L'accesso può essere concesso in altri modi. Il regolamento non deve pregiudicare criteri più estensivi previsti dalle*

legislazioni nazionali in materia di norme di accesso. L'obiettivo del regolamento è applicare e definire i limiti del diritto dei cittadini di accedere ai documenti. Il Parlamento europeo, in quanto organo dotato di poteri di vigilanza, non può essere soggetto alle stesse limitazioni. Il presente regolamento non può e non deve quindi limitare la portata di diritti già esistenti, definiti nel quadro del diritto internazionale, ad esempio dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus in Danimarca, il 25 giugno 1998.

(Emendamento 28)  
Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); ***i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;***

b) “l'istituzione”, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

c) “il Parlamento europeo”, i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo ***in possesso dell'istituzione o da essa prodotto***, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) ***elaborato da una persona, un servizio (unità, divisione, direzione) o un'istituzione in applicazione delle sue norme procedurali o nell'espletamento delle sue mansioni ufficiali, concernente*** aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione. ***Non si considerano "documenti" le informazioni di carattere informale volte a fornire un parere personale o a consentire il libero scambio di idee ("brain storming") all'interno delle istituzioni;***

b) "l'istituzione", il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ***nonché:***  
- ***i loro organi interni e sussidiari (come le commissioni parlamentari, i comitati del Consiglio, i gruppi di lavoro e le Direzioni generali della Commissione),***  
- ***le agenzie create dalle istituzioni e che ad esse rispondono, elencate all'allegato II.***

**Soppresso**

*d) “il Consiglio”, le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;*

*Soppresso.*

*e) “la Commissione”, il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;*

*Soppresso.*

*f) “i terzi”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.*

*c) “i terzi”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.*

*L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.*

#### *Motivazione*

*I documenti devono avere un “autore” che agisce in veste ufficiale ed è responsabile del contenuto e della classificazione. In linea con la prassi vigente, i “documenti interni” non dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.*

*Le “istituzioni” dovrebbero comprendere gli organismi interni e sussidiari che devono essere definiti nel regolamento interno delle istituzioni.*

*Al fine di assicurare che le istituzioni non si sottraggano ai propri obblighi delegando poteri ad organismi ed agenzie, i principi contenuti nel regolamento dovrebbero essere applicati agli organismi che sono stati creati dalle istituzioni e per i quali esse si assumono la responsabilità. Dette agenzie sono definite nell'allegato II.*

***Principi che disciplinano l'accesso***

***1. Tutti i documenti sono accessibili a meno che non si applichino le limitazioni sull'accesso stabilite all'articolo 4 del presente regolamento.***

***2. Se intende limitare l'accesso a un documento, l'istituzione deve classificare il documento non appena prodotto o ricevuto e, al più tardi, quando viene inserito nel registro di cui all'articolo 9. Una classificazione successiva non può limitare l'accesso a un documento, salvo in circostanze eccezionali.***

***La classificazione deve comprendere un riferimento all'esclusione applicata.***

***Quando le condizioni per l'applicazione di un'esclusione sussistono solo per un certo periodo di tempo, la classificazione ha una durata corrispondentemente limitata.***

***3. Al momento della richiesta di divulgazione, l'istituzione deve valutare se continua ad essere applicabile l'esclusione di cui all'articolo 4. In ogni caso, tutte le classificazioni non limitate nel tempo saranno riviste ad intervalli regolari.***

***4. Dopo la scadenza del termine di trent'anni, tutti i documenti sono resi accessibili al pubblico ad eccezione dei seguenti documenti o parti di essi:  
- fascicoli del personale delle istituzioni o documenti contenenti informazioni relative alla vita privata o professionale di una determinata persona o altrimenti coperti dalle norme relative alla***

*protezione dei dati personali;*  
*- documenti che sono stati classificati come riservati o in una categoria di segretezza superiore e che non sono stati declassificati;*  
*- contratti proposti o conclusi dall'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ai sensi delle disposizioni del capo VI del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.*

#### *Motivazione*

*Il principio dovrebbe essere che tutti i documenti delle istituzioni sono pubblici, a meno che l'autore responsabile non li classifichi come non pubblici al momento in cui sono prodotti. La classificazione dovrebbe includere i motivi basati sulle esclusioni di cui all'articolo 4 e il periodo di tempo per il quale la classificazione è valida, facendo riferimento a uno specifico periodo di tempo, alla fase della procedura o a un evento specifico. Al momento della richiesta di un documento sul registro, l'istituzione dovrebbe riesaminare se la classificazione sia corretta. Le eccezioni all'accesso del pubblico di cui all'articolo 4 dovrebbero applicarsi per un periodo massimo di trent'anni. Ciò si basa sulle norme in vigore del regolamento 354/83.*

(Emendamento 30)

Articolo 4

*Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:*

*a) l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:*

- alla pubblica sicurezza,*
- alla difesa e alle relazioni internazionali,*
- alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,*
- agli interessi finanziari o economici,*
  
- alla stabilità monetaria,*
- alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,*
- alle procedure giurisdizionali,*
- alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,*
- allo svolgimento delle procedure*

*L'accesso del pubblico ai documenti può essere limitato per i seguenti motivi:*

- a) l'accesso può essere negato per motivi di interesse pubblico, qualora la divulgazione possa arrecare un significativo pregiudizio*
- alla pubblica sicurezza,*
  - alla stabilità monetaria,*
  - alla difesa e alle questioni militari,*
  
  - agli interessi vitali connessi alle relazioni internazionali dell'UE*

*d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,  
- all'efficace funzionamento delle istituzioni;*

*b) la vita privata e l'individuo, segnatamente in ordine:*

*- ai fascicoli del personale,  
- alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine,  
- alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;*

*c) il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:*

*- ai segreti commerciali, industriali e professionali,  
- alla proprietà intellettuale e industriale,  
- alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,  
- alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;*

*d) la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.*

*b) l'accesso è negato qualora la divulgazione sia contraria alla protezione, a norma di legge, del diritto dell'individuo alla vita privata;*

*c) l'accesso può inoltre essere negato per motivi di protezione del segreto commerciale, qualora quest'ultimo prevalga sull'interesse pubblico e privato alla divulgazione;*

*Soppresso*

#### *Motivazione*

*L'elenco di esclusioni proposto dalla Commissione giustificherebbe l'esclusione di quasi tutti i documenti; inoltre, la proposta non opera una distinzione tra i diversi tipi di presunzione di riservatezza. L'applicazione di un'esclusione dovrebbe essere basata su un raffronto tra gli interessi in causa, e non dovrebbe essere un'esclusione "in assoluto".*

*L'esclusione concernente i documenti di terzi indebolirebbe l'intero concetto di accesso del pubblico ai documenti, e va pertanto soppressa. Ciò non significa che non esistano diritti legittimi di protezione, che devono però essere coperti dalle altre esenzioni.*

*Nessun documento PESC/PESD dovrebbe essere automaticamente escluso dall'accesso del*



*pubblico. Solo quelli contenenti informazioni che potrebbero porre in pericolo delle vite, concernenti operazioni militari o informazioni sensibili rispetto ai paesi terzi, organizzazioni o negoziati internazionali possono essere pienamente o parzialmente esclusi dall'accesso del pubblico, previo esame caso per caso.*

(Emendamento 31)

Articolo 4, paragrafo 2 (nuovo)

***2. Nel considerare l'interesse pubblico della divulgazione del documento, l'istituzione deve anche tener conto dell'interesse specifico di un petizionario, ricorrente o altro beneficiario avente un diritto, un interesse o un obbligo in una determinata questione.***

*Motivazione*

*Le istituzioni dovrebbero tener conto non soltanto dell'interesse pubblico ma anche, se del caso, dell'interesse specifico del richiedente.*

(Emendamento 32)

Articolo 4, paragrafo 3 e 4 (nuovi)

***3. Qualora l'istituzione dia risposta negativa poiché parte del documento è coperta da una delle esclusioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'istituzione fornisce una versione rimaneggiata del documento.***

***4. Qualora sia richiesto l'accesso a un documento elaborato a fini di consultazione interna, l'informazione ivi contenuta su opinioni personali di un funzionario su una data politica può essere divulgata in una veste che non consenta di risalire alla singola persona.***

*Motivazione*

*Laddove parte del documento sia coperta da un'esclusione, l'accesso dev'essere garantito al resto del documento. In talune circostanze può non risultare appropriato divulgare informazioni che consentano di risalire a un singolo funzionario.*

(Emendamento 33)  
Articolo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Il diritto di accesso ai dati personali detenuti dalle istituzioni europee è disciplinato conformemente:***

***- al regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio basato sull'articolo 286 qualora i dati siano trattati in relazione ad attività fondate sul trattato che istituisce la Comunità europea;***

***- ai principi esposti all'allegato III che è applicabile in assenza di norme specifiche adottate sulla base dei trattati.***

*Motivazione*

*Non esistono norme o regolamenti chiari sul diritto di accesso ai dati personali detenuti dalle istituzioni quando esse operano nel quadro del secondo e terzo pilastro.*

(Emendamento 34)  
Articolo 4 ter (nuovo)

***Misure che le istituzioni devono concordare***

***Entro un anno, le istituzioni concordano o modificano gli accordi esistenti sui seguenti elementi comuni che costituiranno la base per l'adozione delle disposizioni interne di cui all'articolo 255:***

***a) norme concordate per la classificazione dei documenti ai quali, previa valutazione, si applicano le esclusioni di cui all'articolo 4 e l'accesso ai quali può essere quindi limitato, fra cui:***

***- il trattamento e la tutela di tali documenti compresi i documenti estremamente confidenziali,***

***- l'applicazione delle classificazioni di sicurezza (segretissimo, segreto,***

*confidenziale o riservato) che indicano il livello di sicurezza nei casi ai quali si applichino le esclusioni di cui all'articolo 4 e dove le restrizioni all'accesso all'interno di un'istituzione o tra le istituzioni siano giustificate,*

*- la trasmissione fra istituzioni di documenti classificati e le procedure relative alla composizione di controversie tra le istituzioni in caso di contestazioni della natura riservata dei documenti compresa, se del caso, la creazione di un'Autorità informativa europea,*

*- le procedure relative alla fornitura di informazioni classificate come riservate ad una commissione ad hoc del Parlamento a seconda della sensibilità dei documenti,*

*b) misure generali sulla produzione, il deposito e la diffusione di documenti (attraverso un'interfaccia comune), ivi comprese le misure sulla qualità della redazione della legislazione e l'archiviazione dei documenti. <sup>1</sup>*

*Gli accordi sono adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata semplificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 2 e dal Parlamento europeo alla maggioranza dei voti espressi. Gli accordi possono essere modificati su richiesta di una delle parti.*

<sup>1</sup> *Così come definite nel regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) n. 354/83 del 1° febbraio 1983 concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea per l'energia atomica.*

#### *Motivazione*

*E' necessario un accordo interistituzionale sulla classificazione e la divulgazione dei documenti. Esso dovrebbe prevedere anche un sistema per risolvere le controversie concernenti la classificazione di un'altra istituzione. Dovrebbe essere chiaro che gli attuali accordi dovranno forse essere modificati, che le categorie di sicurezza dovrebbero applicarsi in circostanze limitate e che le istituzioni dovrebbero poter contestare la natura riservata di documenti di altre istituzioni (ad esempio, quando ricevono una richiesta di documenti)*

(Emendamento 35)

Titolo (nuovo)

**CAPITOLO II**  
**TERZI E STATI MEMBRI**

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 36)

Articolo 4 quater (nuovo)

***Documenti di Stati membri o terzi***

***1. Ogni Stato membro o terzo che trasmetta documenti ad una istituzione indicherà se e quali parti dei documenti non debbano essere divulgati al pubblico.***

***2. I terzi devono richiamarsi alla pertinente esclusione/alle pertinenti esclusioni di cui all'articolo 4 e precisare se la classificazione sia limitata nel tempo.***

***3. Lo Stato membro o i terzi possono presentare una versione "pubblica" che può essere divulgata dall'istituzione.***

***4. Le istituzioni decidono, sulla scorta degli orientamenti da concordare nel quadro di un accordo interistituzionale, se il documento o parte del documento in questione può essere reso pubblico.***

***5. Se l'istituzione decide che, contrariamente al parere dello Stato membro o dei terzi, il documento debba essere divulgato, essa comunica immediatamente ai terzi o allo Stato membro i motivi per cui lo divulga e la data in cui l'informazione sarà divulgata (che non sarà inferiore ad una settimana dalla data della notifica) e il diritto di***

***ottenere provvedimenti provvisori dalla  
Corte di giustizia delle Comunità europee.***

*Motivazione*

*Nel momento in cui lo Stato membro o un terzo inviano un documento ad un'istituzione, dovrebbero già indicare se e quali parti non possano essere divulgate. La decisione definitiva dovrebbe essere adottata dall'istituzione che ha ricevuto una domanda, ma questa deve fornire allo Stato membro o ai terzi la possibilità di ottenere provvedimenti provvisori dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. L'istituzione deciderà se un documento può essere divulgato, ma sarebbe giusto che i documenti di organi diversi venissero trattati in modo diverso, per cui le istituzioni dovrebbero concordare degli orientamenti.*

(Emendamento 37)

Articolo 4 quinquies (nuovo)

***Relazioni con gli Stati membri***

***1. Qualora uno Stato membro riceva una richiesta di documenti ritenuti classificati da un'istituzione e che, secondo la normativa di detto Stato membro, possono essere divulgati, lo Stato membro informa immediatamente l'istituzione.***

***2. Lo Stato membro decide se i documenti o parte dei documenti in questione possano essere divulgati.***

***3. Gli Stati membri e le istituzioni cooperano nell'ambito della divulgazione di informazioni ai cittadini.***

*Motivazione*

*Il regolamento non dovrebbe modificare le norme nazionali sull'accesso ai documenti, ma gli Stati membri devono rispettare lo spirito di leale cooperazione sancito dall'articolo 10 del trattato CE.*

(Emendamento 38)

Titolo (nuovo)

**CAPITOLO III**  
**ACCESSO AI DOCUMENTI**

***Sezione I – Diritto di accesso***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere diviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 39)  
Articolo 4 sexies (nuovo)

***Pubblicazione di documenti nella  
Gazzetta Ufficiale***

***Oltre ai documenti la cui pubblicazione è  
richiesta dall'articolo 254 del trattato CE,  
saranno pubblicati nella Gazzetta  
Ufficiale i documenti di cui all'allegato IV  
compresa eventualmente la data di entrata  
in vigore.***

*Motivazione*

*L'articolo 254 richiede che i regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di codecisione siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Vari altri documenti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale ma, coerentemente con l'articolo 207, le istituzioni dovrebbero essere tenute a pubblicare tutti i documenti "definitivi" concernenti le procedure legislative.*

(Emendamento 40)  
Articolo 5

***Trattamento delle domande iniziali***

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

***In caso di domanda reiterata o  
vertente su documenti voluminosi,  
l'istituzione cerca di giungere ad una  
soluzione consensuale ed equa.***

***Documenti accessibili su presentazione di  
domanda scritta***

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto ***in una delle lingue ufficiali delle istituzioni*** e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda ***ai fini dell'individuazione dei documenti.***

***L'espressione "per iscritto" comprende  
anche le domande su supporto  
elettronico come fax o e-mail.***

2. Mediante risposta scritta ***debitamente motivata***, l'istituzione informa il richiedente, ***entro un mese*** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.
3. In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. ***In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.***
4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.  
***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.***
2. Mediante risposta scritta l'istituzione informa il richiedente, ***entro due settimane*** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima ***e, se accolta, trasmette i documenti entro lo stesso termine.***
3. In caso di risposta negativa, l'istituzione ***precisa i motivi del suo rifiuto, il periodo di tempo durante il quale il documento non può essere divulgato e, ove opportuno, la fonte presso la quale il richiedente può ottenere il documento.***
4. L'istituzione informa ***inoltre*** il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma.
5. ***Qualora l'istituzione ritenga che un documento possa essere divulgato entro sei mesi dal ricevimento della domanda, l'istituzione invia il documento al richiedente entro due settimane dalla data in cui il documento può essere divulgato.***
6. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.
7. ***Il personale delle istituzioni assiste e informa nella misura del possibile i cittadini quanto alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai documenti.***

#### *Motivazione*

*Se si stabilisce un sistema di classificazione, in caso di risposta negativa, la prima risposta dovrebbe allora precisare i motivi del rifiuto, il periodo di tempo durante il quale è valida la*

*classificazione e, qualora il documento sia stato pubblicato o sia disponibile presso un altro organismo, la fonte presso la quale il richiedente potrebbe essere in grado di ottenere il documento.*

*L'istituzione deve inoltre informare il richiedente della facoltà di chiedere una domanda di conferma. Qualora il documento non sia in un certo momento pubblico, ma diventi pubblico dopo un breve periodo di tempo, ad esempio dopo essere stato inviato al destinatario, l'istituzione dovrebbe essere tenuta ad inviare il documento una volta diventato pubblico.*

(Emendamento 41)

Articolo 6

*Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso*

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro **un mese** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, **la domanda s'intende accolta.**

*Trattamento delle domande di conferma*

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro **due settimane** dalla registrazione della medesima **e, se accolta, gli trasmette i documenti entro lo stesso termine di tempo.** Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, **il richiedente ha diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 9 quinquies.**

*Motivazione*

*La risposta dev'essere fornita entro due settimane e, se accolta, i documenti devono essere contestualmente trasmessi. Una risposta negativa dovrebbe includere i motivi del rifiuto ed*



informare il richiedente dei mezzi di ricorso di cui dispone.

(Emendamento 42)

Titolo (nuovo)

*Sezione 2 – Esercizio del diritto di accesso*

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 43)

Articolo 7

1.L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

*Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.*

2. I documenti vengono forniti *in una* versione linguistica *già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.*

*È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.*

1.L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, **compresa una copia elettronica.**

*Nel caso di documenti voluminosi o di un grande numero di documenti, il costo delle copie può essere posto a carico del richiedente. Il costo non deve superare un importo ragionevole non superiore al costo reale di produzione delle copie. Il costo della fornitura di documenti viene determinato annualmente (all'inizio in base a stime) allo scopo di fissare le tariffe da rendere pubbliche. La consultazione in loco sarà gratuita.*

2. I documenti vengono forniti *sul supporto* e nella versione linguistica *richiesti dal richiedente, o nella lingua in cui è stata redatta la domanda, purché tale versione linguistica sia disponibile.*

*I documenti vengono forniti nella forma voluta dal richiedente se disponibili in tale forma, p. es. elettronicamente o in formato alternativo (quale Braille, stampa a grandi caratteri o nastro).*

3. *L'esame parlamentare di tutti i documenti esclusi dall'accesso del*

***pubblico è garantito mediante regolare informazione di un organismo del Parlamento europeo secondo il formato concordato nel quadro dell'accordo interistituzionale approvato ai sensi dell'articolo 4 ter.***

*Motivazione*

*Per non creare inutili ostacoli alla richiesta d'accesso ai documenti è opportuno porre un limite al principio dell'addebito dei costi. La seconda parte del paragrafo 2 viene spostata all'articolo 4, paragrafo 3.*

(Emendamento 44)

Articolo 8

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

***Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto.***

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

***1. Il presente regolamento non interferisce sui diritti esistenti in virtù della proprietà intellettuale o industriale, che tutelano l'informazione contenuta nei documenti.***

***2. Ogni Stato membro o terzo che riceva informazioni a norma del presente regolamento è responsabile del rispetto della legislazione dell'Unione, nazionale o internazionale applicabile in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale.***

*Motivazione*

*La legislazione relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale esiste già e il presente regolamento non dovrebbe modificare la disciplina vigente. Chi divulga l'informazione sarà tenuto a rispettare la legislazione applicabile.*

(Emendamento 45)

Articolo 9

Informazione ***e registri***

Ciascuna istituzione ***prende i provvedimenti necessari per*** informare il

PE 285.961

Informazione

Ciascuna istituzione ***ha la responsabilità di*** informare il pubblico dei diritti contemplati

34/167

RR\424447IT.doc

pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. ***Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.***

dal presente regolamento ***e di pubblicare nella Gazzetta ufficiale:***  
***a) il regolamento interno;***  
***b) la struttura dell'istituzione, compresi i dettagli relativi ai servizi, alle commissioni, ai comitati e ai gruppi ufficiali di lavoro in tutti gli ambiti delle attività dell'Unione;***  
***c) la persona alla quale trasmettere le domande scritte relative ai documenti;***  
***d) gli strumenti di accesso al registro; e***  
***e) un codice di condotta sulla trasparenza destinato ai funzionari.***

#### *Motivazione*

*Le istituzioni hanno la responsabilità di informare il pubblico dei suoi diritti e di fornire informazioni, quali il regolamento, che consentono loro di esercitarli. L'obbligo di istituire un registro è ora previsto dall'articolo 9 bis.*

(Emendamento 46)  
Articolo 9 bis (nuovo)

#### ***Registri***

***1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni istituzione tiene un registro di tutti i documenti da essa detenuti, elaborati, ricevuti e inviati. Tale registro deve essere ampiamente accessibile al pubblico.***

***Un documento è iscritto nel registro non appena l'istituzione o l'organismo ha adottato una decisione formale, archiviato o trasmesso il documento ad altri organismi interni, istituzioni o terzi, o quando sono rispettate le seguenti condizioni:***

- a) una decisione, un impegno contrattuale, un memorandum e altri documenti simili qualora siano stati approvati,***
- b) i processi verbali, qualora siano stati controllati e approvati,***
- c) gli inviti a presentare un'offerta, a fornire informazioni, a formulare***

*commenti su una proposta, qualora siano stati approvati,  
d) i casi di acquisti, qualora l'appalto sia stato aggiudicato,  
e) relazioni, documenti di discussione e documenti simili qualora siano in possesso dell'istituzione o dell'organismo in questione.*

*2. Il registro reca la data in cui il documento è stato prodotto o ricevuto, mentre un titolo ne indica il contenuto e il tipo di classificazione. Se un documento è stato divulgato in seguito a una richiesta, ciò viene notificato e indicato nel registro.*

*Qualora un documento o parti di esso siano soggetti ad un'esclusione di cui all'articolo 4, il registro indica in che misura e per quali motivi è limitato l'accesso al documento.*

*3. I documenti delle istituzioni che devono come minimo essere inclusi nel registro sono elencati all'allegato IV e comprendono tutti i documenti creati dall'istituzione nel corso di una procedura per l'adozione di misure giuridicamente vincolanti, in particolare ogni proposta, parere, documento di lavoro, ordine del giorno, documento destinato ad essere discusso in riunioni ufficiali, processo verbale, dichiarazione e posizione degli Stati membri.*

*4. Ogniqualvolta possibile i documenti sono resi immediatamente accessibili via Internet e mediante altre forme di telecomunicazione informatica. I documenti di cui al paragrafo 2 vengono messi direttamente a disposizione a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo.*

*Motivazione*

*L'accesso on-line attraverso un registro consentirebbe ai cittadini di accedere ai documenti senza dover presentare domanda formale. Il registro potrebbe quindi fungere da interfaccia tra la produzione e il deposito di documenti delle istituzioni.*

(Emendamento 47)

Titolo (nuovo)

***Sezione 3 – Responsabili  
dell'informazione***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni*

(Emendamento 48)

Articolo 9 ter (nuovo)

***Nomina e funzioni del responsabile  
dell'informazione***

***1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni istituzione dell'Unione nomina almeno una persona di grado adeguato come responsabile dell'informazione, con il compito di:***

***(a) decidere in merito alla risposta da dare a domande di conferma e garantire la corretta applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 4;***

***(b) assicurare in modo indipendente l'applicazione interna delle norme in materia di trasparenza e verificare la tenuta del registro dei documenti per l'istituzione;***

***(c) garantire che le risposte ai cittadini rispettino le norme in materia linguistica di cui all'articolo 21 del trattato CE e prestare assistenza ai cittadini che richiedono ulteriori informazioni su un argomento cui l'istituzione è interessata.***

**2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le istituzioni adottano tutte le iniziative e misure necessarie per soddisfare le richieste di divulgazione di documenti.**

**3. Il responsabile dell'informazione è dotato del personale e delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.**

**4. Ulteriori norme relative al responsabile dell'informazione saranno definite nelle norme interne dell'istituzione o dell'organismo.**

#### *Motivazione*

*Le decisioni relative alle domande di conferma devono essere adottate in modo indipendente da un funzionario di grado sufficientemente elevato. Questi dovrebbe essere investito di altre funzioni ai fini dell'applicazione del regolamento da parte dell'istituzione, tra cui il trattamento di controversie all'interno dell'istituzione sulla corretta classificazione dei documenti e la richiesta di parere al garante europeo dell'informazione. Le norme interne dovrebbero contemplare le qualifiche, la nomina, la destituzione, l'indipendenza, le mansioni, i compiti e i poteri del responsabile dell'informazione.*

(Emendamento 49)

Titolo (nuovo)

### **CAPITOLO III MEZZI DI RICORSO E RELAZIONI**

#### *Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 50)

Articolo 9 quinquies (nuovo)

#### **Mezzi di ricorso**

**1. Qualora il richiedente riceva una risposta negativa a una domanda di conferma, egli può quindi,**

*conformemente all'articolo 195 del trattato CE, rivolgersi al Mediatore affinché questi esamini se sussista un caso di cattiva amministrazione.*

- 2. Qualora il richiedente riceva una risposta negativa a una domanda di conferma, egli può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, conformemente all'articolo 230.*
- 3. Qualora decida di divulgare un documento contro il desiderio di terzi, l'istituzione concede a questi ultimi almeno una settimana durante la quale presentare domanda volta ad ottenere provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243.*
- 4. Il Consiglio esamina se occorra apportare modifiche ai regolamenti della Corte e del Tribunale europei in relazione all'accesso ai documenti, soprattutto per quanto riguarda i documenti riservati e i costi nei casi di trasparenza.*

#### *Motivazione*

*Il regolamento dovrebbe precisare chiaramente i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini. I ricorsi possono essere presentati sia da coloro cui è stato rifiutato l'accesso sia da coloro le cui informazioni dovrebbero essere divulgate. La possibilità di ricorso alla Corte di giustizia dovrebbe garantire che non si abusi del sistema di esclusioni.*

(Emendamento 51)  
Articolo 9 sexies (nuovo)

#### *Relazioni*

- 1. Entro un periodo di tre anni le istituzioni elaborano una relazione contenente tutte le misure adottate in esecuzione del presente regolamento.*
- 2. Ogni istituzione presenta ogni anno al Parlamento europeo una relazione,*

*riguardante l'anno precedente,  
contenente il numero dei casi in cui  
l'istituzione ha rifiutato l'accesso ai  
documenti e i motivi di tali rifiuti.*

*Motivazione*

*Il regolamento deve prevedere obblighi di notifica.*

(Emendamento 52)

Titolo (nuovo)

***Disposizioni transitorie***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 53)

Articolo 10

***Attuazione***

***Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal ..... [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].***

***Soppresso***

*Motivazione*

*Logicamente le disposizioni sull'entrata in vigore dei regolamenti interni dovrebbero essere successive alle disposizioni sull'entrata in vigore del regolamento.*



(Emendamento 54)  
Articolo 11

Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ***Esso si applica a decorrere dal ..... [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].***

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

*Motivazione*

*Qualsiasi disposizione transitoria dovrebbe essere inserita negli articoli pertinenti.*

(Emendamento 55)  
Articolo 11 bis (nuovo)

***Attuazione***  
***Ogni istituzione adotta nel suo regolamento disposizioni di attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni entrano in vigore il ... [entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].***

*Motivazione*

*Occorre adeguare i regolamenti interni per renderli conformi al presente regolamento.*

(Emendamento 56)  
Articolo 11 ter (nuovo)

***A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti atti:***

***a) decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio,***

*modificata con decisione del Consiglio del 14 agosto 2000<sup>1</sup>,*

*b) decisione della Commissione 94/90/CE, CECA, Euratom dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup>,*

*c) decisione del Parlamento europeo 97/632/CE, CECA, Euratom del 10 luglio 1997 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>.*

*d) Decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 concernente la riservatezza di taluni documenti [SCH/Com-ex(93) 22 rev]<sup>4</sup>,*

*e) Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 concernente la riservatezza di taluni documenti [SCH/Com-ex(98) 17 rev]<sup>5</sup>,*

*f) Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio del 1 febbraio 1983 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica<sup>6</sup>.*

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43; decisione modificata con decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 352 del 14.12.1996, pag. 19) e con decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58; decisione modificata con decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

<sup>4</sup> GU ... del 22.9.2000.

<sup>5</sup> GU ... del 22.9.2000.

<sup>6</sup> GU ...

### *Motivazione*

*Le norme esistenti devono essere abrogate altrimenti i cittadini si ritroverebbero dinanzi a una situazione confusa. Occorre inoltre abrogare la recente decisione del Consiglio sui documenti in materia di sicurezza e difesa. Le norme sull'accesso ai documenti di Schengen che sono entrate a far parte dell'acquis comunitario devono essere abrogate. Analogamente le norme delle istituzioni sugli archivi della Comunità devono essere abrogate in quanto non più necessarie.*

(Emendamento 57)  
Articolo 11 ter (nuovo)

***11 ter. In qualità di istituzione responsabile per Europol, il Consiglio esaminerà entro un anno sulla base di un proposta della Commissione o di uno Stato membro le modifiche necessarie a rendere l'Atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol<sup>1</sup> compatibile con i principi di cui al presente regolamento.***

---

<sup>1</sup> GU C 26 del 30.01.1999.

*Motivazione*

*Anche le norme sull'accesso ai documenti di Europol dovrebbero essere coerenti con il regolamento.*

(Emendamento 58)  
Allegato I (nuovo)

***Norme specifiche***

*Motivazione*

*Il presente elenco dev'essere definito di concerto con la Commissione e il Consiglio sulla base di un esame caso per caso<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> *L'elenco indicativo e non esaustivo della Commissione indica che le norme in appresso vengono trattate come norme speciali.*

- 1. Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (Gazzetta ufficiale L 83 del 27/03/1999, pag. 0001 - 0009)*
- 2. Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (Gazzetta ufficiale L 82 del 22/03/1997, pag. 0001 - 0016)*
- 3. Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (Gazzetta ufficiale L 136 del 31/05/1999, pag. 0001 - 0007)*
- 4. Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (Gazzetta ufficiale L 290 del 23/10/1997, pag. 0001 - 0007)*

(Emendamento 59)  
Allegato II (nuovo)

*Agenzie*

*CEDEFOP – Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale*

*Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*

*Agenzia europea dell'ambiente*

*Fondazione europea per la formazione*

*Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze*

*Agenzia europea di valutazione dei medicinali*

*Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi e disegni)*

*Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro*

*Ufficio comunitario delle varietà vegetali*

*Centro di traduzione degli organismi dell'Unione*

*Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia*

- 
5. *Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità (Gazzetta ufficiale L 126 del 20/05/1999, pag. 0001 - 0003)*
  6. *Decisione n. 359/83/CECA della Commissione dell'8 febbraio 1983 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Gazzetta ufficiale L 043 del 15/02/1983, pag. 0014 - 0015)*
  7. *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Gazzetta ufficiale L 281 del 23/11/1995, pag. 0031 - 0050)*
  - [8. *Decisione della Commissione 94/810/CECA, CE del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri- auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione]*
  - [9. *Norme sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale]*

*Motivazione*

*Gli organismi e le agenzie creati dalle istituzioni non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del regolamento. Pur non essendo esplicitamente citati all'articolo 255, non inserirli significherebbe pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del trattato.*

(Emendamento 60)

Allegato III

***Accesso ai dati personali di cui all'articolo 4 bis***

***1. Le persone interessate devono essere informate della raccolta di dati personali che li riguardano e del loro eventuale trattamento, a meno che la fornitura di tale informazione non sia impossibile o comporti sforzi sproporzionati.***

***2. L'informazione da fornire ai sensi del paragrafo 1 deve essere quella necessaria, viste le circostanze specifiche della raccolta dei dati, a garantire alla persona in questione che i dati sia trattati in modo corretto.***

***3. Tutte le persone interessate hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di ricevere in forma comprensibile, senza vincoli, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi dati che li riguardano e ottenere, se del caso, la rettifica di dati incompleti o inesatti e la cancellazione di dati trattati illegalmente.***

***4. L'accesso può essere diretto o indiretto, ad esempio attraverso un'autorità di vigilanza, e può unicamente essere soggetto a restrizioni connesse con l'oggetto o la natura specifica dello strumento in questione.***

***5. Altri principi da sviluppare.***

*Motivazione*

*Vedasi l'emendamento33 di Elena Ornella Paciotti (articolo 4 bis (nuovo)).*

(Emendamento 61)  
Allegato IV

*Pubblicazione di documenti nella  
Gazzetta Ufficiale*

*Atti finali*

- a) *i regolamenti, le direttive e le decisioni di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom;*
- b) *le decisioni-quadro, le decisioni e le convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;*
- c) *le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;*
- d) *gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità o a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea;*
- e) *le direttive diverse da quelle di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni diverse da quelle di cui all'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri;*

*Proposte*

- f) *le proposte della Commissione di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE;*
- g) *le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE e a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;*

### *Posizioni comuni*

- h) le posizioni comuni adottate dal Consiglio in base alle procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, i motivi sottesi a tali posizioni comuni nonché le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;*
- 2. Saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a meno che il Consiglio e il Coreper decidano a maggioranza qualificata, caso per caso, di non pubblicarli nella Gazzetta Ufficiale, i seguenti documenti*
    - a) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea nonché le misure di applicazione di tali azioni comuni;*
    - b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto al primo trattino dell'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;*
    - c) qualsiasi misura di applicazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e qualsiasi misura di applicazione di convenzioni stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea.*
  - 3. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organismo investito di poteri decisionali, il Consiglio decide, all'atto della conclusione di tale accordo, se le decisioni che tale organismo adotterà debbano essere*

*pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.*

*Motivazione*

*Questo elenco si basa sul regolamento del Consiglio.*

(Emendamento 62)

Allegato V

***Documenti da inserire come minimo nel registro***

- ***tutti i documenti creati nel corso di una procedura per l'adozione di misure giuridicamente vincolanti,***
- ***tutti i documenti relativi alla formulazione e all'adozione di una politica o di una strategia,***
- ***tutti i documenti relativi all'attuazione del diritto dell'Unione,***

*Motivazione*

*Le categorie di documenti che devono essere accessibili attraverso il registro devono essere elencate in un allegato.*



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000)0030 – C5-0057 – 2000/0032(COD))**

#### **(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 30)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 255 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0057/2000),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A5-0318/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 177 del 27.6.2000, pag. 70.

13 ottobre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL'UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 – 0032(COD))

Relatrice per parere: Cecilia Malmström

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 12 luglio 2000 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha nominato relatrice per parere Cecilia Malmström.

Nelle riunioni del 19 settembre e dell'11 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente), Baroness Nicholson of Winterbourne e Catherine Lalumière (vicepresidenti), Cecilia Malmström (relatrice per parere), Sir Robert Atkins (in sostituzione di Silvio Berlusconi), Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, Emma Bonino, Andre Brie, María Carrilho (in sostituzione di Rosa M. Díez González), Gunilla Carlsson, Daniel Marc Cohn-Bendit, Ozan Ceyhun (in sostituzione di Elisabeth Schroedter, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Andrew Nicholas Duff (in sostituzione di Francesco Rutelli), Olivier Dupuis (in sostituzione di Karel C.C. Dillen), Pere Esteve, Giovanni Claudio Fava (in sostituzione di Sami Nair), Pernille Frahm (in sostituzione di Efstratios Korakas), Michael Gahler, Jas Gawronski, Vitalino Gemelli (in sostituzione di The Lord Bethell), Alfred Gomolka, Bertel Haarder, Klaus Hänsch, Magdalene Hoff, Alain Lamassoure, Pedro Marset Campos, Linda McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Philippe Morillon, Pasqualina Napolitano, Raimon Obiols i Germa, Arie M. Oostlander, Reino Kalervo Paasilinna (in sostituzione di Mário Soares), Hans-Gert Poettering, Jacques F. Poos, Luís Queiró, Mechtild Rothe (in sostituzione di Jan Marinus Wiersma), Lennart Sacrédeus (in sostituzione di José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra), Tokia Saïfi (in sostituzione di Jacques Santer), Jannis Sakellariou, Jürgen Schröder, Ioannis Souladakis, Francesco Enrico Speroni, Ursula Stenzel, Hannes Swoboda, Freddy Thielemans, Gary Titley, Johan Van Hecke, Geoffrey Van Orden, Matti Wuori e Christos Zacharakis.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

### Introduzione

Le attività della vita pubblica interessano tutti i cittadini. Ciò è vero sia a livello locale e regionale che a livello nazionale ed europeo. L'accesso ai documenti, in quanto consente di acquisire una comprensione approfondita delle attività delle istituzioni pubbliche, costituisce uno dei fondamenti di una società democratica. Assicurando un controllo pubblico si garantisce l'apertura e la trasparenza nelle attività delle autorità pubbliche. Un libero dibattito può essere alimentato e prosperare solo accordando ai cittadini il diritto di partecipazione alla vita pubblica.

Le ricerche hanno messo in evidenza un chiaro rapporto tra un'amministrazione aperta e un basso livello di corruzione. Il sapere che dei documenti e della corrispondenza possono essere controllati può agire da deterrente per funzionari e politici che intendano abusare del proprio potere e della propria influenza, e in tal modo contribuisce a ridurre la corruzione e la cattiva amministrazione. La trasparenza nelle istituzioni pubbliche dev'essere considerata come un mezzo necessario per garantire lo Stato di diritto, l'efficienza e un dibattito democratico, anche a livello europeo.

Nello scorso decennio le accresciute competenze e il nuovo ruolo dell'Unione europea hanno intensificato l'interesse del pubblico per il processo di integrazione europea. Il recente sviluppo ha anche fatto sì che si levassero voci critiche contro l'amministrazione dell'UE essendo molte istituzioni prive di una regolamentazione completa sull'accesso ai documenti, nonché di una cultura del lavoro contraddistinta dalla trasparenza. Vi è la necessità di una normativa che indichi regole chiare ed esaustive per l'accesso ai documenti, che faccia della trasparenza la regola generale - e del segreto l'eccezione. Tale regolamentazione svolgerebbe inoltre un ruolo importante nell'attuale riforma dell'amministrazione europea, avvicinandola ai suoi cittadini.

### La base giuridica

Il trattato di Amsterdam ha innanzitutto modificato il secondo paragrafo dell'articolo 1 del TUE in modo da fare presente che le decisioni dell'Unione devono essere prese non solo il più vicino possibile ai cittadini, ma anche nel modo più trasparente possibile. Inoltre, *è stato aggiunto al TCE un nuovo articolo 255 che stabilisce per i cittadini dell'Unione e le persone fisiche o giuridiche che in essa risiedono il diritto di accesso ai documenti del PE, del Consiglio e della Commissione*. Spetta al Consiglio determinare, entro un periodo di due anni e in codecisione con il PE, i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso, mentre ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. A tale proposito, una dichiarazione allegata all'atto finale relativa all'articolo 255 del TCE permette a uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza suo accordo.

L'introduzione della trasparenza e dell'apertura nelle procedure delle Istituzioni quali principi

dell'Unione europea, come pure l'inclusione nel trattato del principio dell'accesso ai documenti delle istituzioni costituiscono indubbiamente dei passi importanti verso una maggiore apertura. Anche il fatto che spetti al Consiglio, in codecisione con il Parlamento, di stabilire i principi generali e le limitazioni a tale diritto di accesso rappresenta un passo nella giusta direzione. E' tuttavia deplorabile che venga lasciata ai regolamenti interni la facoltà di definire le misure di attuazione, cosa alla quale il Parlamento si oppone esplicitamente.

E' molto importante il fatto che il nuovo regolamento verrà applicato da tutte le istituzioni europee in un'ottica di buona amministrazione, anche se l'articolo 255 TCE fornisce una base giuridica che copre soltanto la Commissione, il Consiglio e il Parlamento. Per garantire il diritto di accesso a documenti detenuti da tutte le istituzioni comunitarie si dovrebbe chiedere alla commissione di presentare una proposta di un regolamento aggiuntivo, basata sull'articolo 308 TUE.

### **La proposta della Commissione**

Secondo la proposta della Commissione, il regolamento si applica soltanto a documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. *La legislazione copre tutti i documenti detenuti dalle tre istituzioni.* Tale estensione della portata del sistema di accesso costituisce un grosso passo in avanti rispetto all'attuale sistema che contempla unicamente i documenti prodotti dalle istituzioni. Resta tuttavia inteso che non sarà consentito l'accesso a un documento ricevuto da un terzo qualora esso rientri in uno dei casi di eccezione previsti dall'articolo 4. In caso di dubbio, l'istituzione provvederà preventivamente a consultare il terzo autore del documento, pur riservandosi, in mancanza di risposta, la decisione finale di autorizzare o no la consultazione del documento. L'accesso ai documenti di terzi sarà limitato a quelli trasmessi all'istituzione posteriormente all'entrata in applicazione del presente regolamento.

*Secondo la definizione proposta, il termine "documento" designa qualsiasi contenuto informativo, quale che ne sia il supporto. Sono contemplati solo i documenti amministrativi, vale a dire qualsiasi documento relativo a una materia di competenza dell'istituzione, esclusi i documenti a uso interno in cui siano espressi scambi di opinione, riflessioni individuali o pareri formulati liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e deliberazioni interne, nonché messaggi informali inviati in particolare per posta elettronica, assimilabili a conversazioni telefoniche.*

Dato che il compito principale della commissione per gli affari esteri è di concentrarsi sull'accesso del pubblico ai documenti aventi per oggetto la politica estera e di sicurezza comune, le posizioni generali della relatrice alla proposta sono riportate nelle motivazioni dei singoli emendamenti.

### **Portata del regolamento nel campo della PESC**

L'articolo 28, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea prevede espressamente che il diritto di accesso si applichi anche ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune. Non vi è quindi da stupirsi che nella sentenza 19 luglio 1999 nella causa T-14/98 Hautala /

Consiglio, il Tribunale di primo grado abbia accettato che documenti relativi a temi di sicurezza e di affari esteri rientrino anch'essi nella portata generale delle norme di accesso e non costituiscano una categoria esclusa per motivi di interesse pubblico.

E' pertanto inaccettabile la decisione adottata dal Consiglio il 14 agosto 2000 che esclude tutti i documenti PESD dall'accesso del pubblico. La risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2000 sulle azioni esterne dell'UE deplora tale decisione.

La proposta della Commissione prevede un certo numero di eccezioni al diritto d'accesso ai documenti, fondate su un "test di pericolosità". Ciò significa che l'accesso ai documenti richiesti viene concesso, purché la loro divulgazione non rischi di ledere certi interessi specifici, espressamente indicati nell'articolo 4. Per quanto riguarda la PESC, tale articolo afferma che *le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, segnatamente in ordine alla difesa e alle relazioni internazionali nonché alla riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.*

In questo campo, tutte le legislazioni nazionali prevedono dei limiti all'accesso a documenti relativi alla politica estera e di sicurezza. Restrizioni del genere sono necessarie anche in relazione alla politica europea di sicurezza e di difesa e dovrebbero essere prescritte come eccezioni chiare e dettagliate al principio del pubblico accesso. Consentendo alle istituzioni di limitare l'accesso ai documenti per motivi di difesa e questioni militari o interessi vitali connessi alle relazioni internazionali dell'UE è possibile garantire la necessaria riservatezza, qual è richiesta dalla NATO. Contrariamente alla recente decisione adottata dal Consiglio, tale eccezione consentirebbe l'accesso a documenti relativi alla gestione delle crisi non militari. Tutte le richieste di accesso ai documenti, indipendentemente dalla classificazione del documento, dovrebbero essere trattate caso per caso.

Sfortunatamente, *la proposta della Commissione non parla della riservatezza.* Cosa anche peggiore, il Consiglio ha recentemente reagito unilateralmente producendo una prima decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante della PESC del 27 luglio 2000 relativa alle misure per la protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio. Una seconda decisione del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio è stata inoltre emanata il 14 agosto. E' vero che queste due decisioni fanno riferimento al regolamento del Consiglio. Ciononostante è ovvio che queste due decisioni estemporanee non potrebbero né eludere le disposizioni dell'articolo 255 TCE - che implicano la codecisione - né potrebbero unilateralmente ed "ex ante" influenzare la portata del futuro regolamento oggetto di discussione. E' quindi indispensabile trovare quanto prima possibile una soluzione negoziale con il Consiglio, nel quadro del dialogo interistituzionale che si svolge regolarmente tra le due istituzioni, e prima del 23 ottobre, termine di scadenza per investire della questione la Corte di giustizia.

### **Controllo parlamentare dei documenti PESD e meccanismi di controllo**

Nella sua recente risoluzione del 6 settembre sulle priorità dell'UE in materia di azioni esterne il PE ha esortato con urgenza il Consiglio ad affrontare le questioni relative al controllo

parlamentare della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e ha deplorato la decisione del Consiglio di escludere i documenti PESD dall'applicazione della decisione del Consiglio sull'accesso ai documenti. Tale necessario controllo parlamentare dei documenti classificati come segreti ed esclusi dall'accesso del pubblico potrebbe essere svolto da uno dei seguenti organi "ad hoc":

- la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa nel suo complesso;
- l'Ufficio di presidenza ampliato di tale commissione;
- la Delegazione permanente "ad hoc" per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO attualmente in corso di creazione all'interno della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- una commissione speciale composta di un minimo di 5 e un massimo di 7 membri delle commissioni maggiormente interessate (segnatamente AFET, LIBE e CONST). In alternativa, tale commissione potrebbe essere costituita dai capi dei gruppi politici.

### **Registri**

La proposta della Commissione indica che per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

Tutti i documenti detenuti da un'istituzione dovrebbero essere inclusi nel registro. Ciò si applica anche ai documenti classificati, l'accesso ai quali può essere negato per taluni motivi. Avendo la possibilità di accedere a un registro pubblico comprendente tutti i documenti, i cittadini possono ottenere un quadro chiaro delle attività di un'istituzione nonostante il fatto che non tutti i documenti siano divulgati.

### **Disbrigo delle richieste**

Le richieste di documenti dovrebbero essere esaminate rapidamente dalle istituzioni, in non più di due settimane. Per ogni risposta negativa a una richiesta l'istituzione deve fornire le ragioni del rifiuto di accesso. I cittadini dovrebbero anche essere informati su come presentare domanda di conferma della decisione e su quali siano gli altri mezzi di ricorso.

Le istituzioni devono compiere ulteriori preparativi per dare attuazione alla nuova regolamentazione in conseguenza della quale il numero di richieste di accesso potrebbe aumentare notevolmente, portando indubbiamente a una maggior mole di lavoro per parecchi funzionari delle istituzioni. A tale proposito è molto importante ottenere il sostegno al principio dell'accesso del pubblico tra i funzionari coinvolti. Si dovrebbero organizzare programmi di "addestramento alla trasparenza" per tutti i pubblici funzionari che hanno a che fare con l'accesso ai documenti, in cui venga fornita una formazione sulle conseguenze pratiche del regolamento, nonché sulla concezione che ne sta alla base. Ciò può portare a un disbrigo più efficiente delle richieste e a una migliore tutela dei diritti del singolo riconosciuti dalla legge. Si dovrebbe evitare con la massima cura di creare delle nuovi apparati burocratici solo per trattare le richieste di documenti.

Le istituzioni europee sono poco familiari per la maggior parte dei cittadini. E' pertanto importante che tutti i funzionari abbiano uno spirito di servizio e siano incoraggiati ad assistere i cittadini su come e a chi rivolgere le richieste di accesso ai documenti. Il Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore fornisce in tal senso raccomandazioni esaurienti alle istituzioni.

### **Conclusioni e proposte**

L'apertura e la massima trasparenza anche nelle questioni PESC non deve costituire l'eccezione bensì la preoccupazione principale della proposta di regolamento. Il diritto di accesso al pubblico si applica anche a documenti relativi alla PESC.

La deroga al succitato principio generale prevista all'articolo 4 volta a limitare l'accesso a documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alla difesa e alle relazioni internazionali andrebbe interpretata in senso molto ristretto. In ogni caso tale deroga non va applicata alle materie PESC prese in blocco. Solo i documenti la cui divulgazione potrebbe nuocere a operazioni militari, mettere a rischio vite umane o pregiudicare interessi vitali delle relazioni dell'UE (informazioni delicate concernenti relazioni con i paesi terzi, organizzazioni internazionali, negoziati ecc.) potrebbero essere esclusi dall'accesso al pubblico. In tal caso, l'istituzione che rifiuta di concedere accesso al documento richiesto espone i motivi del suo rifiuto, adduce prove specifiche e informa il richiedente sui mezzi di ricorso a sua disposizione. Ciascuna richiesta dovrebbe essere trattata singolarmente.

Il registro pubblico dei documenti detenuti da ciascuna istituzione dovrebbe contenere riferimenti a tutti i documenti detenuti, comprese le informazioni classificate. In caso di documenti classificati bisognerebbe menzionare i motivi del rifiuto.

I funzionari che si occupano dell'accesso ai documenti dovrebbero essere sottoposti a uno speciale "addestramento alla trasparenza" che fornisca una maggiore comprensione del nuovo regolamento. L'istituzione deve inoltre garantire che tutti i funzionari siano in grado di informare i cittadini su come e dove rivolgere le richieste di accesso ai documenti.

Tra le possibilità attualmente esistenti il modo più conveniente per garantire il necessario controllo parlamentare dei documenti PESC classificati esclusi dall'accesso al pubblico potrebbe essere quello di far intervenire la Delegazione permanente "ad hoc" per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO, che risponde direttamente alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa nonché alla Plenaria.

Ciononostante, qualora si dovesse istituire un siffatto quadro parlamentare per garantire il controllo parlamentare di tutti i documenti classificati esclusi dall'accesso al pubblico, la migliore formula potrebbe essere quella della summenzionata commissione speciale composta di un minimo di 5 e un massimo di 7 membri delle commissioni più coinvolte, o dei capi dei gruppi politici. Tale commissione speciale risponderebbe direttamente alla Plenaria.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Prima del primo considerando, considerando 0 (nuovo)

***0) La fiducia nell'Unione europea e nelle sue istituzioni può essere garantita solo se si ha a tutti i livelli un dibattito politico e un processo decisionale aperto e democratico.***

*Motivazione*

*Un dibattito autenticamente democratico non può svilupparsi nell'Unione europea senza istituzioni trasparenti. Garantire tale dibattito è tuttavia importante per guadagnare la fiducia soprattutto dei giovani, che sono il futuro dell'Europa.*

(Emendamento 2)

Considerando 3 bis (nuovo)

***3 bis) Le regole sull'accesso del pubblico ai documenti dovrebbero essere redatte nella maniera più chiara possibile. Esse dovrebbero definire i limiti dell'accesso nonché la procedura dei ricorsi.***

*Motivazione*

*Tali regole sono rivolte a un vasto pubblico che potrebbe essere interessato a richiedere l'accesso ai documenti. E' pertanto particolarmente importante che sia chiaro e facilmente comprensibile per tutti gli eventuali utenti quali diritti hanno e come possono eventualmente farli applicare.*

(Emendamento 3)

Considerando 10

10) Onde garantire il pieno rispetto del

10) Onde garantire il pieno rispetto del

<sup>1</sup> GU C 177 del 27.6.200, pag. 70.



diritto d'accesso, è opportuno conservare l'attuale procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore, ***ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.***

diritto d'accesso, è opportuno conservare l'attuale procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore (***resto soppresso***).

#### *Motivazione*

*La mancata risposta non dovrebbe mai essere trattata come una decisione positiva dato che ciò potrebbe danneggiare gli interessi tutelati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.*

(Emendamento 4)

Considerando 11 bis (nuovo)

***11 bis) Ogni istituzione dovrebbe incoraggiare e formare il personale interessato ad aiutare e ad assistere i cittadini che cercano di esercitare i propri diritti derivanti dal presente regolamento.***

#### *Motivazione*

*Queste norme sono dirette a un vasto pubblico che potrebbe essere interessato a chiedere accesso ai documenti. E' pertanto particolarmente importante che il personale che lavora nelle istituzioni possa aiutare i cittadini ad ottenere accesso ai documenti.*

(Emendamento 5)

Considerando 12

12) Il presente regolamento ***non si prefigge di modificare le*** normative nazionali in materia di accesso ai documenti. ***Tuttavia è evidente che in virtù del*** principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, ***questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.***

12) Il presente regolamento ***non*** modifica le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. ***Coerentemente con*** il principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri ***all'articolo 10 del trattato CE e con la dichiarazione 35 allegata al trattato sull'Unione europea le istituzioni dovranno tener conto del parere dell'autore prima di adottare la decisione finale sull'accessibilità dei documenti. Nel contempo le istituzioni interessate devono rispettare il diritto degli Stati membri di garantire l'accesso conformemente alla propria legislazione nazionale.***

*Motivazione*

*Il regolamento non dovrebbe pregiudicare livelli più ampi di accesso ai sensi della legislazione nazionale. Pertanto, il campo di applicazione della legislazione nazionale che concede l'accesso ai documenti non dovrebbe essere limitato dal regolamento.*

(Emendamento 6)

Articolo 3, lettere c), d), e) ed ultimo comma

*c) “il Parlamento europeo”, i suoi organi (soppresso)  
(in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;*

*d) “il Consiglio”, le varie composizioni in (soppresso)  
cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;*

*e) “la Commissione”, il collegio, i suoi (soppresso)  
membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;*

*L'elenco dei comitati di cui al primo (soppresso)  
comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.*

*Motivazione*

*Le tre istituzioni e i loro organi interni dovrebbero essere coperti, ma una definizione descrittiva non è necessaria.*

(Emendamento 7)

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis) Il personale delle istituzioni assiste e informa i cittadini nella misura del***

***possibile su come e dove sia possibile  
presentare domande di accesso ai  
documenti.***

*Motivazione*

*L'istituzione di procedure interne coerenti e, in particolare, di un registro completo dei documenti da parte di ciascuna istituzione ridurrebbe notevolmente il tempo necessario per il trattamento delle richieste.*

(Emendamento 8)  
Articolo 6

*Trattamento delle domande di conferma e  
mezzi di ricorso*

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro ***un mese*** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di ***un mese***, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.***

*Trattamento delle domande di conferma e  
mezzi di ricorso*

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro ***due settimane*** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di ***due settimane***, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

*Motivazione*

*Il limite di un mese per la risposta delle istituzioni non può essere considerato idoneo per un'amministrazione moderna ed efficiente. L'istituzione di procedure interne coerenti e, in particolare, di un registro completo dei documenti da parte di ciascuna istituzione ridurrebbe notevolmente il tempo necessario per il trattamento delle richieste. La disposizione concernente l'effetto giuridico di un'assenza di risposta a nome dell'istituzione andrebbe soppressa in quanto non dovrebbe essere prevista in un regolamento quale alternativa alla*

*risposta di una domanda. Dovrebbe essere soppressa in quanto contraria all'obiettivo del regolamento la facoltà di presumere che una domanda sia stata ritirata qualora il richiedente non reagisca entro un termine prefissato a una risposta negativa a una domanda. L'assenza di risposta non dovrebbe mai essere trattata come una decisione positiva in quanto ciò potrebbe danneggiare gli interessi che sono tutelati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.*

(Emendamento 9)

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Il controllo parlamentare di tutti i documenti esclusi dall'accesso al pubblico dovrebbe essere garantito informando periodicamente le commissioni maggiormente interessate in riunioni a porte chiuse, l'Ufficio di presidenza ampliato di tali commissioni o una commissione speciale a seconda del tipo e dell'argomento del documento in parola. .***

*Motivazione*

*Il controllo parlamentare sarebbe garantito a diversi livelli in base al tipo di documento e alla sua classificazione.*

(Emendamento 10)

Articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo)

***2 ter. Una versione pubblicata del documento richiesto sarà fornita se parte del documento è coperta da una delle eccezioni di cui l'articolo 4.1. Se il documento richiesto è coperto dall'articolo 4.2 sarà fornito un sunto del suo contenuto.***

*Motivazione*

*Nei casi in cui pubblicando un documento sia impossibile cancellare le tracce che consentono di risalire a singoli funzionari, l'istituzione fornirà almeno un sunto del contenuto di tale documento.*

(Emendamento 11)

Articolo 8

*Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico*

*Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto.*

*Riproduzione per profitto commerciale*

*Il presente regolamento non interferisce con i diritti vigenti per quanto riguarda documenti o informazioni contenute in documenti che le istituzioni hanno ricevuto da terzi in virtù della legislazione sulla proprietà intellettuale o industriale.*

*Motivazione*

*La proposta della Commissione è di gran lunga troppo vaga e potrebbe, così com'è, essere utilizzata anche contro il normale uso giornalistico di un documento a scopo di informazione del pubblico.*

(Emendamento 12)

Articolo 9

*Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.*

*Ogni istituzione tiene un registro di tutti i documenti elaborati, ricevuti e trasmessi dall'istituzione. I documenti sono iscritti nel registro allorché sono completati o ricevuti. Tale registro è facilmente accessibile a tutti i cittadini e specifica la classificazione di riservatezza di ciascun documento.*

*Motivazione*

*E' indispensabile stabilire il momento esatto in cui un documento viene iscritto nel registro.*

16 ottobre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 def./2 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

Relatrice per parere: Diemut R. THEATO

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 1° settembre 2000 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatrice per parere Diemut R. THEATO.

Nelle riunioni del 19 settembre 2000 e dell'11 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Diemut R. Theato (presidente e relatrice per parere), Herbert Bösch (vicepresidente), Lousewies van der Laan (vicepresidente), Freddy Blak (vicepresidente), Mogens N.J. Camre (in sostituzione di Isabelle Caullery), Bert Doorn (in sostituzione di Raffaele Costa), Anne Ferreira, Salvador Garriga Polledo (in sostituzione di Thierry B. Jean-Pierre), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, Brigitte Langenhagen, Eluned Morgan, Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di José Javier Pomés Ruiz a norma dell'articolo 153, paragrafo 2), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Marianne Eriksson), Gabriele Stauner, Claude Turmes, Rijk van Dam, Michiel van Hulten e Kyösti Tapio Virrankoski (in sostituzione di Antonio Di Pietro).

### **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

Oggetto del presente parere è una proposta di regolamento della Commissione<sup>1</sup> basata sull'articolo 255 del trattato CE. Tale articolo, accolto nel trattato di Amsterdam, garantisce ai cittadini dell'Unione il diritto all'accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Esso fa obbligo alle istituzioni di definire, in base alla procedura di codecisione, i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili a tale diritto.

---

<sup>1</sup> COM(2000) 30 def./2 del 21.2.2000

La vostra relatrice vorrebbe sottolineare a tale proposito che il principio della trasparenza sancito espressamente dall'articolo 255, ma anche da altre disposizioni del trattato, costituisce la premessa fondamentale del controllo democratico e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale. La trasparenza promuove la legittimità, l'efficienza e l'apertura verso i cittadini da parte dell'amministrazione e contribuisce in maniera decisiva alla protezione contro l'arbitrio e l'abuso di potere.

La vostra relatrice si rende conto pienamente della necessità che taluni documenti restino riservati e pertanto che non possono essere resi accessibili al pubblico. Ma già le pertinenti disposizioni legislative comunitarie comportano regole in materia.

Appare pertanto inutile fissare oltre alle disposizioni già in vigore un catalogo completo di eccezioni generali, le quali oltretutto, ai sensi della proposta della Commissione, prevedono un ampio margine di manovra. Ciò porterebbe inevitabilmente a incertezze e a conflitti.

### **Fornire ai cittadini un'assistenza efficace nell'esercizio dei loro diritti**

Per il resto gli emendamenti proposti dalla vostra relatrice sono finalizzati a facilitare sul piano pratico l'esercizio dei diritti per i cittadini dell'Unione . Occorre premettere che la maggior parte degli interessati trova relativamente il difficile l'accesso alle istituzioni dell'UE e ai loro documenti.

Sono pertanto necessari particolari sforzi per fare piazza pulita di ostacoli presunti od effettivi. Si propone quindi che ogni istituzione crei un **Ufficio di contatto** e inoltre designi degli interlocutori che aiutino i cittadini fornendo loro consulenze e chiarimenti.

E anche importante prevedere espressamente che le richieste di documenti possano essere presentate in **una delle undici lingue ufficiali** e che le risposte delle istituzioni debbano essere fornite nella lingua prescelta dal richiedente.

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)  
Considerando 2

*2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.*

*2) La trasparenza costituisce la premessa fondamentale del controllo democratico e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale. Essa promuove la legittimità, l'efficienza e l'apertura verso i cittadini dell'amministrazione e contribuisce in maniera decisiva alla protezione contro l'arbitrio, l'abuso di potere, la corruzione e le frodi.*

*Motivazione*

*Occorre sottolineare chiaramente il significato fondamentale della trasparenza per la vita democratica.*

(Emendamento 2)  
Considerando 9

*9) È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni.*

*Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema.*

*È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti*

*9) In linea di principio tutti i documenti delle istituzioni possono essere resi pubblici. Tuttavia, è necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi privati.*

*L'accesso ai documenti può essere limitato o rifiutato allorché il rispetto della riservatezza sia previsto da disposizioni dei trattati.*

*Possono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva*

---

<sup>1</sup> GUC ...



*a uso interno* nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni *o pareri* liberamente e in modo informale *in sede di* consultazioni e discussioni *interne*.

documenti *informali* nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni espressi liberamente e in modo informale. *Tuttavia i documenti interni concernenti* consultazioni e discussioni *rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e possono essere resi pubblici*.

(Emendamento 3)

Considerando 11

11) *È opportuno che* ciascuna istituzione *prenda i necessari* provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione *renda accessibile* un registro di documenti.

11) Ciascuna istituzione *è responsabile dell'adozione dei* provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione *istituisca* un registro di documenti *e crei un organo di contatto*.

*Motivazione*

*Le istituzioni devono fornire non soltanto un registro, ma anche un'assistenza, tramite l'istituzione di organi di contatto incaricati di informare e consigliare i cittadini.*

(Emendamento 4)

Considerando 12

12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. *Tuttavia* è evidente che in virtù del principio di lealtà *nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento*.

12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. È evidente che in virtù del principio di lealtà *nei confronti dei cittadini dell'Europa, il presente regolamento non può essere utilizzato per limitare il diritto di accesso all'informazione negli Stati membri in cui la legislazione nazionale avrebbe consentito tale accesso*.

*Motivazione*

*I meccanismi di controllo di alcuni Stati membri sono basati sul principio di trasparenza, e se il presente regolamento riducesse le possibilità di controllo pubblico ciò potrebbe avere un*

*impatto negativo sull'obbligo di rendiconto democratico nonché sulla lotta contro la frode. L'85% del bilancio è ancora gestito dagli Stati membri ed è importante che il controllo di tale spesa non venga ridotto. Tuttavia, questo emendamento non mira a far sì che tutti i documenti trasmessi a questi Stati membri siano resi pubblici, dal momento che anche le norme più trasparenti attualmente vigenti consentono la riservatezza, quando è necessaria.*

(Emendamento 5)  
Considerando 13

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. ***Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione.*** Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio [8], la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione [9] e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo.

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio [8], la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione [9] e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo.

*Motivazione*

*Il riferimento nel considerando 13 alla non applicabilità del regolamento in mancanza di disposizioni di attuazione non riflette in modo corretto la natura e lo status giuridici di un regolamento di diritto europeo.*

(Emendamento 6)  
Articolo 1

*Principio generale e destinatari*

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il ***più ampio*** diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento,

*Principio generale e destinatari*

***I.*** Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento,

senza dover provare di avervi interesse,  
*salvo il disposto dell'articolo 4.*

senza dover provare di avervi interesse.

*Le istituzioni hanno la facoltà di concedere, alle stesse condizioni, l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda in uno Stato membro o non vi abbia una sede registrata.*

*2. L'accesso può essere rifiutato allorché la divulgazione sia atta a pregiudicare la riservatezza prevista dai trattati.*

*L'accesso può essere rifiutato allorché la divulgazione contrasti con*

*a) la tutela del diritto di un individuo alla vita privata;*

*b) l'interesse pubblico ogniqualvolta essa comprometterebbe notevolmente*

*- la sicurezza pubblica,*

*- la stabilità monetaria,*

*- un procedimento giudiziario,*

*purché l'interesse della divulgazione non prevalga su quello della riservatezza;*

*c) la tutela del segreto commerciale allorché essa risulti prioritaria rispetto all'interesse pubblico o privato della divulgazione.*

*3. L'accesso può essere rifiutato per documenti che siano stati trasmessi alle istituzioni a titolo riservato, qualora la trasmissione non derivi da un obbligo giuridico, Tuttavia tale regime di eccezione non si applica se i documenti sono stati trasmessi allo scopo di esercitare un'influenza sul processo legislativo.*

*4. Le presenti disposizioni non ostano a regolamentazioni nazionali che assicurano maggiori possibilità di accesso.*

(Emendamento 7)  
Articolo 2

*Campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, **vale a dire i documenti formati** dalle medesime o da terzi **e che si trovino in loro possesso**.

**Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento.**

2. Il presente regolamento non si applica ai **documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico.**

**Esso non si applica** ove **esistano** regole speciali sull'accesso ai documenti.

*Campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, **a prescindere dal fatto che siano stati redatti** dalle medesime o da terzi.

2. Il presente regolamento non si applica ove regole speciali sull'accesso ai documenti **consentano un più ampio accesso all'informazione.**

**3. Il presente regolamento si applica fatte salve le norme volte a consentire un più ampio accesso ai documenti in vigore nelle legislazioni nazionali.**

*Motivazione*

*Lo scopo principale di questo emendamento è di garantire che il regolamento risponda agli obiettivi fondamentali dei trattati così come sono definiti, in particolare, all'articolo 1, paragrafo 2 del TUE, ai sensi del quale le decisioni in seno all'Unione devono essere "prese nel modo più trasparente possibile". Tale obiettivo non si conseguirebbe se i diritti conferiti dal presente regolamento potessero essere limitati da norme non specificate al di fuori dello stesso. Se il regolamento stesso limitasse i diritti goduti dai cittadini in virtù della legislazione nazionale, esso contraddirebbe l'articolo 2, terzo trattino del TUE, secondo il quale l'obiettivo dell'istituzione di una cittadinanza dell'Unione consiste nel "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri".*

(Emendamento 8)  
Articolo 3

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto

(testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); *i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;*  
b) *"l'istituzione", il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;*

c) *"il Parlamento europeo", i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;*

d) *"il Consiglio", le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;*

e) *"la Commissione", il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;*

f) *"i terzi", qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.*

L'elenco dei comitati *di cui al primo comma, lettere d) e e)*, viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

(testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);

b) *"documenti detenuti dalle istituzioni", i documenti prodotti o esaminati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nonché dagli organi sussidiari di dette istituzioni qualora detti organi siano stati istituiti da tali istituzioni o qualora le medesime partecipino al loro funzionamento.*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

L'elenco dei comitati *istituiti dal trattato o dal legislatore con l'incarico di assistere il Consiglio, o dalla Commissione con l'incarico di assisterla nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi*, viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di

cui all'articolo 10.

### *Motivazione*

*Le definizioni cavillose proposte dalla Commissione non sono atte a chiarire i concetti utilizzati. La definizione proposta per il termine “documento” lascerebbe infatti alle istituzioni un margine discrezionale imprevedibile, a danno della certezza del diritto e dell’obiettivo del presente regolamento nella misura in cui esso mira a conferire dei diritti. Le definizioni delle istituzioni sono non soltanto superflue, ma anche inadeguate – e in parte fuorvianti, ad esempio per quanto riguarda i gruppi politici del Parlamento.*

### (Emendamento 9)

#### Articolo 5

#### *Trattamento delle domande iniziali*

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

***In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.***

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro un mese dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.

3. In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. ***In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.***

#### *Trattamento delle domande iniziali*

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto ***in una delle lingue ufficiali della Comunità*** e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro un mese dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima. ***La risposta è fornita nella lingua in cui è stata presentata la domanda.***

3. In caso di risposta negativa ***in relazione alla totalità o ad una parte del documento, l'istituzione comunica al richiedente i motivi del suo rifiuto in base alle esclusioni definite nel presente regolamento, il periodo di tempo o le fasi procedurali durante le quali i documenti rimarranno preclusi al pubblico nonché, se del caso, la fonte da cui il richiedente potrebbe ottenere il documento.***

***3 bis. Qualora il documento venga reso***

*pubblico entro sei mesi dalla registrazione della domanda, l'istituzione invia il documento al richiedente entro un mese dalla data in cui il documento è stato dichiarato non riservato.*

*3 ter. Qualora l'istituzione dia risposta negativa perché una parte del documento è coperta da una qualsiasi delle esclusioni previste nel presente regolamento, viene fornita una versione stralciata del documento.*

*3 quater. L'istituzione informa altresì il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma.*

4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.***

4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

#### *Motivazione*

*I cittadini devono ricevere i documenti il prima possibile. Se si istituisce un sistema per dichiarare riservati i documenti, allora, in caso di risposta negativa, la prima risposta dovrebbe precisare i motivi del rifiuto, il periodo di tempo durante il quale la dichiarazione di riservatezza è valida e se il documento sia stato pubblicato o sia disponibile presso un altro organismo, nonché la fonte da cui il richiedente potrebbe ottenerlo.*

*Qualora parte del documento sia coperta da una esclusione, allora si deve concedere l'accesso al resto del documento. L'istituzione dovrebbe altresì informare il richiedente del suo diritto di trasmettere all'istituzione una domanda di conferma. Tuttavia, in assenza di una tale domanda di conferma, la domanda non dovrebbe intendersi ritirata. Se il documento non è attualmente pubblico, ma è destinato a diventarlo entro un breve periodo, l'istituzione dovrebbe avere l'obbligo di trasmettere il documento una volta divenuto pubblico.*

(Emendamento10)

#### Articolo 6

*Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso*

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto

*Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso*

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto

all'interessato entro **un mese** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato **di un mese**, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.***

all'interessato entro **due settimane** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato **di due settimane**, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

#### *Motivazione*

*Il termine di un mese per la risposta da parte dell'istituzione non può ritenersi adeguato ad una amministrazione moderna ed efficiente. La disposizione concernente l'effetto giuridico di una mancata risposta da parte delle istituzioni dovrebbe essere soppressa, dal momento che il non rispondere è da ritenersi prassi amministrativa inadeguata e, pertanto, non la si dovrebbe prevedere in un regolamento quale possibile azione alternativa da parte delle istituzioni.*

(Emendamento 11)  
Articolo 6 bis (nuovo)

#### ***Termini temporali***

***Tutti i documenti non contemplati dalle esclusioni di cui all'articolo 4, lettera b) sono resi pubblici dopo 15 anni, a meno che un interesse pubblico fondamentale non giustifichi una proroga di tale termine. Con l'eccezione dei fascicoli medici personali, nessun documento può essere tenuto riservato per più di 50 anni.***

#### *Motivazione*



*A fini di ricerca, è logico prevedere limiti temporali alla validità delle decisioni di rifiutare l'accesso. Il fatto di sapere che i documenti un giorno diventeranno pubblici avrà altresì un effetto di controllo preventivo.*

(Emendamento 12)

Articolo 7

*Modalità d'esercizio del diritto d'accesso*

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.

È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

*Modalità d'esercizio del diritto d'accesso*

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.

***3. I documenti sono forniti nella forma indicata dal richiedente se disponibili in essa, ad esempio su supporto elettronico o in un formato alternativo (come ad esempio in alfabeto Braille, in stampa a caratteri larghi oppure registrati su nastro).***

4. È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

*Motivazione*

*L'emendamento suggerisce che i documenti debbono essere resi disponibili in formati accessibili a tutti i cittadini, compresi non vedenti e malvedenti.*

(Emendamento 13)

Articolo 9

*Informazione e registri*

*Registri e informazione*

***1. Ciascuna istituzione tiene un registro di tutti i documenti redatti, ricevuti e trasmessi dall'istituzione stessa. Il registro deve essere facilmente accessibile a tutti i cittadini e indicare l'eventuale dichiarazione di riservatezza di ogni***

**documento. Il registro deve essere accessibile via Internet. Inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre che ciascuna istituzione crei un organo di contatto.**

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento.

**Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.**

2. Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. **Essa menziona la disponibilità dei documenti in formati alternativi (come ad esempio in alfabeto Braille, in stampa a caratteri larghi o registrati su nastro).**

### Motivazione

*La proposta che tutte le istituzioni debbano tenere un registro dei documenti è accolta con soddisfazione, ma l'attuale formulazione è lungi dall'essere adeguata. La tenuta di un registro di tutti i documenti non soltanto costituisce un requisito preliminare di un'amministrazione responsabile, ma è anche un elemento indispensabile di un sistema funzionante di accesso pubblico ai documenti. Il fatto di rendere il registro agevolmente accessibile al pubblico, ad esempio mettendolo su Internet, garantisce che gli interessati possano essere al corrente dei documenti esistenti e individuarli. Un registro generale è altresì essenziale per le istituzioni al fine di agevolare l'esame delle domande. Tutti i documenti devono essere classificati come riservati o meno al momento dell'inserimento nel registro. Il pubblico deve ovviamente avere il diritto di richiedere qualsiasi documento, a prescindere dalla sua classificazione.*

11 ottobre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

Relatrice per parere: Heidi Anneli Hautala

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 29 febbraio 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice per parere Heidi Anneli Hautala.

Nelle riunioni del 12 settembre, 9 ottobre e 10 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Willi Rothley, vicepresidente f.f., Heidi Anneli Hautala, relatrice per parere, Charlotte Cederschiöld (in sostituzione di Malcolm Harbour), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Lord Inglewood, Jean Lambert (in sostituzione di Raina A. Mercedes Echerer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Klaus-Heiner Lehne, Donald Neil MacCormick, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Bill Miller e Diana Paulette Wallis.

### **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

Gli emendamenti presentati alla proposta della Commissione concernente un regolamento a norma dell'articolo 255 del trattato CE, mirano ad una legislazione coerente, chiara e trasparente che realizzi il principio democratico fondamentale secondo il quale le decisioni vengono adottate nella maggiore trasparenza possibile. Il nuovo codice sull'accesso ai documenti dovrebbe consolidare e sviluppare ulteriormente gli attuali diritti in ambito UE. Un compito altrettanto importante è garantire che i diritti di cui godono i cittadini dell'UE siano mantenuti nell'ambito della legge nazionale.

Alla luce della recente discussione sulla forma giuridica che il futuro codice dovrebbe rivestire, la vostra relatrice è giunta alla conclusione che un regolamento risponderebbe al meglio alle esigenze di base per una normativa UE in materia di accesso ai documenti. La

vostra relatrice ha deliberatamente cercato di evitare disposizioni (troppo) specifiche che, in base all'articolo 255, dovrebbero essere elaborate da ogni istituzione nell'ambito del proprio regolamento.

È significativo che il principio di trasparenza sia sancito al secondo comma dell'articolo (costitutivo) 1 del TUE. Ciò dimostra una debita comprensione della funzione della trasparenza quale preconditione della legittimazione democratica nell'Unione europea. Inoltre, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>1</sup> che l'Unione, attraverso l'articolo 6, paragrafo 2 del TUE, si è impegnata a rispettare, riconosce il diritto all'informazione quale condizione preliminare per la partecipazione politica dei cittadini e per il funzionamento del controllo parlamentare.

L'obiettivo dell'articolo 2, terzo trattino del TUE, è di “rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione”. Qualsiasi regime UE che attenui i diritti di cui godono i cittadini UE nel quadro della normativa nazionale sarebbe quindi contrario all'obiettivo della cittadinanza UE. Limitare i diritti all'informazione attualmente contemplati dalla normativa nazionale equivarrebbe a ridurre la trasparenza del processo decisionale e sarebbe quindi contrario all'obiettivo sancito dall'articolo 1, secondo il quale le decisioni devono essere prese “nel modo più trasparente possibile”.

L'accesso del pubblico ai documenti è il nucleo fondamentale del diritto all'informazione<sup>2</sup>. I documenti costituiscono la fonte principale attraverso la quale il contenuto di una decisione e i suoi motivi e fondamenti possono essere verificati e la documentazione è, di norma, la condizione della credibilità di un intervento in un pubblico dibattito. La necessità che, in un'amministrazione fondata sullo stato di diritto, le decisioni e i motivi sottostanti siano documentati e i documenti registrati è evidente, trattandosi di una preconditione per la responsabilità democratica e la trasparenza. Pertanto, la posta in gioco nel regolamento è costituita niente meno che dalle norme sulla portata e i limiti della democrazia nell'UE.

Un ampio registro di documenti è indispensabile, poiché servirà sia ai cittadini che ai funzionari che trattano le richieste di documenti. Il cittadino non può tentare di trovare un'informazione se non sa quali documenti esistano. È necessario che il registro contenga riferimenti a tutti i documenti, compresi quelli che siano stati classificati come riservati, al fine di consentire al cittadino di contestare la classificazione.

L'attuale *acquis* nel campo dell'accesso ai documenti è stato sviluppato dal TPG e dalla CGCE soprattutto sulla base delle decisioni rispettive del Consiglio e della Commissione (731/93 e 94/90) attraverso le quali queste istituzioni hanno risposto alle richieste dei Vertici di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen nonché alla dichiarazione 17 allegata al trattato di Maastricht. Preoccupa che la proposta della Commissione, benché degna di sostegno sotto taluni profili, sembra fare un passo indietro in altri.

---

<sup>1</sup> Cfr. in particolare il primo protocollo alla Convenzione e, più in particolare, il relativo articolo 3.

<sup>2</sup> È necessario sottolineare che la politica di informazione non può mai surrogare il diritto di cercare attivamente di ottenere informazioni. Sul più ampio concetto del diritto all'informazione, si veda il codice modello sul buon comportamento amministrativo presentato dal Mediatore europeo che comprende norme sul diritto di rispondere a domande sulla Comunità e l'Unione.

La strana definizione di documento all'articolo 3 della proposta che mira ad escludere dal campo di applicazione del regolamento i "testi ad uso interno", è altamente problematica: vi rientrerebbero, ad esempio, le comunicazioni interne volte ad occultare al pubblico casi di cattiva amministrazione? La vostra relatrice ritiene che anche i documenti preparatori esaminati nel processo decisionale debbano rientrare nell'ambito del principio del massimo accesso possibile, consentendo quindi ai cittadini di esercitare influenza nel processo decisionale prima della decisione definitiva.

L'ampia lista delle esclusioni obbligatorie proposte all'articolo 4 è altresì inaccettabile, non solo sotto il profilo della democrazia, ma anche dal punto di vista dello stato di diritto: quale tipo di informazione è prevista, ad esempio, dall'esclusione in materia di riservatezza necessaria per proteggere la "stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario"? Che ne resta della trasparenza, in una comunità giuridica basata sulla cooperazione tra istituzioni e Stati membri UE, se un documento elaborato da questi ultimi o da "terzi" deve essere dichiarato riservato su richiesta dell'"autore"?

La proposta della Commissione renderebbe le esclusioni obbligatorie, ma la vostra relatrice ritiene che, ad eccezione della tutela del diritto alla vita privata, per legge, di un individuo, l'applicazione di un'esclusione dovrebbe basarsi su un raffronto degli interessi in questione. Anche alcune esclusioni che sono tradizionalmente riconosciute da vari legislatori a livello nazionale, dovrebbero essere riesaminate alla luce dell'evolversi della realtà: sarebbe opportuna, ad esempio, un'esclusione in bianco per la tutela delle "relazioni internazionali" in un mondo globalizzato dove un numero sempre maggiore di decisioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e le condizioni commerciali sono state trasferite dalla sfera della sovranità nazionale a quella internazionale?

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam è chiaro che sarà possibile adottare nuove norme sull'accesso ai documenti solo attraverso la procedura di codecisione e con la partecipazione del Parlamento europeo, come sancito dall'articolo 255. L'esclusione globale di taluni ambiti strategici dall'ambito di applicazione dell'accesso ai documenti sarebbe contraria alle disposizioni del trattato e quindi inaccettabile. Il primo paragrafo dell'articolo 28 del TUE sancisce che l'articolo 255 si applica altresì alle disposizioni relative al settore della politica estera e di sicurezza comune. Le disposizioni nel settore della giustizia e degli affari interni rientrano invece nell'ambito dell'accesso ai documenti in base al primo paragrafo dell'articolo 41 del TUE.

Pertanto, tutti i settori strategici dell'Unione europea, come ribadito dalle decisioni del Mediatore europeo e dalla giurisprudenza del TPG e della CGCE, devono aderire ai principi fondamentali della trasparenza e del controllo pubblico. Ciò vale anche per la politica europea di sicurezza e di difesa, in fase di rapida evoluzione. In questo settore strategico, la possibilità di ricorrere ad un'esclusione discrezionale a titolo della tutela della sicurezza pubblica sarebbe sicuramente sufficiente a coprire i legittimi interessi di sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, compresi eventuali segreti operativi di natura militare.

Infine, occorre sottolineare la cruciale importanza di una procedura di verifica ben funzionante, rapida e poco costosa. La concessione al TPG e alla CGCE nonché al Mediatore europeo del diritto esplicito di esaminare un documento contestato – senza rivelarlo alle parti – costituirebbe un importante passo in questa direzione. Pur riconoscendo che le riforme

necessarie al riguardo non rientrano nell'ambito del presente regolamento, la vostra relatrice desidera richiamare l'attenzione ed esprimere il suo sostegno nei confronti della proposta presentata dal Tribunale di primo grado relativa ad una modifica del proprio regolamento, per poter esaminare i documenti contestati *a porte chiuse*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il Tribunale di primo grado ha proposto una modifica all'articolo 67, paragrafo 2 del suo regolamento a questo fine. Cfr. anche l'ordinanza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999 ( C-204/97).

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Considerando 1
<b><i>Considerando quanto segue: 1) Il trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, sancisce il concetto di trasparenza all'articolo 1, secondo comma, secondo il quale "il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini".</i></b>	<b><i>1) considerando che l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea, modificato con effetto dal 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, sancisce, tra l'altro, che le decisioni dell'Unione europea siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini,</i></b>

### Motivazione

La prospettata sostituzione dei considerando da 1 a 12 della proposta della Commissione con una nuova serie di considerando include le proposte presentate dal Comitato permanente di esperti sull'immigrazione internazionale, i rifugiati e il diritto penale (Utrecht, luglio 1999). Essa mira a garantire che gli orientamenti interpretativi degli articoli del regolamento siano coerenti con gli obiettivi del regolamento il quale, a sua volta, dovrebbe essere coerente con norme gerarchicamente superiori. I considerando elaborati dalla Commissione (benché coerenti con la sua proposta) non rispondono pienamente a questo scopo: il considerando 9 tenta di favorire l'interesse delle istituzioni in quanto organizzazioni a scapito dei diritti del cittadino; il considerando 12 è fuorviante in quanto male interpreta il principio di lealtà; il riferimento nel considerando 13 alla non applicabilità del regolamento in mancanza di norme attuative non riflette correttamente la natura e lo status giuridici di un regolamento di diritto europeo.

---

<sup>1</sup> GUC .

(Emendamento 2)

Considerando 2

**2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.**

**2) considerando che il miglioramento della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri dell'Unione figura all'articolo 2 quale obiettivo dell'Unione,**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 3)

Considerando 3

**3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.**

**3) considerando che le limitazioni della trasparenza che un cittadino di uno Stato membro può invocare a titolo della propria legge nazionale sono contrarie a questo obiettivo dell'Unione,**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 4)

Considerando 4

**4) Il presente regolamento mira a ottimizzare l'accesso ai documenti nel massimo rispetto del principio di trasparenza. Esso deve dare attuazione al diritto d'accesso ai documenti e definirne principi e limiti, conformemente**

**4) considerando che ciò è confermato, analogamente all'articolo 2, dalla dichiarazione secondo la quale gli obiettivi dell'Unione saranno conseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà,**



*all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.*

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 5)  
Considerando 5

*5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nei trattati CECA ed Euratom, motivo per cui il presente regolamento si applicherà anche ai documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati. Ciò è stato confermato nella dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.*

*5) considerando che, come sancito dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,*

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 6)  
Considerando 6

*6) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.*

*6) considerando che la definizione da parte delle istituzioni dell'Unione europea dei principi e dei limiti generali di cui all'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea contribuirà allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché all'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,*

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 7)

Considerando 7

**7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno includere nel campo d'applicazione del diritto d'accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.**

**7) considerando che il diritto di accesso all'informazione costituisce una condizione preliminare per la partecipazione politica dei cittadini ed è necessario per il funzionamento del controllo parlamentare e il pieno esercizio dei diritti e dei doveri democratici derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, segnatamente il relativo primo protocollo e, più in particolare, il suo articolo 3,**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 8)

Considerando 8

**8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.**

**8) considerando che, a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, la definizione da parte delle istituzioni dell'Unione europea dei principi e dei limiti generali di cui all'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune,**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 9)

Considerando 9

**9) È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni. Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto**

**9) considerando che, a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, la definizione da parte delle istituzioni dell'Unione europea dei principi e dei limiti generali di cui all'articolo 255 del trattato che istituisce**

*sistema. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.*

*la Comunità europea si applica alle disposizioni concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,*

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 10)  
Considerando 10

*10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno conservare l'attuale procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore, ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.*

*10) considerando che le decisioni dell'Unione possono essere adottate senza la citata trasparenza solo entro i limiti stabiliti dal presente regolamento,*

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 11)  
Considerando 11

*11) È opportuno che ciascuna istituzione prenda i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.*

*11) considerando che l'Unione non deve limitare la tutela di cui godono i cittadini dell'Unione a titolo di accordi internazionali,*

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 12)

Considerando 12

**12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia è evidente che in virtù del principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.**

**12) considerando che, alla luce del principio di uguaglianza e delle condizioni generali degli articoli 1 e 2 del trattato sull'Unione europea, è auspicabile che in futuro i principi e i limiti generali che disciplinano il diritto di accesso ai documenti dei cittadini previsto dal presente regolamento siano estesi a tutte le altre istituzioni e organismi dell'Unione europea,**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione emendamento 1.*

(Emendamento 13)

Considerando 13

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. **Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione.** Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo.

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo.

*Motivazione*

Cfr. motivazione emendamento 1.

(Emendamento 14)

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, **vale a dire i documenti** formati dalle medesime o da terzi **e che si trovino in loro possesso**.  
**L'accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data in cui diventa applicabile il presente regolamento.**
2. Il presente regolamento non si applica **ai documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico**.  
**Esso non si applica** ove **esistano** regole speciali sull'accesso ai documenti.

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, **siano essi** formati dalle medesime o da terzi.
2. Il presente regolamento non si applica ove regole speciali sull'accesso ai documenti **prevedano ampio accesso all'informazione**.
3. **Il presente regolamento non pregiudica standard più elevati di accesso previsti dalla legislazione nazionale.**

Motivazione

*Obiettivo principale del presente emendamento è garantire che il regolamento corrisponda agli obiettivi fondamentali dei trattati quali definiti in particolare all'articolo 1, paragrafo 2 TUE, secondo i quali le decisioni nell'Unione devono essere prese "nel modo più trasparente possibile". Tale obiettivo non verrebbe conseguito se i diritti conferiti dal regolamento possono essere limitati da norme non specificate esulanti dal regolamento. Se il regolamento stesso limitasse i diritti di cui godono i cittadini in virtù della legislazione nazionale, esso sarebbe in contraddizione con l'articolo 2, terzo trattino, TUE, secondo il quale l'obiettivo della cittadinanza dell'Unione è di "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri".*

(Emendamento 15)  
Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); ***i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;***

b) “l’Istituzione”, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

c) ***“il Parlamento europeo”, i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;***

d) ***“il Consiglio”, le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;***

e) ***“la Commissione”, il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;***

f) ***“i terzi”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri,***

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) ***che si riferisca all'esercizio di pubblici poteri o funzioni;***

b) "l'Istituzione", il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ***nonché organismi e istituzioni loro subordinati;***

c) ***Soppressa***

d) ***Soppressa***

e) ***Soppressa***

f) ***Soppressa***

**le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.**

L'elenco dei comitati **di cui al primo comma, lettere d) e e)**, viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

L'elenco dei comitati **istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio o dalla Commissione per aiutarla a esercitare i suoi poteri esecutivi** viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

#### Motivazione

*Le sofisticate definizioni proposte dalla Commissione non contribuiscono a chiarire i concetti utilizzati. La definizione proposta di "documento" lascerebbe in effetti un imprevedibile margine di discrezione alle istituzioni, a scapito della certezza del diritto e dell'obiettivo del regolamento, che è quello di conferire diritti. Le definizioni delle istituzioni non solo sono superflue, ma anche inadatte e parzialmente fuorviate, ad esempio per quanto riguarda i gruppi politici del Parlamento.*

(Emendamento 16)  
Articolo 4, paragrafo 1

Esclusioni

**Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:**

- a) ***l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:***
- ***alla pubblica sicurezza,***
  - ***alla difesa e alle relazioni internazionali,***
  - ***alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,***
  - ***agli interessi finanziari o economici,***
  - ***alla stabilità monetaria,***
  - ***alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,***
  - ***alle procedure giurisdizionali,***
  - ***alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,***
  - ***allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,***

Esclusioni

***1. L'accesso del pubblico ai documenti può essere limitato per i seguenti motivi:***

- a) ***l'accesso è rifiutato qualora la divulgazione sia contraria alla tutela, per legge, del diritto alla vita privata dell'individuo;***

- *all'efficace funzionamento delle istituzioni;*
- b) *La vita privata e l'individuo, segnatamente*  
*In ordine:*
- *ai fascicoli del personale,*
  - *alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine,*
  - *alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;*
- c) *il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:*
- *ai segreti commerciali, industriali e professionali,*
  - *alla proprietà intellettuale e industriale,*
  - *alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,*
  - *alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;*
- d) *la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.*
- b) *l'accesso può essere rifiutato per motivi di interesse pubblico, qualora la divulgazione possa sostanzialmente pregiudicare*
- *la pubblica sicurezza,*
  - *la stabilità monetaria,*
  - *le procedure giurisdizionali, purché l'interesse alla divulgazione non prevalga su quello alla riservatezza.*
- c) *l'accesso può inoltre essere rifiutato per motivi di segreto commerciale, qualora questo prevalga sull'interesse pubblico e privato alla divulgazione.*
- d) *l'accesso ai documenti che siano di interesse diretto e individuale per una persona fisica o giuridica può essere rifiutato solo qualora i motivi di riservatezza siano di eccezionale preminenza.*

#### *Motivazione*

*L'elenco delle esclusioni - obbligatorie - proposte dalla Commissione, se attuato, fornirebbe una giustificazione per escludere praticamente ogni documento dal dominio pubblico. La lista non solo è troppo lunga e dettagliata ai fini di un regolamento generale; alcuni dei motivi di riservatezza proposti come, ad esempio, "l'efficace funzionamento delle istituzioni" o "la stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario" sono semplicemente oscuri. Tenendo presente la natura stessa e il modo in cui funziona l'Unione sarebbe inaccettabile che siano dichiarati riservati documenti su richiesta di "terzi" senza alcuna giustificazione di sorta.*



*L'emendamento alla lettera d) mira a garantire i diritti di chiunque possa reclamare uno status di "parte" in causa.*

Emendamento 17  
Articolo 4, paragrafo 2

***2. Qualora sia richiesto l'accesso a un documento elaborato a fini di consultazione interna, l'informazione ivi contenuta su opinioni strategiche personali di un funzionario può essere divulgata in una veste che non consenta di risalire alla singola persona.***

(Emendamento 18)  
Articolo 5

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.  
***In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.***
2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro ***un mese*** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.
3. In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, ***entro un mese dalla ricezione della risposta***, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. ***In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.***
4. In via eccezionale, il termine di cui al

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.
2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro ***due settimane*** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.
3. In caso di risposta negativa, l'istituzione ***precisa i motivi e*** informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma.
4. In via eccezionale, il termine di cui al

paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.***

paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

#### *Motivazione*

*L'espressione "domanda reiterata" viene soppressa in quanto si presta a varie interpretazioni e potrebbe essere utilizzata a danno delle giustificate esigenze di informazione di un cittadino attivo. Il termine di un mese per la risposta delle istituzioni non si può considerare idoneo ad una moderna ed efficiente amministrazione. L'introduzione di coerenti procedure interne e, in particolare, di un ampio registro di documenti da parte di ogni istituzione, come proposto dalla vostra relatrice, ridurrebbe sostanzialmente il tempo necessario per evadere le richieste. La disposizione concernente l'effetto giuridico di una mancanza di risposta da parte delle istituzioni va soppressa, in quanto la mancanza di risposta va considerata caratteristica di un'amministrazione inadeguata e, pertanto, non dovrebbe essere prevista in un regolamento come reazione alternativa in mano alle istituzioni. La facoltà di presumere che una domanda sia ritirata qualora il richiedente non reagisca entro un tempo stabilito in merito ad una risposta negativa ad una richiesta dovrebbe essere eliminata in quanto contraria all'obiettivo del regolamento.*

#### (Emendamento 19) Articolo 6

Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro **un mese** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di **un mese**, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo

Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro **due settimane** dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di **due settimane**, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo

circostanziato.

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.***

circostanziato.

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.*

(Emendamento 20)

Articolo 7

Modalità d'esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia. Il costo ***dell'accesso*** può essere posto a carico del richiedente.
2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.

È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Modalità d'esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia. Il costo ***che*** può essere posto a carico del richiedente ***deve essere ragionevole.***
2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.
- 3. I documenti sono forniti sul supporto desiderato dal richiedente se sono disponibili su detto supporto, ad esempio elettronico, o su altro supporto (come l'alfabeto Braille, stampa a caratteri larghi o nastro).***
4. È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

*Motivazione*

*Il primo emendamento mira a garantire che i costi delle copie non siano utilizzati per scoraggiare od oberare indebitamente i richiedenti. Il secondo emendamento suggerisce che i documenti siano resi disponibili sui supporti accessibili a tutti i cittadini, compresi i ciechi o i malvedenti.*

(Emendamento 21)

Articolo 8

***Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico***

***Soppresso***

***Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto.***

*Motivazione*

*La proposta della Commissione è troppo vaga e potrebbe, nella forma attuale, essere utilizzata persino a danno del normale uso giornalistico di un documento a scopo di informazione del pubblico.*

(Emendamento 22)

Articolo 9

***Informazione e registri***

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. ***Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.***

***Registri e informazione***

***1. I documenti sono iscritti nel registro quando siano stati completati o al momento del ricevimento. Un documento elaborato a fini di consultazione interna è iscritto nel registro nel momento in cui viene inserito nella deliberazione di una decisione all'interno dell'unità amministrativa in cui è stato prodotto o quando sia comunicato ad altra unità.***

***2. Ciascuna istituzione custodisce un registro di tutti i documenti elaborati, ricevuti e trasmessi dall'istituzione. Il registro sarà facilmente accessibile a tutti i cittadini e specificherà eventuali classificazioni di riservatezza di ciascun documento.***

***3. Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Sarà citata la disponibilità di supporti alternativi dei documenti (come ad esempio alfabeto Braille, stampa a caratteri larghi o nastro).***

*Motivazione*

*La proposta che tutte le istituzioni custodiscano un registro di documenti va accolta con favore, ma la presente formulazione è lungi dall'essere adeguata. La tenuta di un registro di*

*tutti i documenti costituisce non solo una precondizione per un'amministrazione responsabile, ma è anche indispensabile per un sistema funzionante di accesso pubblico ai documenti. Rendere il registro facilmente accessibile al pubblico, ad esempio inserendolo in Internet, garantisce che le parti interessate ne siano a conoscenza e possano identificare i documenti esistenti. Un ampio registro è inoltre essenziale per agevolare alle istituzioni il trattamento delle richieste. Tutti i documenti dovrebbero essere classificati nel momento in cui vengono inseriti nel registro. Il pubblico deve ovviamente avere il diritto di richiedere qualsiasi documento, a prescindere dalla sua classificazione.*

10 dicembre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

concernente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione  
(COM(2000)30– C5-0057/2000– 2000/0032(COD))

Relatore per parere: Ole Andreasen

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 13 luglio 2000 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatore per parere Ole Andreasen.

Nelle riunioni del 19 settembre e del 10 e 11 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Ulpu Iivari (vicepresidente), Ole Andreasen (relatore per parere), Pedro Aparicio Sánchez, Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Maria Martens), Christine de Veyrac, Janelly Fourtou (in sostituzione di Christopher Heaton-Harris), Lissy Gröner, Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Ruth Hieronymi, Othmar Karas (in sostituzione di Vittorio Sgarbi), Elizabeth Lynne (in sostituzione di Marieke Sanders-ten Holte), Mario Walter Mauro, Pietro-Paolo Mennea, Barbara O'Toole, Doris Pack, Roy James Perry, Lord Stockton (in sostituzione di Sabine Zissener), Kathleen Van Brempt e Teresa Zabell Lucas.

### **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

La libertà di informazione costituisce la cartina di tornasole di una politica della trasparenza in quanto crea un contatto tra i cittadini e le autorità pubbliche per portare i documenti dalla sfera della confidenzialità al dominio pubblico. Le pubbliche autorità, in particolare le istituzioni europee ufficiali, preferiscono promuovere l'informazione pubblica attraverso Internet e le campagne di comunicazione o mediante comunicazioni selettive destinate alla stampa e alle lobby. Ma quale fiducia possono riporre il pubblico e gli utenti in una politica di trasparenza che dipende interamente sulla discrezione dei detentori dell'informazione e che

non garantisce al pubblico il diritto della parità di accesso?

Il trattato di Amsterdam ha introdotto nel trattato CEE un nuovo articolo 255 che conferisce ai cittadini dell'Unione un diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Le istituzioni dell'Unione europea esercitano poteri giudiziari, legislativi e amministrativi e sono pertanto responsabili davanti ai cittadini. Il legame tra questo livello di governo e i cittadini è tuttavia generalmente indiretto e difficile da percepire per questi ultimi. Se il diritto di accesso all'informazione costituisce una condizione basilare per la partecipazione politica, ciò è particolarmente vero quanto più il processo decisionale si allontana dalla sfera locale. Il relatore ritiene che un maggior grado di apertura delle istituzioni europee darebbe luogo ad un corrispondente aumento del riconoscimento dell'Unione europea e delle sue istituzioni da parte dei cittadini. Un maggiore livello di legittimità è altresì assunto come condizione basilare per un atteggiamento più positivo dell'uomo della strada nei confronti dell'Unione europea.

La libertà di informazione costituisce parte integrante della trasparenza, che a sua volta è particolarmente importante per collegare, o ricollegare, l'Unione ai cittadini. La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i media e lo sport ritiene che la "trasparenza" del processo decisionale rafforzi la natura democratica delle istituzioni europee e la fiducia del pubblico nell'amministrazione. Secondo il mediatore europeo, sig. Söderman, trasparenza significa che il processo attraverso il quale le autorità pubbliche adottano decisioni dev'essere comprensibile e aperto. Le decisioni stesse devono essere debitamente ponderate e le informazioni alla base di tali decisioni devono essere quanto più possibile accessibili al pubblico.

Le Istituzioni europee devono esplicitare uno sforzo particolare nell'ambito del loro complesso processo decisionale per conseguire la trasparenza e superare la situazione di mancanza di interesse dimostrata dagli elettori ad esempio in occasione delle elezioni europee del giugno 1999. L'accesso ai documenti contribuisce ad aprire un dibattito in termini più paritetici ed incrementa le possibilità di partecipare e contribuire al dibattito di cui godono non solo gli interessi ben organizzati ma anche i privati cittadini e gli enti meno esperti di questioni europee.

I privati cittadini e le organizzazioni di interessi dovrebbero poter avere il diritto non solo di ricevere informazioni ma anche di controllare le attività pubbliche svolte in loro rappresentanza; in realtà, è loro preciso dovere farlo. L'attuale Commissione, nelle audizioni con le commissioni parlamentari, ha assunto solenne impegno per una maggiore trasparenza. La proposta della Commissione viene considerata come un passo avanti, ma purtroppo non garantisce la massima apertura possibile e ciò costituirà un ostacolo all'attuazione dello spirito del trattato di Amsterdam, vale a dire lavorare quanto più apertamente possibile. Il maggiore problema della proposta della Commissione è costituito dal vasto numero di eccezioni all'accessibilità dei documenti, eccezioni che sono effettivamente troppo ampie. Il risultato della formulazione alquanto vaga delle eccezioni è che le Istituzioni europee competenti sono le uniche a poter decidere se un certo documento debba essere aperto al pubblico o meno.

La proposta non concerne i documenti interni, quale che sia il loro stadio. I piani e i documenti di lavoro sono importanti per il processo democratico e dovrebbero essere resi pubblici dopo un determinato termine. Il relatore comprende pienamente che tutti i documenti

non possano essere resi pubblici ad ogni loro stadio; tuttavia, essi possono acquisire importanza in quanto materiale di riferimento e devono pertanto essere accessibili. E' positivo che la proposta riguardi sia i documenti in entrata che quelli in uscita, tuttavia non è affatto soddisfacente che ponga limiti d'accesso ai documenti in entrata.

## EMENDAMENTI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione:

Testo proposto dalla Commissione<sup>1</sup>

---

Emendamenti del Parlamento

---

(Emendamento 1)  
Considerando 1 bis (nuovo)

***Soltanto attraverso un dibattito politico e un processo decisionale aperti e democratici a tutti i livelli è possibile generare fiducia nell'Unione europea e nelle sue istituzioni.***

*Motivazione*

*Un dibattito veramente democratico nell'Unione europea non può aver luogo in mancanza di istituzioni aperte. L'esistenza di un tale dibattito è tuttavia importante se si vuole guadagnare la fiducia dei cittadini, in particolare dei giovani, che rappresentano il futuro dell'Europa.*

(Emendamento 2)  
Considerando 2 bis (nuovo)

***L'apertura e la trasparenza sono inoltre i migliori strumenti per risolvere qualunque problema eventualmente causato da differenze culturali e linguistiche tra gli Stati membri***

---

<sup>1</sup> GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70



*Motivazione*

*Le differenze di tipo culturale e linguistico fra gli Stati membri esistono e se ne deve prendere atto; tuttavia la trasparenza può aiutare ad evitare problemi derivanti da tali differenze.*

(Emendamento 3)  
Considerando 3 bis (nuovo)

***Le norme sull'accesso del pubblico ai documenti dovrebbero essere formulate nel modo più chiaro possibile. Esse dovrebbero definire i limiti relativi all'accesso nonché le procedure di reclamo.***

*Motivazione*

*Tali norme sono destinate ad un ampio pubblico, potenzialmente interessato a richiedere l'accesso ai documenti. Pertanto è particolarmente importante rendere chiaro e facilmente comprensibile a tutti i possibili utenti quali sono i loro diritti e come potrebbero esigerne l'applicazione.*

(Emendamento 4)  
Articolo 3, lettera a)

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, ***come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi***, nonché i messaggi informali;

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, ***e specificamente classificati come non pubblici***, nonché i messaggi informali;

*Motivazione*

*La trasparenza del processo decisionale prevede che anche i documenti interni siano accessibili al pubblico. Possono evidentemente esservi alcuni documenti interni esclusi dall'accesso al pubblico, ma in questi casi particolari devono essere contrassegnati come non pubblici sin dall'inizio.*

*Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:*

*a) l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:*

- alla pubblica sicurezza,*
- alla difesa e alle relazioni internazionali,*
- alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,*
- agli interessi finanziari o economici,*
- alla stabilità monetaria,*
- alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,*
- alle procedure giurisdizionali,*
- alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,*
- allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,*
- all'efficace funzionamento delle istituzioni;*

*b) la vita privata e l'individuo, segnatamente in ordine:*

- ai fascicoli del personale,*
- alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni*

*1. Il diritto di accesso ai documenti ufficiali può essere limitato soltanto in caso di necessità in considerazione di quanto segue:*

- a) la sicurezza dell'Unione o le sue relazioni con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale;*
  - b) la politica finanziaria centrale, la politica monetaria o la politica dei cambi dell'Unione con le monete terze;*
  - c) ispezioni, indagini e revisioni contabili;*
  - d) procedure giurisdizionali, procedure di infrazione, comprese le loro fasi preparatorie;*
  - e) il pubblico interesse economico;*
  - f) la tutela dell'integrità personale e degli interessi economici dei singoli;*
  - g) la tutela di segreti commerciali e industriali;*
  - h) la preservazione di specie animali o vegetali;*
- 2. Qualora le eccezioni di cui sopra siano applicabili a parti di un documento, si garantisce un accesso parziale.*

*o nomine,*

- *alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;*
- c) *il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:*
- *ai segreti commerciali, industriali e professionali,*
  - *alla proprietà intellettuale e industriale,*
  - *alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,*
  - *alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;*
- d) *la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.*

#### *Motivazione*

*L'elenco delle eccezioni relative accesso del pubblico dovrebbe essere formulato quanto più chiaramente e semplicemente possibile e le eccezioni dovrebbero essere ridotte al minimo. Le giustificazioni in base alle quali una parte terza o uno Stato membro può ragionevolmente richiedere la classificazione di un documento sono adeguatamente coperte dall'articolo 4, paragrafo 1. Qualora solo parte di un documento sia interessato dall'eccezione, l'accesso deve essere garantito alla restante parte del documento.*

(Emendamento 6)  
Articolo 5, paragrafo 4

*Trattamento delle domande iniziali*

- |   |   |
|---|---|
| 4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. | 4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. |
| In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende <b>respinta</b> .  | In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende <b>accolta</b> .   |

*Motivazione*

*La proposta della Commissione stabilisce fin d'ora che, allo stadio di conferma, in assenza di risposta nei termini la domanda si intende accolta dall'Istituzione comunitaria. Non vi è ragione perché ciò non debba applicarsi anche al caso del primo stadio alla procedura. Ciò obbligherebbe le istituzioni europee a trattare tutte le richieste con serietà e rapidità.*

(Emendamento 7)  
Articolo 7, paragrafo 1, seconda frase

***Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.***

***Il costo del servizio di distribuzione di documenti si determina annualmente (inizialmente sulla base di stime) al fine di fissare una tassa che si applicherà soltanto nei seguenti casi:***

- allorché il documento ha un chiaro scopo commerciale o di gestione professionale e, in qualunque caso, allorché il richiedente è un'impresa o uno studio di professionisti;***
- allorché l'elaborazione del documento richiesto esiga l'impiego di notevoli risorse umane, informatiche o materiali.***

*Motivazione*

*E' necessario non far pesare sulle spese pubbliche spese destinate ad attività economiche di imprese, società o professionisti del settore privato. D'altro canto, si dissuade da una eventuale richiesta ordinaria di documenti che possono contenere migliaia di pagine o esigere vari giorni di lavoro amministrativo o informatico.*

(Emendamento 8)  
Articolo 9

*Informazione e registri*

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.

*Informazione e registri*

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro **completo** di documenti.

*Motivazione*

*E' necessario chiarire che il registro deve essere completo, altrimenti potrebbero verificarsi omissioni.*

18 ottobre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 030 – C5-0057/2000 - 2000/0032(COD))

Relatrice per parere: Hanja Maij-Weggen

(Procedura Hughes rafforzata)

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 27 giugno 2000 la commissione per gli affari costituzionali ha nominato relatrice per parere Hanja Maij-Weggen.

Nelle riunioni del 13 luglio, 12 settembre e 12 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 15 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giorgio Napolitano (presidente), Christopher J.P. Beazley (vicepresidente), Ursula Schleicher (vicepresidente), Hanja Maij-Weggen (relatrice), Teresa Almeida Garrett, Enrique Barón Crespo, Georges Berthu, Jens-Peter Bonde, Richard Graham Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, Monica Frassoni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo, Gérard Onesta (in sostituzione di Johannes Voggenhuber), Jacques F. Poos, Konrad K. Schwaiger (in sostituzione di Lennart Sacrédeus), Mariotto Segni, António José Seguro, The Earl of Stockton, Margrietus J. van den Berg (in sostituzione di Olivier Duhamel), Bob van den Bos (in sostituzione di Cecilia Malmström).

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Come il Parlamento europeo ha affermato nella sua risoluzione del 12 gennaio 1999 sulla “trasparenza nell’Unione europea”<sup>1</sup>, l’avvento di maggiore apertura e trasparenza è d’importanza essenziale per il successo futuro dell’Unione europea, poiché contribuirà a chiarire le scelte politiche dell’UE, incoraggerà apporti ampi e più equilibrati al processo politico, ridurrà gli spazi per la corruzione e gli abusi di potere, e in generale contribuirà a promuovere un più ampio consenso dei cittadini europei sulle decisioni dell’UE.

In seguito a richieste formulate dal Parlamento europeo, e in precedenza da altri, il trattato di Amsterdam ha introdotto in modo esplicito nel trattato UE il concetto di trasparenza, sia garantendo il diritto d’accesso ai documenti dell’UE, sia affermando che le decisioni dell’Unione devono essere prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

I trattati nella loro forma attuale contengono una disposizione che esprime tale concetto attribuendogli la qualità di diritto fondamentale dei cittadini. Si tratta dell’articolo 255, paragrafo 1, del trattato CE, introdotto dal trattato di Amsterdam:

“Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.”

La proposta della Commissione oggetto del nostro esame è stata formulata a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, secondo il quale il “*Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251*” deve stabilire “*entro due anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam (...) i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti*”.

Facendo questa proposta la Commissione ha compiuto uno sforzo per tradurre in norma giuridica le migliori pratiche degli Stati membri, e di tale sforzo si deve dare atto. Tuttavia la proposta contiene anche elementi che sembrano ispirati da vecchie resistenze e riflessi burocratici e dettati dalla “ragion di Stato”. Tali elementi devono e possono essere eliminati mediante emendamenti.

L’Unione non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare nell’attuare in maniera veramente democratica il diritto fondamentale del cittadino di accedere ai documenti, dando forma in tal modo al principio costituzionale della trasparenza e della vicinanza ai cittadini enunciato all’articolo 1 del trattato sull’Unione europea. Ciò non significa naturalmente che le istituzioni debbano rinunciare a un loro margine di riflessione, necessario ogni volta che vengono sviluppate, vagliate e infine scelte delle opzioni operative.

Il relatore della commissione competente per il merito e la relatrice per parere si sono incontrati varie volte e, sulla base dei loro progetti, hanno messo a punto una serie di emendamenti di compromesso comuni che hanno deciso di presentare in termini identici

---

<sup>1</sup> Relazione A4-0476/1998 della commissione per gli affari istituzionali, “relazione Löow”, facente seguito fra l’altro alla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo (C4-0157/98)

come progetti rivisti. Il presente documento contiene questi emendamenti concordati il 13 settembre 2000. Nella votazione del 12 ottobre la commissione ha approvato l'insieme degli emendamenti presentanti dalla relatrice per parere. Sono identici agli emendamenti contenuti nel progetto di relazione rivisto. Solo gli emendamenti segnalati in appresso non sono stati approvati ed al loro posto sono stati approvati emendamenti presentati da singoli deputati.

L'emendamento 17 sull'articolo 2, paragrafo 2, identico all'emendamento 58 Malmström, Thors-seconda parte, non è stato approvato. Il testo della Commissione resta immutato.

L'emendamento 21 è stato ritirato a favore dell'emendamento 68 Malmström, Thors sull'articolo 4, oralmente modificato (soppressa lettera d).

L'emendamento 70 Malmström, Thors, a complemento dell'emendamento 28 sull'articolo 5 è stato approvato.

L'emendamento 72 Malmström, Thors che aggiunge un nuovo paragrafo 3 all'articolo 7 è stato approvato.

L'emendamento 36 non è stato approvato, al suo posto è stato approvato l'emendamento 75 Dimitrakopoulos sull'articolo 9 quater (nuovo)

Gli emendamenti 50, 52 e 55 Malmström, Thors, che introducono nuovi considerando, sono stati approvati. L'emendamento 11 sul considerando 12 è stato ritirato dalla relatrice ed al suo posto è stato approvato l'emendamento 56 Dimitrikopoulos.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)  
Considerando 0 (nuovo)

**O) *La fiducia nei confronti dell'Unione europea può essere assicurata solo se il dibattito politico e il processo decisionale si svolgono in modo trasparente e democratico a tutti i***

<sup>1</sup> GU C 177 del 27.06.2000, pag. 70.



*livelli.*

*Motivazione*

*Senza istituzioni trasparenti, nell'Unione europea non può svilupparsi un dibattito veramente democratico. L'esistenza di un siffatto dibattito è peraltro importante per conquistare la fiducia, in particolare dei giovani, che sono il futuro dell'Europa*

(Emendamento 2)

Considerando 2

**2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.**

**2) Nel contesto dell'Unione europea, la Dichiarazione n. 17 allegata al trattato di Maastricht riconosce che "la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione". La trasparenza può quindi contribuire a rafforzare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo e lo stato di diritto su cui l'Unione è fondata, come sancito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.**

*Motivazione*

*La Dichiarazione n. 17 allegata al trattato di Maastricht è citata al fine di sottolineare l'importanza della trasparenza per la natura democratica delle istituzioni. Si opera altresì un collegamento con l'articolo 6 del TUE.*

(Emendamento 3)

Considerando 3

3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di

3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative **interne** tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di

comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.

comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.

*Motivazione*

*L'emendamento mira a evidenziare il fatto che in precedenza non esisteva nel trattato una base specifica per l'adozione di norme sull'accesso ai documenti.*

(Emendamento 4)

Considerando 3 bis (nuovo)

***3 bis) E' opportuno che le regole in materia di accesso del pubblico ai documenti siano redatte quanto più chiaramente possibile. Esse dovrebbero definire i limiti dell'accesso nonché le modalità di ricorso.***

*Motivazione*

*Queste regole sono destinate ad un ampio pubblico potenzialmente interessato a chiedere l'accesso ai documenti. E' pertanto particolarmente importante che tutti i potenziali utenti possano comprendere chiaramente e agevolmente quali siano i loro diritti e come farli valere*

(Emendamento 5)

Considerando 4

4) Il presente regolamento mira a ***ottimizzare*** l'accesso ai documenti ***nel massimo rispetto del principio di trasparenza. Esso deve dare attuazione al*** diritto d'accesso ai documenti ***e definirne*** principi e limiti, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.

4) ***Riconoscendo l'esigenza di compiere ulteriori progressi nell'Unione verso una maggiore trasparenza, il trattato di Amsterdam ha inserito nel trattato CE l'articolo 255 sul diritto di accesso ai documenti. Conformemente al principio di trasparenza, di cui all'articolo 1 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento che applica l'articolo 255 mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso ai documenti, e rafforzare quindi la trasparenza nelle istituzioni. Esso definisce la portata del diritto d'accesso ai documenti nonché***

principi e limiti, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.

*Motivazione*

*Il regolamento si basa sui progressi compiuti; in nessun caso esso deve costituire un passo indietro.*

(Emendamento 6)

Considerando 6 bis (nuovo)

***6 bis) Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione istituiscano organismi ed agenzie e questi siano creati dalle istituzioni e sotto la loro responsabilità, tali organismi dovrebbero applicare, per quanto riguarda l'accesso ai documenti, i principi contenuti nel presente regolamento.***

*Motivazione*

*Organismi ed agenzie creati dalle istituzioni dovrebbero applicare i principi contenuti nel presente regolamento per garantire che le istituzioni non possano sottrarsi alle disposizioni del regolamento trasferendo responsabilità ad organismi ed agenzie da loro creati in quanto ciò comprometterebbe l'efficacia del diritto comunitario.*

(Emendamento 7)

Considerando 7 bis (nuovo)

***7 bis) In conformità dell'articolo 207 del trattato CE, è opportuno concedere un accesso più ampio ai documenti almeno nei casi in cui si può ritenere che le istituzioni agiscano in qualità di legislatore. In linea di principio, quindi, devono essere resi pubblici tutti i documenti adottati nel corso di una procedura legislativa.***

*Motivazione*

*E' opportuno far riferimento all'articolo 207 del trattato CE e concedere un accesso più ampio perlomeno ai documenti che si riferiscano ad una procedura legislativa.*

(Emendamento 8)

Considerando 8

8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, ***in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.***

8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, ***qualora tali regole prevedano un accesso più ampio rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento o in taluni settori specifici in cui tali regole siano giustificate. Esse devono essere elencate in un allegato al presente regolamento.***

*Motivazione*

*Le regole speciali in materia di accesso ai documenti, se giustificate, dovrebbero essere esplicitamente elencate in un allegato.*

(Emendamento 9 )

Considerando 9

9) ***È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali*** mediante un sistema di eccezioni. ***Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema.*** È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere ***i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.***

9) ***In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni possono essere accessibili. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati possono essere tutelati*** mediante un sistema di eccezioni. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere ***le informazioni di carattere informale volte a fornire un parere personale o a consentire il libero scambio di idee all'interno delle istituzioni.***

*Motivazione*

*Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili salvo alcune eccezioni.*

(Emendamento 10)

Considerando 10

10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno ***conservare l'attuale*** procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il

10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno ***istituire un*** procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore; ***se alla***

mediatore, *ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.*

*domanda di conferma non viene data alcuna risposta, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso dinanzi al giudice o denuncia presso il mediatore.*

*Motivazione*

*Non è necessario far riferimento alla prassi vigente, in quanto il regolamento può stabilire una procedura migliore. La mancata risposta ad una domanda di conferma dovrebbe conferire al richiedente il diritto di esperire altri mezzi di ricorso.*

(Emendamento 11)

Considerando 10 bis (nuovo)

*10 bis. Ciascuna istituzione esamina, con riferimento a specifiche eccezioni stabilite nel presente regolamento, se l'accesso ad un documento può essere limitato al momento dell'elaborazione o della ricezione e al più tardi quando è iscritto nel registro.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento corrisponde all'articolo 3 bis (nuovo).*

(Emendamento 12)

Considerando 11

11) *È opportuno che* ciascuna istituzione **prenda i** necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; *inoltre*, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione **renda accessibile** un registro di documenti.

11) Ciascuna istituzione è **responsabile dell'adozione dei** necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti. *Inoltre*, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione **predisponga** un registro di documenti.

*Motivazione*

*E' necessario prevedere l'obbligo positivo delle istituzioni di adottare misure per informare l'opinione pubblica sulle nuove disposizioni.*

(Emendamento 13)  
Considerando 11 bis (nuovo)

**11 bis) E' opportuno che ciascuna istituzione incoraggi e formi il personale interessato a fornire assistenza ai cittadini che desiderano esercitare i loro diritti a norma del presente regolamento.**

*Motivazione*

*Queste regole sono dirette a un ampio pubblico di potenziali interessati a chiedere l'accesso ai documenti. E' pertanto particolarmente importante che il personale delle istituzioni possa aiutare il cittadino ad ottenere tale accesso.*

(Emendamento 14)  
Considerando 12

12) Il presente regolamento non **si prefigge di modificare** le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. **Tuttavia è evidente che in virtù del** principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, **questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.**

12) **Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE**, il presente regolamento non **modifica** le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. **In linea con il** principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri **di cui all'articolo 10 del trattato CE**, **le istituzioni tengono conto del parere dell'autore prima di adottare la decisione definitiva sulla divulgazione di documenti. Nel contempo, le istituzioni interessate dovrebbero rispettare la facoltà degli Stati membri di concedere l'accesso in base alla legislazione nazionale.**

*Motivazione*

*L'emendamento 11 (compromesso) al considerando 12 fa riferimento anche alla dichiarazione n. 35 allegata al trattato di Amsterdam.*

*Tale dichiarazione, adottata dalla Conferenza di Amsterdam recita: "La Conferenza conviene che i principi e le condizioni di cui all'articolo 191 A, paragrafo 1, del TCE (= articolo 255, paragrafo 1, della versione consolidata) permetteranno ad uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza suo previo accordo".*

*Questo testo significa non solo che gli Stati membri possono presentare la richiesta (questo è*

ovvio), ma anche che la Commissione e il Consiglio devono accogliere una siffatta richiesta. Pertanto, l'intenzione di questa dichiarazione, che non è menzionata nella proposta della Commissione, è chiaramente in contrasto con l'atteggiamento dei nostri relatori rispecchiato nell'emendamento 24 (articolo 4 ter (nuovo)).

A prescindere dal valore giuridico che si può attribuire a dichiarazioni del genere adottate da una conferenza intergovernativa, questa dichiarazione non può in alcun modo pregiudicare l'esito di una procedura legislativa cui viene fatto riferimento nel trattato (articolo 255, paragrafo 2). Diversamente, il principio democratico che trova espressione nella procedura di codecisione verrebbe svuotato di significato.

Stati membri e istituzioni dovrebbero adottare le decisioni definitive sulle domande ad essi pervenute, tenendo conto del parere dell'autore dei documenti.

(Emendamento 15)  
Considerando 13

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. **Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione.** Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio<sup>1</sup>, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup> e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19.)

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45.)

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. **Tali disposizioni devono integrare il presente regolamento e non possono essere in conflitto con il suo contenuto. Ciò vale anche per le condizioni alle quali il pubblico accede ai documenti del Consiglio, condizioni da definire nel regolamento interno del Consiglio in virtù dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto l'articolo 255, paragrafo 1, dello stesso trattato va considerato come la disposizione generale e prevalente.** Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, **modificata dalla decisione del Consiglio del 14 agosto 2000<sup>1</sup>**, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup> e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>, **che**

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

*dovrebbero quindi essere abrogate.*

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19.) e dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45.)

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

#### *Motivazione*

*Le regole speciali adottate per applicare il regolamento devono essere conformi al regolamento stesso. Le decisioni vigenti sull'accesso ai documenti devono essere abrogate in quanto, altrimenti, si viene a creare una situazione poco chiara per i cittadini. Deve essere abrogata anche la recente decisione del Consiglio sui documenti in materia di sicurezza e difesa.*

(Emendamento 16)

Titolo (nuovo)

### **CAPITOLO I** **PRINCIPI GENERALI E CAMPO** **D'APPLICAZIONE**

#### *Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 17)

Articolo 1 bis (nuovo)

#### *Obiettivo*

- 1. L'obiettivo del presente regolamento, che attua l'articolo 255, è dare applicazione al principio costituzionale sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea secondo il quale nell'Unione le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino*



*possibile ai cittadini.*

2. *A norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, il presente regolamento definisce i principi e le condizioni secondo i quali il diritto di accesso ai documenti può essere limitato a tutela di interessi pubblici o privati.*

#### *Motivazione*

*Col primo paragrafo si vuole mettere in rilievo che quanto segue non è un “regalo” che le istituzioni fanno ai cittadini, ma semplicemente l'adempimento di un obbligo introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea quale espressione dei principi democratici di trasparenza e responsabilità sanciti dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea.*

(Emendamento 18)  
Articolo 1

#### *Principio generale e destinatari*

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il **più ampio** diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, *salvo il disposto dell'articolo 4.*

#### *Destinatari*

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, **fatti salvi i principi e le limitazioni stabiliti nel presente regolamento.**

***Le istituzioni assicurano che il pubblico disponga di un accesso quanto più ampio e agevole possibile ai documenti.***

***Alle stesse condizioni, le istituzioni possono concedere l'accesso a documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica non residente o non avente la sua sede sociale in uno Stato membro.***

#### *Motivazione*

*Va detto chiaramente che i cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti. Ai cittadini di paesi terzi non residenti nell'Unione dovrebbe essere garantito l'accesso ai documenti alle*

*stesse condizioni, anche quando non ne abbiano propriamente il diritto.*

(Emendamento 19)  
Articolo 2, paragrafo 1

#### ***Campo d'applicazione***

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti ***detenuti*** dalle istituzioni, ***vale a dire i documenti formati dalle medesime*** o da terzi e che si trovino in loro possesso.

***Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento.***

#### ***Istituzioni***

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti ***elaborati*** dalle istituzioni ***o ricevuti*** da terzi e che si trovino in loro possesso ***e concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione.***

#### ***Motivazione***

*Gli articoli 28 e 41 del TUE prevedono esplicitamente che il diritto di accesso si applica ai documenti del secondo e terzo pilastro. L'accesso ai documenti da parte di terzi non dovrebbe essere limitato a quelli inviati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

(Emendamento 20)  
Articolo 2 bis (nuovo)

#### ***Principi generali***

1. ***Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comprende l'accesso ai documenti pubblicati, l'accesso ai documenti disponibili sul registro nonché ai documenti disponibili su presentazione di domanda scritta.***
2. ***Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di concedere l'accesso ai documenti in virtù della legislazione nazionale.***
3. ***Il presente regolamento non autorizza a rifiutare documenti al***

*Parlamento europeo.*

4. ***Il presente regolamento non priva i cittadini dell'Unione dei diritti concernenti l'accesso ai documenti acquisiti in virtù di strumenti di diritto internazionale.***

*Motivazione*

*L'articolo 255 si richiama ad un diritto generale di accesso ai documenti delle istituzioni e non fa alcun riferimento ad una "domanda" per ottenerli. L'accesso può essere concesso in altri modi. Il regolamento non deve pregiudicare criteri più estensivi previsti dalle legislazioni nazionali in materia di norme di accesso. L'obiettivo del regolamento è applicare e definire i limiti del diritto dei cittadini di accedere ai documenti. Il Parlamento europeo, in quanto organo dotato di poteri di vigilanza, non può essere soggetto alle stesse limitazioni. Il presente regolamento non può e non deve quindi limitare la portata di diritti già esistenti, definiti nel quadro del diritto internazionale, ad esempio dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus in Danimarca, il 25 giugno 1998.*

(Emendamento 21)

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); ***i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;***

b) “l'istituzione”, il Parlamento europeo, il

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo ***in possesso dell'istituzione o da essa prodotto***, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) ***elaborato da una persona, un servizio (unità, divisione, direzione) o un'istituzione in applicazione delle sue norme procedurali o nell'espletamento delle sue mansioni ufficiali, concernente*** aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione. ***Non si considerano "documenti" le informazioni di carattere informale volte a fornire un parere personale o a consentire il libero scambio di idee ("brain storming") all'interno delle istituzioni;***

b) "l'istituzione", il Parlamento europeo, il

Consiglio e la Commissione;

c) *“il Parlamento europeo”, i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;*

d) *“il Consiglio”, le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;*

e) *“la Commissione”, il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;*

f) *“i terzi”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi. L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.*

Consiglio e la Commissione *nonché*:

- *i loro organi interni e sussidiari (come le commissioni parlamentari, i comitati del Consiglio e i gruppi di lavoro),*
- *le agenzie create dalle istituzioni e che ad esse rispondono, elencate all'allegato I.*

*Entro un anno, la Commissione presenta, se necessario, proposte formali in relazione alle agenzie di cui all'allegato I.*

*Per la Convenzione Europol si applicano le disposizioni del trattato.*

*Soppresso*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

c) *“i terzi”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.*

*Soppresso*

#### *Motivazione*

*I documenti devono avere un “autore” che agisce in veste ufficiale ed è responsabile del contenuto e della classificazione. In linea con la prassi vigente, i “documenti interni” non dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.*

*Le "istituzioni" dovrebbero comprendere gli organismi interni e sussidiari che devono essere definiti nel regolamento interno delle istituzioni.*

*Al fine di assicurare che le istituzioni non si sottraggano ai propri obblighi delegando poteri ad organismi ed agenzie, i principi contenuti nel regolamento dovrebbero essere applicati agli organismi che sono stati creati dalle istituzioni e per i quali esse si assumono la responsabilità.*

*Dette agenzie sono definite nell'allegato I. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe presentare proposte concernenti le modifiche alle disposizioni che istituiscono tali organismi, i regolamenti interni e le procedure di ricorso.*

*In relazione ad Europol, spetta al Consiglio assicurare la revisione della Convenzione, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, previa consultazione del Parlamento.*

(Emendamento 22)  
Articolo 3 bis (nuovo)

***Principi che disciplinano l'accesso***

- 1. Tutti i documenti sono accessibili a meno che non si applichino le limitazioni sull'accesso stabilite all'articolo 4 del presente regolamento.***
- 2. Se intende limitare l'accesso a un documento, l'istituzione deve classificare il documento non appena prodotto o ricevuto e, al più tardi, quando viene inserito nel registro di cui all'articolo 9. Una classificazione successiva non può limitare l'accesso a un documento, salvo in circostanze eccezionali.***

***La classificazione deve comprendere un riferimento all'esclusione applicata.***

***Quando le condizioni per l'applicazione di un'esclusione sussistono solo per un certo periodo di tempo, la classificazione ha una durata corrispondentemente limitata.***

- 3. Al momento della richiesta di***

*divulgazione, l'istituzione deve valutare se continua ad essere applicabile le esclusioni di cui all'articolo 4. In ogni caso, tutte le classificazioni non limitate nel tempo saranno riviste ad intervalli regolari.*

#### *Motivazione*

*Il principio dovrebbe essere che tutti i documenti delle istituzioni sono pubblici, a meno che l'autore responsabile non li classifichi come non pubblici al momento in cui sono prodotti. La classificazione dovrebbe includere i motivi basati sulle esclusioni di cui all'articolo 4 e il periodo di tempo per il quale la classificazione è valida, facendo riferimento a uno specifico periodo di tempo, alla fase della procedura o a un evento specifico.*

*Al momento della richiesta di un documento sul registro, l'istituzione dovrebbe riesaminare se la classificazione sia corretta.*

#### (Emendamento 23) Articolo 4

*Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:*

*a) l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:*

- alla pubblica sicurezza,
- *alla difesa e alle relazioni internazionali,*
- *alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,*
- *agli interessi finanziari o economici,*
  
- alla stabilità monetaria,
- *alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,*
- *alle procedure giurisdizionali,*
- *alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,*
- *allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,*
- *all'efficace funzionamento delle istituzioni;*

*L'accesso del pubblico ai documenti può essere limitato per i seguenti motivi:*

- a) l'accesso può essere negato per motivi di interesse pubblico, qualora la divulgazione possa arrecare un significativo pregiudizio*
- alla pubblica sicurezza,
  - alla stabilità monetaria,
  - *alla difesa e alle questioni militari,*
  
  - *agli interessi vitali connessi alle relazioni internazionali dell'UE*

b) *la vita privata e l'individuo, segnatamente in ordine:*

- *ai fascicoli del personale,*
- *alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine,*
- *alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;*

c) *il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:*

- *ai segreti commerciali, industriali e professionali,*
- *alla proprietà intellettuale e industriale,*
- *alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,*
- *alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;*

d) *la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.*

b) *l'accesso è negato qualora la divulgazione sia contraria alla protezione, a norma di legge, del diritto dell'individuo alla vita privata;*

c) *l'accesso può inoltre essere negato per motivi di protezione del segreto commerciale, qualora quest'ultimo prevalga sull'interesse pubblico e privato alla divulgazione;*

*Soppresso*

#### *Motivazione*

*L'elenco di esclusioni proposto dalla Commissione giustificerebbe l'esclusione di quasi tutti i documenti; inoltre, la proposta non opera una distinzione tra i diversi tipi di presunzione di riservatezza. L'applicazione di un'esclusione dovrebbe essere basata su un raffronto tra gli interessi in causa, e non dovrebbe essere un'esclusione "in assoluto".*

*L'esclusione concernente i documenti di terzi indebolirebbe l'intero concetto di accesso del pubblico ai documenti, e va pertanto soppressa. Ciò non significa che non esistano diritti legittimi di protezione, che devono però essere coperti dalle altre esenzioni.*

*Nessun documento PESC/PESD dovrebbe essere automaticamente escluso dall'accesso del pubblico. Solo quelli contenenti informazioni che potrebbero porre in pericolo delle vite, concernenti operazioni militari o informazioni sensibili rispetto ai paesi terzi, organizzazioni o negoziati internazionali possono essere pienamente o parzialmente esclusi dall'accesso del pubblico, previo esame caso per caso.*

***Misure che le istituzioni devono concordare***

***Entro un anno, le istituzioni concordano i seguenti elementi comuni che costituiranno la base per l'adozione delle disposizioni interne di cui all'articolo 255:***

- a) ***norme concordate per la classificazione dei documenti ai quali, previa valutazione, si applicano le esclusioni di cui all'articolo 4 e l'accesso ai quali può essere quindi limitato, fra cui:***
- ***il trattamento e la tutela di tali documenti compresi i documenti estremamente confidenziali,***
  - ***l'applicazione delle classificazioni di sicurezza (segretissimo, segreto, confidenziale o riservato)***
  - ***la trasmissione fra istituzioni di documenti classificati***
  - ***le procedure relative alle contestazioni alle classificazioni e al deferimento/ricorso al responsabile europeo per l'informazione,***
  - ***le procedure relative alla fornitura di informazioni classificate come riservate ad una commissione ad hoc del Parlamento***
- b) ***misure generali sulla produzione, il deposito e la diffusione di documenti (attraverso un'interfaccia comune), ivi comprese le misure sulla qualità della redazione della legislazione e l'archiviazione dei documenti.***<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Così come definite nel regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) n. 354/83 del 1° febbraio 1983 concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea*



*Motivazione*

*E' necessario un accordo interistituzionale sulla classificazione e la divulgazione dei documenti. Esso dovrebbe prevedere anche un sistema per risolvere le controversie concernenti la classificazione di un'altra istituzione.*

(Emendamento 25)

Titolo (nuovo)

**CAPITOLO II**  
**TERZI E STATI MEMBRI**

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 26)

Articolo 4 ter (nuovo)

*Documenti di Stati membri o terzi*

- 1. Ogni Stato membro o terzo che trasmetta documenti ad una istituzione indicherà se e quali parti dei documenti non debbano essere divulgati al pubblico.*
- 2. I terzi devono richiamarsi alla pertinente esclusione/alle pertinenti esclusioni di cui all'articolo 4 e precisare se la classificazione sia limitata nel tempo.*
- 3. Lo Stato membro o i terzi possono presentare una versione "pubblica" che può essere divulgata dall'istituzione.*
- 4. Le istituzioni decidono se il documento o parte del documento in questione può essere reso pubblico.*
- 5. Se l'istituzione decide che, contrariamente al parere dello Stato*

*membro o dei terzi, il documento debba essere divulgato, essa comunica immediatamente ai terzi o allo Stato membro i motivi per cui lo divulga e la data in cui l'informazione sarà divulgata (che non sarà inferiore ad una settimana dalla data della notifica) e il diritto di ottenere provvedimenti provvisori dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.*

#### *Motivazione*

*Nel momento in cui lo Stato membro o un terzo inviano un documento ad un'istituzione, dovrebbero già indicare se e quali parti non possano essere divulgate. La decisione definitiva dovrebbe essere adottata dall'istituzione che ha ricevuto una domanda, ma questa deve fornire allo Stato membro o ai terzi la possibilità di ottenere provvedimenti provvisori dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.*

(Emendamento 27)  
Articolo 4 quater (nuovo)

#### *Relazioni con gli Stati membri*

- 1. Qualora uno Stato membro riceva una richiesta di documenti ritenuti classificati da un'istituzione e che, secondo la normativa di detto Stato membro, possono essere divulgati, lo Stato membro informa immediatamente l'istituzione.*
- 2. Lo Stato membro decide se i documenti o parte dei documenti in questione possano essere divulgati.*
- 3. Gli Stati membri e le istituzioni cooperano nell'ambito della divulgazione di informazioni ai cittadini.*

#### *Motivazione*

*Il regolamento non dovrebbe modificare le norme nazionali sull'accesso ai documenti, ma gli Stati membri devono rispettare lo spirito di leale cooperazione sancito dall'articolo 10 del*

trattato CE.

(Emendamento 28)

Titolo (nuovo)

**CAPITOLO III**  
**ACCESSO AI DOCUMENTI**

***Sezione I – Diritto di accesso***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere diviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 29)

Articolo 4 quinquies (nuovo)

***Pubblicazione di documenti nella  
Gazzetta Ufficiale***

***Oltre ai documenti la cui pubblicazione è  
richiesta dall'articolo 254 del trattato CE,  
saranno pubblicati nella Gazzetta  
Ufficiale i documenti di cui all'allegato II  
compresa eventualmente la data di entrata  
in vigore.***

*Motivazione*

*L'articolo 254 richiede che i regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di codecisione siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Vari altri documenti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale ma, coerentemente con l'articolo 207, le istituzioni dovrebbero essere tenute a pubblicare tutti i documenti "definitivi" concernenti le procedure legislative.*

(Emendamento 30)

Articolo 5

***Trattamento delle domande iniziali***

2. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente

***Documenti accessibili su presentazione di  
domanda scritta***

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto ***in una delle lingue ufficiali delle***

preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

***In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.***

2. Mediante risposta scritta ***debitamente motivata***, l'istituzione informa il richiedente, ***entro un mese*** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.
3. In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. ***In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.***

***istituzioni*** e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda ***ai fini dell'identificazione dei documenti.***

***L'espressione "per iscritto" comprende anche le domande su supporto elettronico come fax o e-mail.***

2. Mediante risposta scritta l'istituzione informa il richiedente, ***entro due settimane*** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.
3. In caso di risposta negativa, l'istituzione ***precisa i motivi del suo rifiuto, il periodo di tempo durante il quale il documento non può essere divulgato e, ove opportuno, la fonte presso la quale il richiedente può ottenere il documento.***
4. ***Qualora l'istituzione risponda negativamente perché parte del documento è coperta da una delle esclusioni di cui all'articolo 4, l'istituzione fornisce una versione adattata.***
5. L'istituzione informa ***inoltre*** il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma.
6. ***Qualora ritenga che un documento possa essere divulgato entro un breve periodo di tempo, l'istituzione invia il documento al richiedente entro due settimane dalla data in cui il documento può essere divulgato.***

**7. Il personale delle istituzioni assiste e informa nella misura del possibile i cittadini quanto alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai documenti.**

*Motivazione*

*Se si stabilisce un sistema di classificazione, in caso di risposta negativa, la prima risposta dovrebbe allora precisare i motivi del rifiuto, il periodo di tempo durante il quale è valida la classificazione e, qualora il documento sia stato pubblicato o sia disponibile presso un altro organismo, la fonte presso la quale il richiedente potrebbe essere in grado di ottenere il documento.*

*Qualora parte del documento sia coperta da un'esclusione, occorre garantire l'accesso al resto del documento. L'istituzione deve inoltre informare il richiedente della facoltà di chiedere una domanda di conferma. Qualora il documento non sia in un certo momento pubblico, ma diventi pubblico dopo un breve periodo di tempo, ad esempio dopo essere stato inviato al destinatario, l'istituzione dovrebbe essere tenuta ad inviare il documento una volta diventato pubblico.*

(Emendamento 31)

Articolo 6

***Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso***

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.
2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante

***Trattamento delle domande di conferma***

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.
2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante

comunicazione motivata in modo circostanziato.  
In assenza di risposta nei termini, **la domanda s'intende accolta.**

comunicazione motivata in modo circostanziato.  
In assenza di risposta nei termini, **il richiedente ha diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 9 quinquies.**

#### Motivazione

*Una risposta negativa dovrebbe includere i motivi del rifiuto ed informare il richiedente dei mezzi di ricorso di cui dispone.*

(Emendamento 32)  
Titolo (nuovo)

#### Sezione 2 – Esercizio del diritto di accesso

#### Motivazione

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 33)  
Articolo 7

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.  
  
**Il costo *dell'accesso* può essere posto a carico del richiedente.**

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ***compresa una copia elettronica.***

***Nel caso di documenti voluminosi o di un grande numero di documenti, il costo *delle copie* può essere posto a carico del richiedente. Il costo non deve superare un importo ragionevole.***

2. I documenti vengono forniti ***in una*** versione linguistica ***già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.***  
  
***È possibile ottenere una versione***

2. I documenti vengono forniti ***sul supporto*** e nella versione linguistica ***richiesti dal richiedente, o nella lingua in cui è stata redatta la domanda, purché tale versione linguistica sia disponibile.***

*adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.*

3. *Il controllo parlamentare di tutti i documenti PESC/PESD esclusi dall'accesso del pubblico deve essere assicurato tramite l'informazione regolare di un comitato ristretto composto di un minimo di 5 e di un massimo di 7 deputati europei appartenenti alle commissioni più direttamente interessate, o dai presidenti dei gruppi politici. Il comitato ristretto renderebbe conto direttamente all'Aula.*

#### *Motivazione*

*Per non creare inutili ostacoli alla richiesta d'accesso ai documenti è opportuno porre un limite al principio dell'addebito dei costi. La seconda parte del paragrafo 2 viene spostata all'articolo 5.*

#### (Emendamento 34) Articolo 8

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

*Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto.*

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

1. *Il presente regolamento non interferisce sui diritti esistenti in virtù della proprietà intellettuale o industriale, che tutelano l'informazione contenuta nei documenti.*
2. *Ogni Stato membro o terzo che riceva informazioni a norma del presente regolamento è responsabile del rispetto della legislazione dell'Unione, nazionale o internazionale applicabile in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale.*

### Motivazione

*La legislazione relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale esiste già e il presente regolamento non dovrebbe modificare la disciplina vigente. Chi divulga l'informazione sarà tenuto a rispettare la legislazione applicabile.*

(Emendamento 35)

Articolo 9

#### Informazione *e registri*

Ciascuna istituzione ***prende i provvedimenti necessari per*** informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. ***Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.***

#### Informazione

Ciascuna istituzione ***ha la responsabilità di*** informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento ***e di pubblicare nella Gazzetta ufficiale:***

- a) il regolamento interno;***
- b) la struttura dell'istituzione, compresi i dettagli relativi ai servizi, ai comitati e ai gruppi ufficiali di lavoro;***
- c) la persona alla quale trasmettere le domande scritte relative ai documenti;***
- d) gli strumenti di accesso al registro; e***
- e) il codice di condotta sulla trasparenza destinato ai funzionari.***

### Motivazione

*Le istituzioni hanno la responsabilità di informare il pubblico dei suoi diritti e di fornire informazioni, quali il regolamento, che consentono loro di esercitarli. L'obbligo di istituire un registro è ora previsto dall'articolo 9 bis.*

(Emendamento 36)

Articolo 9 bis (nuovo)

#### **Registri**

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni istituzione predispose un registro dei propri documenti che deve essere ampiamente accessibile al pubblico.***

***Il registro reca la data in cui il documento è stato prodotto o ricevuto, un titolo che ne indica il contenuto e il***



*tipo di classificazione. Se un documento è stato divulgato in seguito a una richiesta, ciò viene notificato e indicato nel registro.*

*Qualora un documento o parti di esso siano soggetti ad un'esclusione di cui all'articolo 4, il registro indica in che misura e per quali motivi è limitato l'accesso al documento.*

*Ogniqualevolta possibile i documenti sono resi immediatamente accessibili via Internet e mediante altre forme di telecomunicazione informatica.*

- 2. I documenti delle istituzioni che devono come minimo essere inclusi nel registro sono elencati all'allegato III e comprendono tutti i documenti creati dall'istituzione nel corso di una procedura per l'adozione di misure giuridicamente vincolanti, in particolare ogni proposta, parere, documento di lavoro, ordine del giorno, documento destinato ad essere discusso in riunioni ufficiali, processo verbale e dichiarazione.*

*Motivazione*

*L'accesso on-line attraverso un registro consentirebbe ai cittadini di accedere ai documenti senza dover presentare domanda formale. Il registro potrebbe quindi fungere da interfaccia tra la produzione e il deposito di documenti delle istituzioni.*

(Emendamento 37)  
Titolo (nuovo)

***Sezione 3 – Responsabili  
dell'informazione***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni*

*Nomina e funzioni del responsabile  
dell'informazione*

- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni istituzione dell'Unione nomina almeno una persona di grado adeguato come responsabile dell'informazione, con il compito di:
  - (a) decidere in merito alla risposta da dare a domande di conferma e garantire la corretta applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 4;*
  - (b) assicurare in modo indipendente l'applicazione interna delle norme in materia di trasparenza e verificare la tenuta del registro dei documenti per l'istituzione;*
  - (c) chiedere, se del caso, il parere del garante europeo dell'informazione in merito alla classificazione e alla divulgazione di un documenti;*
  - (d) garantire che le risposte ai cittadini rispettino le norme in materia linguistica di cui all'articolo 21 del trattato CE e prestare assistenza ai cittadini che richiedono ulteriori informazioni su un argomento cui l'istituzione è interessata.**
- 2. Il responsabile dell'informazione è dotato del personale e delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.*
- 3. Ulteriori norme relative al responsabile dell'informazione saranno definite nelle norme interne dell'istituzione o dell'organismo.*

## *Motivazione*

*Le decisioni relative alle domande di conferma devono essere adottate in modo indipendente da un funzionario di grado sufficientemente elevato. Questi dovrebbe essere investito di altre funzioni ai fini dell'applicazione del regolamento da parte dell'istituzione, tra cui il trattamento di controversie all'interno dell'istituzione sulla corretta classificazione dei documenti e la richiesta di parere al garante europeo dell'informazione. Le norme interne dovrebbero contemplare le qualifiche, la nomina, la destituzione, l'indipendenza, le mansioni, i compiti e i poteri del responsabile dell'informazione.*

(Emendamento 39)

Articolo 9 quater (nuovo)

### ***Nomina e funzioni del garante europeo dell'informazione***

- 1. Le istituzioni nominano di comune accordo una persona di grado adeguato come garante europeo dell'informazione, con il compito di:***
  - (a) decidere in merito ai ricorsi presentati contro decisioni negative relative a domande di conferma e garantire la corretta applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 4;***
  - (b) collaborare con i responsabili dell'informazione delle istituzioni ed elaborare pareri sulla classificazione dei documenti;***
  - (c) dirimere controversie tra istituzioni in ordine alla classificazione dei documenti;***
  - (d) esaminare questioni suscettibili di originare controversie in ordine all'accesso ai documenti e proporre soluzioni alle istituzioni.***
- 2. Il garante europeo dell'informazione è dotato del personale e delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.***

**3. Saranno adottate ulteriori norme di attuazione relative al garante europeo dell'informazione.**

*Motivazione*

*Le istituzioni dovrebbero nominare congiuntamente un garante europeo dell'informazione il quale potrebbe adottare la decisione amministrativa finale o prestare opera di mediazione, garantendo quindi costi ridotti ed efficaci mezzi di ricorso per i cittadini. Le norme di attuazione dovrebbero riguardare in particolare le qualifiche, la nomina, la destituzione, l'indipendenza e le mansioni, i compiti e i poteri, gli obblighi di riservatezza e l'accesso ai documenti del garante europeo per l'informazione.*

(Emendamento 40)

Titolo (nuovo)

**CAPITOLO III  
MEZZI DI RICORSO E RELAZIONI**

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 41)

Articolo 9 quinquies

***Mezzi di ricorso***

- 1. Qualora il richiedente riceva una risposta negativa a una domanda di conferma, egli può quindi, conformemente all'articolo 195 del trattato CE, rivolgersi al Mediatore affinché questi esamini se sussista un caso di cattiva amministrazione.***
- 2. Qualora il richiedente riceva una risposta negativa a una domanda di conferma, egli può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, conformemente all'articolo 230.***
- 3. Qualora decida di divulgare un documento contro il desiderio di terzi, l'istituzione concede a questi ultimi***

*almeno una settimana durante la quale presentare domanda volta ad ottenere provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243.*

- 4. Il Consiglio esamina se occorra apportare modifiche ai regolamenti della Corte e del Tribunale europei in relazione all'accesso ai documenti, soprattutto per quanto riguarda i documenti riservati e i costi nei casi di trasparenza.*

#### *Motivazione*

*Il regolamento dovrebbe precisare chiaramente i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini. I ricorsi possono essere presentati sia da coloro cui è stato rifiutato l'accesso sia da coloro le cui informazioni dovrebbero essere divulgate. La possibilità di ricorso alla Corte di giustizia dovrebbe garantire che non si abusi del sistema di esclusioni.*

(Emendamento 42)  
Articolo 9 sexies

#### *Relazioni*

- 1. Entro un periodo di tre anni le istituzioni elaborano una relazione contenente tutte le misure adottate in esecuzione del presente regolamento.*
- 2. Ogni istituzione presenta ogni anno al Parlamento europeo una relazione, riguardante l'anno precedente, contenente il numero dei casi in cui l'istituzione ha rifiutato l'accesso ai documenti e i motivi di tali rifiuti.*

#### *Motivazione*

*Il regolamento deve prevedere obblighi di notifica.*

(Emendamento 43)  
Titolo (nuovo)

#### *Disposizioni transitorie*

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, il regolamento dovrebbe essere suddiviso in capitoli e sezioni.*

(Emendamento 44)  
Articolo 10

*Attuazione*

*Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal ..... [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].*

*Soppresso*

*Motivazione*

*Logicamente le disposizioni sull'entrata in vigore dei regolamenti interni dovrebbero essere successive alle disposizioni sull'entrata in vigore del regolamento.*

(Emendamento 45)  
Articolo 11

*Entrata in vigore*

*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. **Esso si applica a decorrere dal ..... [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].***

*Entrata in vigore*

*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

*Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.*

*Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.*

*Motivazione*

*Qualsiasi disposizione transitoria dovrebbe essere inserita negli articoli pertinenti.*

(Emendamento 46)  
Articolo 11 bis (nuovo)

***Attuazione***  
***Ogni istituzione adotta nel suo regolamento disposizioni di attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni entrano in vigore il ... [entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].***

*Motivazione*

*Occorre adeguare i regolamenti interni per renderli conformi al presente regolamento.*

(Emendamento 47)  
Articolo 11 ter (nuovo)

***A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti atti:***

- a) decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, modificata con decisione del Consiglio del 14 agosto 2000<sup>1</sup>,***
- b) decisione della Commissione 94/90/CE, CECA, Euratom dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup>,***
- c) decisione del Parlamento europeo 97/632/CE, CECA, Euratom del 10 luglio 1997 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>.***

---

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43; decisione modificata con decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 352 del 14.12.1996, pag. 19) e con decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58; decisione modificata con decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

*Motivazione*

*Le norme esistenti devono essere abrogate altrimenti i cittadini si ritroverebbero dinanzi a una situazione confusa. Occorre inoltre abrogare la recente decisione del Consiglio sui documenti in materia di sicurezza e difesa.*

(Emendamento 48)

Allegato I (nuovo)

*Agenzie*

*CEDEFOP – Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale*

*Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*

*Agenzia europea dell'ambiente*

*Fondazione europea per la formazione*

*Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze*

*Agenzia europea di valutazione dei medicinali*

*Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi e disegni)*

*Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro*

*Ufficio comunitario delle varietà vegetali*

*Centro di traduzione degli organismi dell'Unione*

*Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia*

*Motivazione*

*Gli organismi e le agenzie creati dalle istituzioni non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del regolamento. Pur non essendo esplicitamente citati all'articolo 255, non inserirli significherebbe pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del trattato.*



***Pubblicazione di documenti nella  
Gazzetta Ufficiale***

***Atti finali***

- a) ***i regolamenti, le direttive e le decisioni di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom;***
- b) ***le decisioni-quadro, le decisioni e le convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;***
- c) ***le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;***
- d) ***gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità o a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea;***
- e) ***le direttive diverse da quelle di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni diverse da quelle di cui all'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri;***

***Proposte***

- f) ***le proposte della Commissione di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE;***
- g) ***le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE e a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;***

***Posizioni comuni***

- h) le posizioni comuni adottate dal Consiglio in base alle procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, i motivi sottesi a tali posizioni comuni nonché le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;*
- 2. Saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a meno che il Consiglio e il Coreper decidano a maggioranza qualificata, caso per caso, di non pubblicarli nella Gazzetta Ufficiale, i seguenti documenti**
- a) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea nonché le misure di applicazione di tali azioni comuni;*
- b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto al primo trattino dell'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;*
- c) qualsiasi misura di applicazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e qualsiasi misura di applicazione di convenzioni stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea.*
- 3. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organismo investito di poteri decisionali, il Consiglio decide, all'atto della conclusione di tale accordo, se le decisioni che tale organismo adotterà debbano essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.**

*Motivazione*

*I regolamenti interni dovrebbero essere adattati per conformarsi al regolamento.*

(Emendamento 50)

Allegato III

***Documenti da inserire come minimo nel registro***

- ***tutti i documenti creati nel corso di una procedura per l'adozione di misure giuridicamente vincolanti,***
- ***tutti i documenti relativi alla formulazione e all'adozione di una politica o di una strategia,***
- ***tutti i documenti relativi all'attuazione del diritto dell'Unione,***

*Motivazione*

*Le categorie di documenti che devono essere accessibili attraverso il registro devono essere elencate in un allegato.*

11 ottobre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 - 2000/0032 (COD))

Relatrice per parere: Astrid Thors

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 23 febbraio 2000 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nelle riunioni del 13 settembre e 10 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitalino Gemelli (presidente), Roy Perry (1° vicepresidente), Proinsias De Rossa (2° vicepresidente), Astrid Thors (relatrice per parere), Herbert Bösch, Felipe Camisón Asensio, Jonathan Evans, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Ulpu Iivari, Margot Kessler, Jean Lambert, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer e Eurig Wyn.

### **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

#### **1. Il ruolo della commissione per le petizioni**

Nel quadro istituzionale europeo, la commissione per le petizioni rappresenta l'intermediario privilegiato del cittadino europeo. Per due motivi spetta alla commissione per le petizioni esprimersi sulla presente proposta concernente l'accesso del pubblico ai documenti.

- 1) Previsto dall'articolo 174, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo, il diritto di petizione, largamente accessibile a ogni cittadino dell'Unione europea, rappresenta uno strumento di controllo democratico e di trasparenza amministrativa, necessario al normale funzionamento di qualsiasi parlamento democratico e costituisce, da questo punto di vista, un diritto fondamentale del cittadino europeo.

- 2) Conformemente all'Allegato VI, titolo XX del regolamento, la commissione per le petizioni è inoltre competente per le relazioni con il Mediatore.

In virtù dell'articolo 138 E, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 3, paragrafo 7, dello Statuto del Mediatore, quest'ultimo trasmette una relazione al Parlamento qualora constati un caso di cattiva amministrazione nel corso di un'indagine.

## **2. Indagine del Mediatore**

E' in questo contesto giuridico che il Mediatore europeo, con lettera del 15 dicembre 1997, ha trasmesso al Parlamento la sua relazione speciale a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti (C4-0157/1998).

Due fattori hanno condotto il Mediatore ad avviare tale indagine:

- il ricevimento di varie denunce che sembravano implicare "tanto che il personale delle istituzioni e degli organi comunitari non è sempre adeguatamente istruito sul come trattare richieste di documenti quanto che i documenti sono, a volte, resi pubblici soltanto dopo un considerevole lasso di tempo";
- il fatto che il suo mandato consiste segnatamente nel "migliorare le relazioni delle istituzioni e degli organi della Comunità con i cittadini europei. La creazione della carica di Mediatore voleva sottolineare l'impegno dell'Unione a favore di forme di amministrazione democratiche, responsabili e trasparenti".

## **3. La relazione speciale del Mediatore**

In questa relazione, il Mediatore constata che le norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti devono costituire uno strumento di buona amministrazione e contribuire al processo volto a sensibilizzare il pubblico nei confronti dell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e rendere quest'azione accessibile. Esse devono inoltre consentire di concretizzare il principio di trasparenza cui l'Unione europea ha ribadito il proprio attaccamento.

In questo contesto, è interessante rilevare varie opinioni espresse dal Parlamento europeo all'atto dell'adozione della risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo destinata al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti (C4-0157/98) (A4-0265/1998); l'importanza fondamentale che la trasparenza riveste ai fini di una maggiore efficacia dell'amministrazione comunitaria; il rischio costituito da una decisione unilaterale del Consiglio in materia di definizione del settore "legislazione"; la creazione, in tutte le istituzioni e organi comunitari, di registri pubblici di tutta la documentazione pervenuta o elaborata; lo stretto legame tra un codice di buona prassi amministrativa delle istituzioni e degli organi comunitari e il miglioramento della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti.

E' altresì importante sottolineare l'importanza per i cittadini dell'Unione europea di poter

esercitare i loro diritti di cittadini e, per le istituzioni comunitarie, di fornire ai cittadini informazioni su questioni rientranti nell'ambito della loro attività e dirigere verso l'istanza competente le persone che si rivolgono per errore ad un'istituzione o a un organo non competenti.

#### 4. Denunce al Mediatore

La questione della trasparenza è stata evidenziata in una serie di denunce al Mediatore. Si riferiscono in questa sede casi basati su problematiche che vengono altresì affrontate nel progetto di regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti.

**Rapporto Stato membro-Consiglio** (denuncia 1056/96/IJH): è pertinente in ordine al considerando 12 e all'articolo 11 della proposta di regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti. E' interessante rilevare che, in precedenza, il Segretariato generale del Consiglio aveva respinto la richiesta di un calendario di riunione. Fu stabilito però che la Presidenza è una funzione o una carica del Consiglio stesso. Nella stessa denuncia fu chiarito inoltre che, per i documenti dei quali un'istituzione è autore comune, non si può rifiutare l'accesso ai sensi della decisione del Consiglio 93/731/CE sull'accesso ai documenti.

Definizione di **documenti amministrativi** (indagine di propria iniziativa OI/99/IJH), nella quale la BCE sostiene che la definizione non comprende chiaramente i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo su questioni di politica monetaria. Questo argomento illustra il rischio costituito dalla nozione di documento amministrativo (il corrispondente articolo della proposta di regolamento sull'accesso ai documenti è l'articolo 3).

Le **domande reiterate** (denuncia 634/97/PD), secondo il Mediatore, non comprendono le domande presentate dalla stessa persona per documenti diversi, né l'articolo va interpretato nel senso di riunire nel suo ambito tutte le domande per un vasto numero di documenti (articolo 5 della proposta di regolamento).

La tutela dell'interesse della **riservatezza delle sue procedure**; denuncia 634/97/PD in cui il ragionamento del Consiglio che specifica il motivo per cui è importante tutelare questo interesse in relazione ai documenti in questione fu ritenuto inadeguato dal Mediatore e denuncia 1057/96/IJH, nella quale il Mediatore ritiene scorretto sostenere che l'esistenza nei documenti di riferimento a posizioni nazionali possa prevalere sugli interessi dei richiedenti in tutte le situazioni ("test di nocività").

**Segreti commerciali** – denunce comuni 620/97/PD e 306/98/PD; verificata una relazione elaborata da un consulente, il Mediatore ha concluso che la relazione in parola, a parte una pagina contenente la valutazione del consulente su un regime di aiuti di Stato, conteneva solo elementi fattuali presentati dalle autorità e da una società. Il Mediatore ha suggerito che, essendo state ritirate l'indagine per la quale la relazione era stata commissionata e le richieste di riservatezza, la Commissione avrebbe dovuto divulgare l'**informazione fattuale**.

## Interesse pubblico

### a) Procedure giurisdizionali (causa 506/97 JMA)

La Commissione aveva sostenuto che la tutela dell'interesse pubblico in caso di procedure giurisdizionali le conferisce il potere di rifiutare l'accesso a documenti che si riferiscono ad una causa in corso. Secondo il tribunale di primo grado ciò è errato in quanto *occorre effettuare una distinzione tra documenti elaborati dalla Commissione ai fini di una particolare causa e... altri documenti che esistano indipendentemente da tali procedure. L'applicazione dell'esclusione basata sulla tutela dell'interesse pubblico può essere giustificata solo per quanto riguarda la prima categoria di documenti.*

### b) Pubblica sicurezza (1057/25.11.96/IJH)

Secondo il Mediatore, quando si fa riferimento alla tutela della pubblica sicurezza come motivo per rifiutare l'accesso ai documenti, occorre fornire un'ulteriore spiegazione in ordine alla natura dell'informazione contenuta nei documenti.

## EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Considerando 8
8) <i>I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.</i>	8) <i>Quando si adottino decisioni sulla divulgazione di un documento, occorre ponderare l'esigenza di tutelare alcuni degli interessi previsti dalle esclusioni rispetto all'interesse di promuovere la trasparenza e il pubblico dibattito.</i>

### Motivazione

*Come si è reso altresì evidente durante la discussione seguita alla decisione del Consiglio sulla modifica delle proprie norme sull'accesso ai documenti per quanto riguarda la gestione delle crisi militari e non militari, è necessario stabilire una gerarchia fra questa proposta di regolamento ed altre norme approvate dalle tre istituzioni. Tale gerarchia non permette di mantenere il considerando 8. D'altro canto, è necessario introdurre negli articoli un*

<sup>1</sup> GU C 177 del 27.6.2000, pag.70

*cosiddetto "test di nocività" vale a dire che, quando sta valutando l'accesso ai documenti, l'organo deve ponderare l'interesse alla tutela rispetto all'interesse del pubblico ad accedere a tali documenti.*

(Emendamento 2)

Considerando 9

9) *È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni. Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.*

**Soppresso**

*Motivazione*

*La vostra relatrice parte da un punto diverso rispetto alla Commissione per quanto riguarda le eccezioni che occorre stabilire. L'elenco delle eccezioni dovrebbe essere esaustivo, ma i documenti interni non dovrebbero essere sempre esclusi dall'accesso. E' chiaro che le istituzioni devono avere margine di riflessione, ma ciò non dovrebbe escluderli per sempre. Cfr. emendamento all'articolo 4.*

(Emendamento 3)

Considerando 12

12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. *Tuttavia è evidente che in virtù del principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.*

12) Il presente regolamento non si prefigge **di armonizzare né** di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti.



(Emendamento 4)  
Considerando 13

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. ***Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione. Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio<sup>1</sup>, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup> e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>,***

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19.)

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45.)

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag.27

13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. ***Tali disposizioni non possono contenere altre restrizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento e non possono essere più ampie di quelle citate all'articolo 4.***

*Motivazione*

*La prima parte fa riferimento agli stessi motivi che giustificano l'emendamento al considerando 8. Il presente regolamento prevede di stabilire limiti esterni di quanto può essere escluso dall'accesso. Per motivi tecnici, è inoltre più facile avere un considerando distinto sull'entrata in vigore del presente regolamento, come predisposto nel considerando 13 bis.*

(Emendamento 5)  
Considerando 13 bis

**13 bis) Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio<sup>1</sup>, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione<sup>2</sup> e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo<sup>3</sup>,**

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19.)

<sup>2</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45.)

<sup>3</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag.27

#### *Motivazione*

*Per motivi di chiarezza, è necessario inserire due cose distinte in due considerando distinti: vedasi l'emendamento al considerando 13.*

(Emendamento 6)  
Considerando 13 ter (nuovo)

**13 ter) Le norme concernenti il registro si applicano ai documenti presentati alla o emananti dall'istituzione al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

#### *Motivazione*

*Una parte molto importante delle norme sull'accesso ai documenti riguarda il registro. Si tratta del riferimento pubblico cui può rivolgersi chiunque per controllare quanto sta accadendo e cos'è in discussione. La vostra relatrice ha pertanto introdotto riferimenti al*

*registro negli articoli e nei considerando. Siamo consapevoli che sarebbe impossibile elaborare registri in seguito, pertanto l'idea è che i registri siano obbligatori solo al momento dell'entrata in vigore del regolamento. In tal modo, i registri potranno essere pianificati in modo strutturato. Esistono attualmente molti strumenti tecnici per produrre registri contestualmente all'elaborazione dei documenti. E' naturale che le istituzioni utilizzino tutte le migliori tecnologie per approntarli.*

(Emendamento 7)

Articolo 1

***Obiettivo del presente regolamento è promuovere la trasparenza e la buona prassi sulla gestione delle informazioni nelle istituzioni contemplate dal presente regolamento e fornire alle persone fisiche e giuridiche l'opportunità di controllare e incidere sul funzionamento delle istituzioni.***

***Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il più ampio diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, salvo il disposto dell'articolo 4.***

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il più ampio diritto d'accesso a documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, salvo il disposto dell'articolo 4.

***Il firmatario, il denunciante o qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, di cui sia in gioco il diritto, l'interesse o l'obbligo in una questione (la parte), ha altresì il diritto di accedere a un documento che non è accessibile al pubblico, ma può incidere sull'esame del suo caso, come descritto nel presente regolamento e nelle disposizioni attuative approvate dalle istituzioni.***

*Motivazione*

*La vostra relatrice propone di introdurre un articolo chiaro sull'obiettivo del regolamento. Sarebbe inoltre opportuno precisare che gli stessi principi si applicano anche alle informazioni, non solo ai documenti.*

*Sono stati inoltre formulati emendamenti per ampliare il diritto di accesso ai documenti a chiunque li richieda, non solo le persone all'interno dell'Unione.*

*Obiettivo è sensibilizzare in merito al fatto che una parte deve avere il diritto di accedere a*

*tutti i documenti che possono influenzare le decisioni che la riguardano, secondo norme ed eccezioni precise.*

(Emendamento 8)  
Articolo 2

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, vale a dire i documenti formati dalle medesime o da terzi e che si trovino in loro possesso.  
***Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento.***

2. Il presente regolamento ***non si applica ai documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico.***

***Esso non si applica ove esistano regole speciali sull'accesso ai documenti.***

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, vale a dire i documenti formati dalle medesime o da terzi e che si trovino in loro possesso.

***Soppresso  
(Cfr. articolo 11)***

2. Il presente regolamento ***fissa i limiti del rifiuto d'accesso ai documenti. Le norme specifiche sull'accesso ai documenti approvate dalle istituzioni non possono contenere restrizioni sull'accesso a documenti ufficiali diverse da quelle previste dal presente regolamento.***

***3. Le norme sul segreto professionale non possono prevalere sui principi del presente regolamento.***

***4. Qualora la divulgazione pubblica di un documento costituisca una forma specifica di divulgazione come descritto nelle direttive sulla protezione dei dati, essa sarà trattata altresì ai sensi del presente regolamento. I dati personali possono però essere divulgati ad un destinatario il quale, a norma delle disposizioni di cui alle direttive sulla protezione dei dati, abbia diritto di registrare e utilizzare tali dati.***

*Motivazione*

*L'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2 stabilisce la gerarchia tra il presente regolamento e le norme specifiche approvate sulla base del regolamento. Al paragrafo 4 definisce inoltre il rapporto con la tutela dei dati personali.*

(Emendamento 9)

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);

***i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;***

b) “l’istituzione”, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

c) “il Parlamento europeo”, i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;

d) “il Consiglio”, le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;

e) “la Commissione”, il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;

***f) “i terzi”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri,***

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo ***o presentazione visiva*** su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) ***preparato per conto dell'istituzione o fornito ad una persona che opera per conto dell'istituzione in relazione ad una questione rientrante nell'ambito di competenza o degli obblighi dell'istituzione, compreso il caso in cui un documento sia stato commissionato dall'istituzione, ad esclusione dei messaggi informali che non sono considerati documenti;***

b) “l’istituzione”, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

c) “il Parlamento europeo”, i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi, ***nonché chiunque abbia la facoltà di decidere per conto del Parlamento europeo;***

d) “il Consiglio”, le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio, ***nonché chiunque abbia la facoltà di decidere per conto del Consiglio;***

e) “la Commissione”, il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, ***nonché chiunque abbia la facoltà di decidere per conto della Commissione;***  
***Soppresso***

***le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.***

L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10 ***e dovrà essere tenuto aggiornato.***

#### *Motivazione*

*Vengono modificate varie definizioni. In primo luogo è importante aggiungere che anche la presentazione visiva può essere considerata un documento o parte di documenti (lettera a). Come illustrato nella breve giustificazione, non è opportuno compiere una distinzione di quello che è un documento amministrativo, in quanto le nozioni sono molto diverse nelle varie istituzioni e nelle diverse culture amministrative.*

*Sarebbe importante includere, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tutti i documenti, siano essi commissionati direttamente dall'istituzione o per conto di essa. Se viene delegato un potere ad organismi al di fuori delle istituzioni, anche i documenti prodotti o custoditi da essi dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento.*

*A seguito della modifica dell'articolo 1, non è necessario definire i terzi, come indicato alla lettera f).*

(Emendamento 10)  
Articolo 3 bis (nuovo)

#### ***Pubblico dominio/Registrazione di documenti***

***Tutti i documenti detenuti dalle istituzioni sono registrati.***

***Un documento è accessibile al pubblico, a norma del presente regolamento, quando è necessario registrarlo e quindi è di pubblico dominio. L'accesso a un documento che non è ancora di pubblico dominio può essere concesso solo a discrezione dell'istituzione. Un documento preparato dalle istituzioni o per conto di esse è registrato nel modo seguente ed è quindi accessibile al pubblico, purché non si applichi nessuna delle eccezioni:***

***a) una decisione, un impegno contrattuale, un memorandum e altri documenti analoghi, dopo essere stati firmati***

*b) processi verbali, dopo essere stati controllati e firmati*  
*c) un bando di gara, un invito a fornire informazioni, a commentare una proposta, dopo essere stati firmati*  
*d) nel caso degli appalti, quando è stato aggiudicato l'appalto*  
*e) relazioni, documenti di discussione e documenti analoghi dovrebbero essere registrati quando in possesso dell'istituzione in parola.*  
*Non appena pervenuto a un'istituzione, il documento è registrato ed è accessibile al pubblico se non si applica nessuna delle eccezioni.*  
*Inoltre, per agevolare ai cittadini l'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento, ogni istituzione consente l'accesso al registro dei documenti.*

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento costituisce una delle pietre d'angolo del parere. E' un grave difetto del progetto che non sia stata indicata quasi nessuna norma precisa sui registri. Il momento dell'iscrizione nel registro corrisponde al momento in cui un documento può essere consultato dal pubblico. Occorrono regole sia per i documenti prodotti dall'istituzione che quelli custoditi da essa. Prima di quel momento, un documento può essere fornito al pubblico a discrezione dei responsabili e dovrebbe avere la massima divulgazione possibile.*

#### (Emendamento 11)

##### Articolo 4

Le istituzioni **rifiutano** l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a) l'interesse pubblico, **segnatamente in ordine:**
- **alla** pubblica sicurezza,
  - alla difesa e alle relazioni internazionali,
  - **alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,**
  - **agli** interessi finanziari o economici,

Le istituzioni **possono rifiutare** l'accesso **del pubblico** ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a) l'interesse pubblico, **qualora riguardi:**
- **la** pubblica sicurezza,
  - **interessi vitali relativi** alla difesa e alle relazioni internazionali,
- Soppresso**
- **gli** interessi finanziari o economici **della**

- *alla* stabilità monetaria,  
- *alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario*,  
- *alle* procedure giurisdizionali,

- *alle* attività *ispettive*, di indagine e di *revisione contabile*,  
- *allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie*,  
- *all'efficace funzionamento delle istituzioni*;

b) la vita privata *e l'individuo*, *segnatamente in ordine*:

- *ai fascicoli del personale*,  
- *alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine*,  
- *alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico*;

c) il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, *segnatamente in ordine*:

- *ai* segreti commerciali, industriali e professionali,

- *alla proprietà intellettuale e industriale*,  
- *alle* informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,  
- *alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto*;

d) la riservatezza *chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione*, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.

*Comunità o degli Stati membri*,

- *la* stabilità monetaria,  
*Soppresso*

- *gli interventi delle istituzioni nelle* procedure giurisdizionali *finché la Corte non abbia deciso in merito al caso*,  
- *le* attività di *prevenzione*, di indagine e *perseguimento delle attività criminali*,  
*Soppresso*

*Soppresso*

b) la vita privata, *qualora riguardi dati che devono essere tutelati ai sensi della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati personali*;

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

c) il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, *qualora riguardi*:

- *i* segreti commerciali, industriali e professionali, *compresa la proprietà intellettuale e industriale*,

*Soppresso*

- *le* informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,  
*Soppresso*

d) la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro *qualora il documento provenga da questo Stato*.

*Quando si adottino decisioni sulla divulgazione di un documento, occorre ponderare l'esigenza di tutelare alcuni*



***degli interessi di cui sopra rispetto  
all'interesse di promuovere la trasparenza  
e il dibattito pubblico.***

#### *Motivazione*

*Questo articolo richiede molte modifiche. Occorrerebbe compiere dei raffronti con l'attuale decisione del Consiglio. Questo articolo è in qualche misura più restrittivo delle norme esistenti.*

*In primo luogo, sarebbe assai strano che le istituzioni fossero tenute a rifiutare l'accesso ai documenti ("rifiutano" deve essere sostituito da "possono rifiutare").*

*In secondo luogo, i motivi per rifiutare l'accesso ai documenti sono elencati in modo esaustivo.*

*Per quanto riguarda i singoli motivi di rifiuto dell'accesso:*

- *Occorre tutelare solo gli interessi vitali relativi alla difesa e alle relazioni internazionali, cioè l'informazione che pregiudicherebbe l'attività di forze militari e analoghi interessi di sicurezza. Gli interessi vitali nelle relazioni internazionali comprendono anche i problemi relativi all'informazione delicata nelle relazioni della Comunità con i paesi terzi.  
Le questioni riguardanti le relazioni degli Stati membri non possono essere ritenute richiedere una tutela speciale.  
La stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario è di difficile interpretazione e quindi si introducono disposizioni relative alle procedure della Corte e alle indagini sulle attività criminali.*

*Alla lettera b) l'opzione più opportuna sembra essere la tutela delle questioni in cui la divulgazione sia limitata in virtù delle norme sulla protezione dei dati.*

*Alla lettera d) si presenta un emendamento per rendere efficace la norma secondo la quale i documenti custoditi dalle istituzioni sono quelli contemplati dai regolamenti e quindi non si accetta la possibilità che un terzo chieda la riservatezza.*

*Il "test di nocività" viene introdotto all'ultimo capoverso dell'articolo.*

(Emendamento 12)  
Articolo 4 bis (nuovo)

#### ***Articolo 4 bis Richiesta di informazioni***

***I membri del pubblico otterranno  
l'informazione da essi richiesta.  
L'informazione trasmessa sarà chiara e  
comprensibile e resa disponibile su***

**supporti accessibili a tutti i cittadini. Sarà pubblicizzata la disponibilità di supporti alternativi.**

**Ogni istituzione adotta le misure necessarie per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.**

**Se un membro del pubblico si rivolge ad un'istituzione o un organo errati, gli sarà consigliato a chi rivolgersi.**

#### Motivazione

*Obiettivo del presente emendamento è garantire che i cittadini e speciali categorie di cittadini come i malvedenti ottengano l'idonea informazione su un supporto pertinente. Esso introduce inoltre l'obbligo che i servizi forniscano l'informazione su idoneo supporto.*

(Emendamento 13)

Articolo 5

**1. A seguito di una richiesta di accesso a documenti, l'istituzione consente l'accesso ai documenti in conformità con il presente regolamento e le disposizioni attuative dell'istituzione.**

Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

**Se una domanda orale d'informazione è troppo complessa o troppo ampia per essere trattata, l'interessato sarà consigliato di formulare la domanda per iscritto.**

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro **due settimane** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima **e, se accolta, trasmette i documenti entro lo stesso lasso di tempo.**

3. In caso di risposta negativa, l'istituzione

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

**In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.**

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro **un mese** dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.

3. In caso di risposta negativa, l'istituzione

informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.

***4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.***

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.***

informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.

***Soppresso***

#### *Motivazione*

*I membri del pubblico possono richiedere l'informazione sia oralmente che tramite domanda scritta; solo se la domanda è troppo complessa dovrebbe essere presentata per iscritto. La definizione di "domanda reiterata" è inoltre molto infelice, come indicano le denunce presentate al Mediatore.*

(Emendamento 14)

Articolo 6

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

***2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.***

***In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.***

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima ***e, se accolta, gli trasmette i documenti entro lo stesso lasso di tempo.*** Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

***Soppresso***

(Emendamento 15)

Articolo 7

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, ***tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.***

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ***a seconda della scelta operata dal richiedente.***

Il costo ***ragionevole*** dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente. ***Se esiste nella lingua richiesta dal richiedente, gli sarà trasmessa questa versione.***

(Emendamento 16)

Articolo 9

***Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.***

***Soppresso***

*Motivazione*

*Analoghe disposizioni sono suggerite agli articoli 3 bis e 4 bis.*

(Emendamento 17)

Articolo 11, secondo capoverso

***Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.***

***Le norme sul registro dei documenti sono applicate ai documenti presentati all'istituzione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

***Soppresso***

### *Motivazione*

*Si sopprime la seconda parte in quanto il presente regolamento non s'intende come atto giuridico di natura armonizzativa.*

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0318/2000**  
Par 2

3 novembre 2000

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del  
Consiglio e della Commissione  
(COM(2000)0030 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

Parte 2: Motivazione

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Michael Cashman

Relatrice per parere: Hanja Maij-Weggen, commissione per gli affari  
costituzionali\*  
(\* Procedura Hughes rafforzata)

Relatrice per parere: Heidi Anneli Hautala, commissione giuridica e per il  
mercato interno\*\*  
(\*\* Procedura Hughes)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## INDICE

**Pagina**

MOTIVAZIONE..... 4



## MOTIVAZIONE

L'articolo 255 del trattato Ce stabilisce quanto segue:

- "1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti."

Il Parlamento ha ricevuto la proposta di regolamento della Commissione concernente l'attuazione dell'articolo 255 che in realtà non fa che confermare la situazione esistente quale definita nel codice di condotta Consiglio/Commissione, nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nelle decisioni delle istituzioni prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

La proposta della Commissione interpreta in senso molto restrittivo il diritto di accesso ai documenti. Tale impostazione è stata oggetto di ampie critiche sia all'interno che all'esterno del Parlamento in quanto non offre alcun miglioramento rispetto alla situazione attuale ed anzi segna un passo indietro per i cittadini. E' chiaro che l'articolo 255 del trattato consente un'interpretazione più ampia dell'accesso dei cittadini ai documenti delle istituzioni.

Evidentemente è necessaria una più ampia interpretazione dell'articolo 255, tenendo presente:

- l'esperienza quinquennale relativa al funzionamento del codice di condotta (la quale dimostra che l'accesso ai documenti costituisce una realtà più per i rappresentanti dei gruppi di interesse a Bruxelles che per i cittadini europei) e,
- le migliori pratiche esistenti negli Stati membri e/o in altri paesi i quali hanno dedicato molti anni all'esame di tale questione, come gli Stati Uniti (ad esempio, la legge sulla libertà dell'informazione). Si dovrebbe tener conto di un'analisi comparativa delle legislazioni nazionali e, laddove possibile, del reale funzionamento delle legislazioni degli Stati membri.

In tale contesto, nella proposta emendata della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, redatta con la stretta collaborazione della commissione per gli affari costituzionali ed altre commissioni parlamentari (commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, commissione giuridica e per il mercato interno, commissione per le petizioni, commissione per il controllo dei bilanci e commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport), il Parlamento ha cercato di migliorare la proposta originale per l'applicazione dell'articolo 255 del trattato CE introducendo una serie di principi che sono esposti in appresso.

**1) Il diritto di accesso ai documenti deve essere visto come un mezzo efficace per garantire la trasparenza e la responsabilità democratica come previsto dagli articoli 2 e 6 del trattato UE e dagli articoli 41 e 42 della Carta UE dei diritti fondamentali**

Il proposto regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti deve soddisfare due condizioni fondamentali:

- il principio di trasparenza stabilito all'articolo 2 del trattato UE secondo cui le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini, e
- il principio di democrazia su cui, secondo l'articolo 6 dello stesso trattato, si fonda l'Unione.

L'accesso ai documenti e alle informazioni concernenti le attività delle istituzioni consente ai cittadini di esercitare un controllo sugli organi di governo dell'UE e favorisce una maggiore efficienza e una più ampia riforma in seno alle istituzioni.

Pertanto, il diritto del cittadino non può essere ridotto all'**acquisizione** di "un pezzo di carta" (vale a dire un documento) – si tratta di un diritto all'informazione contenuta in tale documento. Come è il caso in molti Stati membri e come è dimostrato dall'esperienza trentennale della politica statunitense in materia di accesso ai documenti, **il diritto di accesso non può essere dissociato dal diritto d'informazione sulle attività delle istituzioni.**<sup>1</sup>

Ciò significa che un dovere fondamentale delle istituzioni UE è di presentare in modo chiaro e neutrale le loro attività e procedure di lavoro, la responsabilità interna e le procedure che devono essere seguite per giungere alle decisioni. Altri aspetti di un approccio più attivo prevedono l'obbligo per le istituzioni di pubblicare le loro procedure interne (è già il caso per il PE e il Consiglio) nonché informazioni di facile comprensione sulla loro struttura.

Chiaramente molte iniziative sono già state adottate dal Consiglio e dalla Commissione in parte sulla base di richieste avanzate dal Consiglio europeo. Tali iniziative si sono sviluppate sotto forma di accordi interistituzionali o sulla base di iniziative interne e hanno avuto come scopo quello di migliorare la chiarezza del testo, come ad esempio l'accordo interistituzionale sulla qualità della legislazione (formulazione, consolidazione e codificazione). Ma tali iniziative non si sono sviluppate secondo una specifica base giuridica del trattato.

Il legame tra il diritto ad essere informato e il diritto di accesso ai documenti è già stato sottolineato dal Parlamento nella sua relazione LÖÖW (12 gennaio 1999). La mancanza di un siffatto legame rappresenta una carenza fondamentale nella proposta della Commissione cui occorre pertanto ovviare. **Il diritto a richiedere informazioni non è sufficiente, l'obbligo dovrebbe essere quello di fornire informazioni volontariamente.**

La proposta della Commissione si riferisce unicamente all'accesso ai documenti sulla base di una specifica richiesta presentata da un privato cittadino. L'articolo 255 è ben più vasto e si

---

<sup>1</sup> Attualmente le istituzioni europee spendono oltre 100 milioni di euro all'anno per tale attività, che in realtà non dispone di alcuna base giuridica nei trattati. La politica d'informazione delle istituzioni europee come pure la base giuridica per la Gazzetta Ufficiale si fondano sull'articolo 308 (ex 235 TCE) che sostiene le attività che non hanno alcuna altra base giuridica specifica nel trattato.

riferisce in generale a un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. Pertanto, nella proposta emendata, l'accesso ai documenti è disciplinato nel modo seguente:

- a) I documenti che devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Ciò comprende tutte le **proposte legislative**, le posizioni comuni e le decisioni finali. Ciò non è altro che la prassi corrente, ma per i documenti relativi al secondo e al terzo pilastro non sempre è così. Inoltre ciò dovrebbe basarsi su un obbligo e non sulla buona volontà delle istituzioni. (L'articolo 254 impone un obbligo per certi documenti, ma questa disposizione non è più sufficiente);
- b) I documenti che devono essere messi a disposizione senza richiesta, **attraverso un registro tenuto dall'istituzione**, ad esempio le relazioni del Parlamento, i Libri bianchi e i Libri verdi della Commissione, le relazioni annuali, **ma anche i documenti preparatori di organismi interni alle istituzioni (nella versione approvata dall'organismo competente)** devono essere divulgati mediante Internet;
- c) I documenti che non sono direttamente accessibili in quanto coperti integralmente o parzialmente da un'eccezione, ma che possono essere divulgati dietro specifica richiesta.

Tale diritto all'informazione comprende tutte le attività dell'Unione indipendentemente dal "pilastro" in cui sia fatto rientrare. Ciò è indicato negli articoli 28 (1) e 41 (1) TUE che prevedono espressamente che il diritto di accesso si applica anche ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale<sup>1</sup>.

Il diritto di accesso è un diritto fondamentale di tutti coloro che sono interessati dalle attività delle istituzioni UE e non dovrebbe pertanto essere limitato solamente a coloro che hanno la cittadinanza dell'Unione o che sono legalmente residenti. Conformemente alle norme in vigore, le istituzioni dovrebbero avere la discrezionalità di trattare coloro che non risiedono legalmente nello stesso modo dei residenti. In pratica ciò costituisce una piccola percentuale delle richieste totali. (Dato che i non residenti non sono ricompresi nell'articolo 255, concedere loro il diritto di accesso ai documenti potrebbe richiedere una base giuridica aggiuntiva e si è pertanto preferito non seguire questo approccio).

Tale diritto, per essere efficace, deve essere facilmente applicabile in seno alle istituzioni e agli Stati membri e poter essere efficacemente invocato in giudizio.

## **2) Tutte le istituzioni e gli organismi contemplati dall'articolo 255 dovrebbero essere indicati esplicitamente nel regolamento e comprendere, oltre ai comitati e ai gruppi di lavoro, tutte le agenzie create dalle istituzioni**

L'articolo 255 è vincolante per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. Ciononostante, si verifica un'incoerenza sul piano costituzionale se le agenzie e gli organismi creati da tali

---

<sup>1</sup> Come spiegato dalla Commissione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regolamento deve essere altresì applicato a documenti relativi ad attività nell'ambito dei trattati CECA ed Euratom (causa 328/85 Deutsche Babcock, [1987] Racc. 5119 (sentenza resa il 15.12.1987).

istituzioni o che operano per le stesse non sono allo stesso modo tenute al rispetto di tale articolo e si possono pertanto sottrarre agli obblighi della trasparenza.

Ciò significa che dovrebbero essere contemplati non solo i comitati e i gruppi di lavoro istituiti dalle istituzioni, ma anche gli organismi più permanenti e indipendenti quali l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi registrati e disegni). Pertanto **l'accesso ai documenti delle istituzioni deve essere definito come comprendente l'accesso ai documenti delle agenzie e degli organismi creati dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione e responsabili dinanzi a questi ultimi.** Ciò dovrebbe essere garantito dalla data di entrata in vigore del regolamento. Tra tali agenzie dovrebbe figurare Europol, di cui è responsabile il Consiglio, anche se per tale organismo potrebbe essere necessario un periodo di transizione.

Alle istituzioni non contemplate dall'articolo 255 si dovrebbe far presente che, in nome della buona amministrazione (articolo 41 della Carta UE dei diritti fondamentali), potrebbero seguire i principi esposti nel regolamento.

**3) In linea di massima, tutti i documenti dovrebbero essere accessibili e le eccezioni al diritto dovrebbero essere il più possibile limitate. Il test di pericolosità dovrebbe essere applicato caso per caso**

Il principio su cui si basa la proposta modificata è che tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere pubblici, se non esistono fondati motivi per cui essi dovrebbero essere soggetti a un test di pericolosità o a un numero limitato di eccezioni. I documenti dovrebbero essere classificati dall'autore nel momento in cui il documento è prodotto o ricevuto, cioè l'autore dovrebbe esaminare se il documento può essere divulgato al pubblico e, in caso contrario, individuare i motivi basandosi su una delle eccezioni. La classificazione dovrebbe avvenire in base al contenuto ed essere in genere limitata nel tempo.

La maggioranza dei documenti dovrebbero essere pubblici, senza quindi dover essere oggetto di classificazione. Nel caso di certi documenti come quelli relativi alle procedure legislative e alle misure approvate sulla base delle procedure di comitatologia, il postulato è che si tratta sempre di documenti pubblici da mettere direttamente a disposizione del pubblico.

Le principali eccezioni che sono specificate nella proposta emendata sono le seguenti:

- il rispetto della vita privata (articolo 286 trattato CE)
- la pubblica sicurezza
- la stabilità monetaria
- questioni di difesa e militari
- relazioni esterne
- segreto commerciale.

I documenti che gli Stati membri o terzi trasmettono alle istituzioni e ai suoi organi sono tuttavia pubblici a meno che non sia giustificata la richiesta di uno status confidenziale a norma del presente regolamento. Quando tali eccezioni sono invocate da uno Stato membro o da terzi, devono essere attentamente analizzate, se necessario, con una procedura arbitrale tra terzi e l'istituzione interessata (ad esempio, una denuncia alla Corte di giustizia europea o al

Mediatore o alle autorità preposte al controllo dei dati in seno alle istituzioni).

E' chiaro che i documenti degli Stati membri su aspetti relativi alla sicurezza e di organizzazioni quali la NATO non possono essere trattati nello stesso modo di richieste da parte di imprese e organizzazioni non governative, pertanto le istituzioni devono concordare orientamenti di massima per le istituzioni stesse. Nel corso dell'estate il Consiglio ha modificato la sua decisione sull'accesso ai documenti per escludere i documenti riservati concernenti aspetti di sicurezza e difesa dell'Unione o uno o più dei suoi Stati membri nonché la gestione delle situazioni di crisi dal campo di applicazione della decisione in vigore sull'accesso del pubblico ai documenti. Tali documenti non possono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento intesi come categoria e il regolamento abrogherà pertanto la decisione del Consiglio.

Le attuali norme sulla riservatezza adottate conformemente alla Convenzione di Schengen dovrebbero essere abrogate in quanto fanno ora parte dell'*acquis* comunitario e saranno sostituite dal presente regolamento. Il Consiglio dovrebbe modificare le norme vigenti sulla riservatezza adottate in conformità della convenzione Europol entro un periodo di tempo ragionevole dopo l'adozione del proposto regolamento di attuazione dell'articolo 255<sup>1</sup>.

Ad ogni modo, l'accesso a tutti i documenti esclusi dall'accesso del pubblico (siano essi adottati nell'ambito del primo, del secondo o del terzo pilastro) devono essere forniti al Parlamento conformemente a modalità da concordare nel quadro di un accordo interistituzionale. Il principio democratico succitato costituisce la motivazione di tale obbligo. In caso di adozione di atti confidenziali o di emendamenti agli stessi il Parlamento parteciperà in modo da tutelare la riservatezza.

Il regolamento deve fissare la data per la divulgazione di documenti confidenziali ovvero la data oltre la quale un documento non è più considerato riservato. Si propone di mantenere il periodo di trent'anni previsto dall'attuale regolamento sugli archivi della Comunità e di abrogare il regolamento in vigore.

La proposta della Commissione prevede un'esenzione generalizzata per tutte le norme specifiche, senza illustrare quali siano tali norme. Come minimo le norme specifiche dovrebbero essere precisate nel regolamento e dovrebbero essere riviste per garantire che siano coerenti col regolamento. L'elenco non esauriente e puramente indicativo della Commissione indica che tali norme disciplinano l'accesso a documenti concernenti le indagini su casi di frode, la corretta applicazione del diritto comunitario (ad esempio in materia doganale), indagini sugli aiuti di Stato e questioni di concorrenza, il trattamento di dati personali, informazioni ambientali e gli archivi storici. **Ad ogni modo, per evitare una violazione dei principi definiti all'articolo 255 in caso di conflitti, il regolamento deve prevalere sulle norme specifiche.**

#### **4) Il termine “documento” dovrebbe essere interpretato in senso lato e deve includere i**

---

<sup>1</sup> Tale regolamento deve prevedere l'adeguamento delle norme concernenti le statistiche riservate – regolamento Europol sulla protezione delle informazioni segrete, 3 novembre 1998. L'effettiva classificazione nel documento di decisione deve essere fondata sulla decisione del Segretariato generale del Consiglio del 30 gennaio 1995 (6/95).

**documenti interni delle istituzioni, anche se possono essere esclusi i documenti informali (ad esempio, considerazioni personali e brainstorming)**

Conformemente al disposto dell'articolo 255 e la sua posizione nei trattati, con il termine "documento", come indicato nella proposta emendata, si intende:

- a) la sua forma fisica (testo su supporto cartaceo, registrazione sonora, visiva, ecc.) e gli elementi che lo contraddistinguono (versioni provvisoria e finale). I messaggi elettronici dovrebbero essere considerati come "documenti" qualora il loro contenuto sia pertinente alla procedura istituzionale;
- b) le informazioni in esso contenute (e, se necessario, l'autore dovrebbe distinguere tra le informazioni per le quali l'accesso può essere o meno consentito);
- c) indipendentemente dalla sua natura "legislativa" o "amministrativa", almeno sino a quando il trattato stesso stabilirà una siffatta distinzione;
- d) indipendentemente dal fatto che si tratti di un documento preparatorio o definitivo (a meno che dal contesto e dagli antefatti non emerga una giustificazione, ad esempio lo stadio della procedura, ma dato che i regolamenti interni devono essere pubblicati, si può sapere in quale fase i documenti diventano pubblici).

Nella proposta emendata, vi è una distinzione tra i documenti informali, come la corrispondenza privata che può essere esclusa dal campo di applicazione del regolamento e i documenti interni che non devono essere esclusi. In virtù dell'attuale sistema può essere concesso l'accesso ai documenti interni, come in pratica spesso avviene. La proposta della Commissione cerca di tenere i documenti interni al di fuori del campo di applicazione del regolamento e il Parlamento non può accettare tale riduzione dell'accesso dei cittadini.

La responsabilità per il documento (e per la concessione del relativo accesso) incombe all'istituzione che è in possesso del documento (anche se non è l'autore del documento). Le istituzioni devono pertanto concordare procedure relative, ad esempio, alla composizione di controversie tra di esse in merito alla classificazione dei documenti. (Ciascun documento deve avere un autore riconoscibile (persona o unità amministrativa). L'autore è responsabile della sua esattezza.)

- 5) Le modalità di accesso dovrebbero essere rese il più possibile agevoli ed ampiamente accessibili e nei limiti del possibile (in particolare per i documenti legislativi) i documenti dovrebbero essere direttamente disponibili in formato elettronico

L'accesso ai documenti dovrebbe essere non discriminatorio (al fine di evitare trattamenti preferenziali) e gratuito o a un costo ragionevole che comunque non sia superiore alle spese effettivamente sostenute. Qualora i documenti siano già disponibili in formati alternativi, ad esempio in stampa a grandi caratteri o braille, essi dovrebbero essere trasmessi nel formato richiesto.

Come previsto dalla proposta della Commissione, andrebbe istituito un registro dei documenti. Il registro dovrebbe contenere i documenti che devono essere direttamente accessibili attraverso il registro, per lo più documenti relativi alle procedure legislative e comprendenti tutte le proposte, pareri, documenti di lavoro, ordini del giorno, documenti di discussione per riunioni formali, processi verbali, dichiarazioni e posizioni degli Stati membri. Il registro dovrebbe altresì comprendere i documenti classificati come non pubblici

accompagnati dal tipo di eccezione applicabile affinché il pubblico sappia dell'esistenza dei documenti e possa contestare la loro classificazione non pubblica. Nel corso di un periodo transitorio, il registro potrebbe diventare più completo.

Il sistema non dovrebbe essere più centralizzato del dovuto e pertanto qualsiasi funzionario dovrebbe essere in grado di divulgare documenti pubblici. Ogni istituzione dovrebbe designare uno o più responsabili delle informazioni dotato della sufficiente autorità in merito a decisioni finali su richiesta di conferma. Al momento tale funzione è per lo più assicurata dai Segretari generali.

Le autorità nazionali, regionali e locali negli Stati membri dovrebbero cooperare con le istituzioni europee nel fornire informazioni. Ad esempio, si potrebbe fare in modo che la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale e del registro interno di ciascuna istituzione possano essere accessibili in "sale di lettura" ovunque nell'Unione. Le autorità locali potrebbero essere invitate a consentire tale servizio in vista del raggiungimento dell'obiettivo di trasparenza da parte delle istituzioni europee (cfr. articolo 10 del trattato CE).

Inoltre, l'accesso ai documenti deve essere assicurato in modo agevole per l'utente mediante mezzi elettronici (potrebbe essere creata una home page comune come avviene per le agenzie statunitensi) oppure vie tradizionali (ad esempio in un quadro interistituzionale, come per l'OPOCE). Tali misure potrebbero essere concordate dalle istituzioni nel quadro di un accordo interistituzionale.

## **6) I diritti derivanti dal diritto nazionale ed internazionale non vanno ridotti**

Qualora sia richiesto a uno Stato membro un documento di una delle istituzioni, lo Stato membro dovrebbe adottare la decisione finale conformemente alle proprie norme nazionali (o del diritto internazionale) che non dovrebbero essere modificate dal regolamento. Tuttavia, secondo lo spirito della leale cooperazione, la proposta emendata propone che gli Stati membri informino le istituzioni delle richieste di documenti da esse prodotti e tener pienamente conto delle loro opinioni. Ciò può essere importante laddove la proposta divulgazione possa pregiudicare lo sviluppo di politiche comunitarie.

## **7) La futura procedura**

Il Parlamento è altresì consapevole del termine fissato nel trattato al 1° maggio 2001 che si sta rapidamente avvicinando e di aver apportato in prima lettura modifiche sostanziali alla proposta della Commissione. Molto resta pertanto da fare in tempi relativamente brevi per completare questo regolamento nel corso di negoziati con il Consiglio e con l'assistenza della Commissione per rispettare tale termine imposto dal trattato. Ciononostante è compito delle istituzioni europee offrire ai cittadini un vero e proprio diritto di accesso.